DOCUMENTO D'OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

di azioni ordinarie

GRANDI NAVI VELOCI® S.p.A.

OFFERENTE

Vento S.p.A.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA
n. 13.503.705 azioni ordinarie Grandi Navi Veloci S.p.A.

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO
Euro 2,5049 per ciascuna azione ordinaria di Grandi Navi Veloci S.p.A.

DURATA DELL'OFFERTA CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.P.A.
Dal 2 novembre 2004 al 26 novembre 2004 inclusi (salvo proroga), dalle ore 8:30 alle ore 17:40

CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.

L'adempimento di pubblicazione del documento informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento.

Novembre 2004

INDICE

PREMESSE 4

A. AVVERTENZE 6

A.1 Condizioni di efficacia dell'Offerta 6
A.2 Comunicato dell'Emittente 6
A.3 Dichiarazione dell'Offerente in merito alla volontà di promuovere un'offerta residuale o di ripristinare il flottante 6
A.4 Dichiarazione dell'Offerente di avvalersi del diritto di cui all'art. 111 del Testo Unico 7
A.5 Dichiarazione dell'Offerente in merito all'eventuale fusione dell'Emittente 8
A.6 Conguaglio 8
A.7 Accordi in essere tra i Venditori e l'Offerente e/o gli azionisti dello stesso 9
A.8 Pubblicazione della relazione trimestrale dell'Emittente al 30 settembre 2004 10
A.9 Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Emittente 11

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE 12

B.1 L'Offerente 12
b.1.1. Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale 12
b.1.2 Costituzione e durata 12
b.1.3 Oggetto sociale 12
b.1.4 Legislazione di riferimento e foro competente 12
b.1.5 Capitale sociale 13
b.1.6 Principali azionisti 13
b.1.7 Organi sociali 16
b.1.8 Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all'Offerente 17
b.1.9 Attività 17
b.1.10 Situazione patrimoniale e conto economico 17
b.1.11 Andamento recente e prospettive 17
B.2 L'Emittente 18
b.2.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale 18
b.2.2 Capitale sociale 18
b.2.3 Principali azionisti dell'Emittente 18
b.2.4 Organi sociali dell'Emittente 18
b.2.5 Attività dell'Emittente 19
b.2.7 Situazione patrimoniale e conto economico 20
b.2.8 Andamento recente e prospettive 25
B.3 Intermediari 25
b.3.1 Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo 25
b.3.2 Indicazione della circostanza che presso gli Intermediari Incaricati sono disponibili il Documento d'Offerta e, per la consultazione, i documenti indicati nel paragrafo O 26

C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI ADESIONE. 27

C.1 Categoria e quantità delle Azioni 27
C.2 Percentuale rappresentata dalle Azioni rispetto all'intero capitale sociale dell'Emittente e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria 27
C.3 Autorizzazioni cui è soggetta l'operazione e relativi estremi 27

C.4 Modalità e termini stabiliti per l'adesione all'Offerta e per il deposito delle Azioni 27
C.5 Comunicazioni relative all'andamento dell'Offerta 29
C.6 Mercato sul quale è promossa l'Offerta 29

D. NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE 31

D.1 Indicazione del numero e delle categorie di azioni dell'Emittente possedute dall'Offerente, con la specificazione del titolo del possesso e del diritto di voto 31
D.2 Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno su azioni dell'emittente, ovvero ulteriori impegni sui medesimi strumenti 31

E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER LE AZIONI E SUA GIUSTIFICAZIONE 32

E.1 Indicazione del Corrispettivo e criteri seguiti per la sua determinazione 32
e.1.A Prezzo medio ponderato ufficiale delle azioni di GNV nei dodici mesi precedenti il 29 luglio 2004 32
e.1.B Prezzo pagato dall'Offerente per l'acquisto della partecipazione di controllo nel capitale ordinario dell'Emittente 32
e.1.C Media aritmetica tra i prezzi di cui sub A e sub B 36
E.2 Confronto del Corrispettivo con altri indicatori relativi all'Emittente 36
E.3 Media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate dalle Azioni nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'operazione 38
E.4 Valori attribuiti alle Azioni in occasione di precedenti operazioni effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso 40
E.5 Conguaglio 40

F. DATA, MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO 43

F.1 Indicazione della data di pagamento del Corrispettivo 43
F.2 Indicazione delle modalità di pagamento del Corrispettivo 43
F.3 Indicazione delle garanzie di esatto adempimento 43

G. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE 44

G.1 Presupposti giuridici dell'operazione 44
G.2 Motivazioni dell'operazione e relative modalità di finanziamento 44
g.2.1 Motivazioni dell'operazione 44
g.2.2 Modalità di finanziamento 45
G.3 Indicazione dei programmi elaborati dall'Offerente relativamente all'Emittente 45
g.3.1 Programmi relativi alla gestione delle attività, agli investimenti da attuare e ad eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni 45
g.3.2 Programmi relativi alle modifiche previste nella composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente 46
g.3.3 Programmi relativi alle modifiche dello statuto sociale 47
G.4 Indicazione delle ragioni sottostanti alla decisione di promuovere un'offerta residuale al fine di richiedere la cancellazione dalla quotazione delle azioni con diritto di voto della società emittente 48
g.4.1 Dichiarazione dell'Offerente in merito alla volontà di promuovere un'offerta residuale o di ripristinare il flottante 48
g.4.2 Dichiarazione dell'Offerente di avvalersi del diritto di cui all'art. 111 del Testo Unico 48
g.4.3 Dichiarazione dell'Offerente in merito all'eventuale fusione dell'Emittente 49

H. EVENTUALI ACCORDI TRA L'OFFERENTE E L'EMITTENTE, O GLI AZIONISTI O GLI AMMINISTRATORI DELL'EMITTENTE 50

H.1 Indicazione di ogni eventuale accordo, tra l'Offerente e gli azionisti e gli amministratori dell'Emittente, che abbia rilevanza in relazione all'Offerta, nonché degli accordi tra l'Offerente e gli azionisti dell'Emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento di azioni dell'Emittente 50

h.1.1 Il Contratto di Compravendita 50

h.1.2 Ripartizione del capitale sociale di Barla tra i soci della stessa 50

h.1.3 Il Patto Parasociale 51

H.2 Indicazione e descrizione delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano state eseguite, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'Offerta, fra l'Offerente e l'Emittente che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività dell'Emittente 55

I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI 56

I.1 Indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto 56

L. IPOTESI DI RIPARTO 57

M. MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO D'OFFERTA 58

N. APPENDICI 59

N.1 Estratto del patto parasociale 59

N.2 Testo del comunicato ex art. 103, comma 3, del Testo Unico redatto dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente 69

O. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE 78

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 79

PREMESSE

L'operazione descritta nel presente documento d'offerta (di seguito, il "**DOCUMENTO D'OFFERTA**") è un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria e totalitaria (di seguito, l'"**OFFERTA**") promossa da Vento S.p.A. (di seguito, "**VENTO**" o l'"**OFFERENTE**") ai sensi degli artt. 102 e 106, primo comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, il "**TESTO UNICO**") avente ad oggetto n. 13.503.705 azioni ordinarie di Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito, "**GNV**" o l'"**EMITTENTE**"), del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, le quali rappresentano circa il 20,77% del capitale sociale dell'EMITTENTE, nonché la totalità delle azioni ordinarie dell'EMITTENTE emesse alla data del DOCUMENTO D'OFFERTA, dedotte le azioni ordinarie possedute direttamente dall'OFFERENTE alla medesima data (n. 46.078.734 azioni ordinarie, pari a circa il 70,89% del capitale sociale dell'EMITTENTE), oltre alle azioni ordinarie detenute dall'EMITTENTE stesso (n. 5.417.561 azioni ordinarie, pari a circa l'8,33%% del capitale sociale dell'EMITTENTE).

Il numero di azioni ordinarie oggetto dell'OFFERTA (di seguito, ciascuna azione oggetto dell'OFFERTA, singolarmente una "**AZIONE**" e, al plurale, le "**AZIONI**") potrebbe variare in diminuzione nel caso in cui l'OFFERENTE, entro il termine del PERIODO DI ADESIONE (come definito al successivo paragrafo C.4), acquisti ulteriori azioni ordinarie di GNV, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 41, comma 2, lett. b), e 42, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, il "**REGOLAMENTO CONSOB**").

L'OFFERTA è obbligatoria e totalitaria ai sensi dell'art. 106, primo comma del TESTO UNICO in quanto, in data 12 ottobre 2004, l'OFFERENTE ha acquistato da Grimaldi Holding S.p.A. ("**GRIMALDI HOLDING**") e da Aernavi S.r.l. complessive n. 44.240.317 azioni ordinarie dell'EMITTENTE, pari a circa il 68,06% del capitale ordinario di quest'ultimo (cfr. successivo paragrafo G.1).

Contestualmente ed ai medesimi termini e condizioni, l'OFFERENTE ha acquistato dal dott. Aldo Grimaldi e dalle signore Eugenia Grimaldi Massa, Alessandra Grimaldi e Isabella Grimaldi (di seguito, unitamente a GRIMALDI HOLDING e Aernavi S.r.l., collettivamente i "**VENDITORI**") tutte le n. 1.838.417 azioni di GNV di proprietà degli stessi, pari a circa il 2,8% del capitale ordinario dell'EMITTENTE.

Tali acquisti sono stati effettuati a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 133.628.328,60, pari ad Euro 2,90 per azione.

La seguente tabella indica il numero di azioni ordinarie dell'EMITTENTE acquistate da VENTO in data 12 ottobre e l'importo che ciascuno dei VENDITORI ha ricevuto a titolo di corrispettivo.

	Numero azioni ordinarie GNV vendute a VENTO	**Corrispettivo per azione (Euro)**	**Corrispettivo (Euro)**
Grimaldi Holding S.p.A.	44.193.352	2,90	128.160.720,80
Aernavi S.r.l.	46.965	2,90	136.198,50
Aldo Grimaldi	1.284.963	2,90	3.726.392,70
Alessandra Grimaldi	261.577	2,90	758.573,30
Isabella Grimaldi	261.577	2,90	758.573,30
Eugenia Grimaldi Massa	30.300	2,90	87.870,00
Totale	**46.078.734**	**-**	**133.628.328,60**

L'OFFERENTE riconoscerà a ciascun aderente all'OFFERTA un corrispettivo in contanti pari a Euro 2,5049 per ciascuna AZIONE portata in adesione all'OFFERTA (di seguito, il "**CORRISPETTIVO**"). Trattandosi di un'offerta obbligatoria e totalitaria, il CORRISPETTIVO è stato determinato secondo i criteri legali indicati nell'art. 106, secondo comma, del TESTO UNICO (cfr. successivo paragrafo E.1).

Il controvalore massimo complessivo dell'OFFERTA è pari ad Euro 33.825.430,65 (di seguito, l'"**ESBORSO MASSIMO**"), calcolato sulla totalità delle AZIONI oggetto dell'OFFERTA. Dal computo dell'ESBORSO MASSIMO è escluso quanto eventualmente sarà dovuto dall'OFFERENTE agli aderenti all'OFFERTA a titolo di CONGUAGLIO (cfr. paragrafi A.6 e E.5).

A. AVVERTENZE

A.1 CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA

La presente OFFERTA, in quanto obbligatoria e totalitaria, non è soggetta a condizioni di efficacia, non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, nei limiti di quanto precisato al successivo paragrafo C.6, a tutti gli azionisti di GNV, indistintamente ed a parità di condizioni.

A.2 COMUNICATO DELL'EMITTENTE

Il comunicato dell'EMITTENTE, redatto ai sensi del combinato disposto degli articoli 103 del TESTO UNICO e 39 del REGOLAMENTO CONSOB, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE in data 25 ottobre 2004, è inserito quale Appendice N.2 al presente DOCUMENTO D'OFFERTA.

In tale comunicato, il Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE ha ritenuto congruo il CORRISPETTIVO, tenendo conto, da un lato, dell'apprezzamento dei programmi industriali dell'OFFERENTE relativamente all'EMITTENTE, come esposti nel presente DOCUMENTO D'OFFERTA (cfr. paragrafo G.3) e, dall'altro lato, delle indicazioni ricevute da Banca Intesa S.p.A. ("**BANCA INTESA**") nella relazione che la stessa ha rimesso al Consiglio di Amministrazione ad esito delle verifiche svolte in conseguenza di apposito incarico conferitole da GNV.

Si precisa che, ai fini della propria analisi, BANCA INTESA si è basata sui seguenti elementi di valutazione:

* il CORRISPETTIVO offerto al mercato da parte di VENTO;
* l'andamento dei corsi azionari delle azioni ordinarie GNV a partire dal 29 gennaio 2003;
* l'analisi delle raccomandazioni formulate dagli analisti sul titolo GNV nel corso del 2004.

Come metodologia valutativa è stato invece utilizzato il criterio dei multipli di mercato di società comparabili a GNV.

Non sono state, invece, utilizzate altre metodologie valutative, o in quanto ritenute inapplicabili all'EMITTENTE (metodo patrimoniale), o in conseguenza dell'indisponibilità dei piani pluriennali di GNV (metodo dei flussi di cassa attualizzati e metodo reddituale).

Ad esito delle verifiche in esecuzione dell'incarico ricevuto, BANCA INTESA ha indicato congruo, dal punto di vista prettamente finanziario, il CORRISPETTIVO offerto dall'OFFERENTE (cfr. Appendice N.2).

A.3 DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALLA VOLONTÀ DI PROMUOVERE UN'OFFERTA RESIDUALE O DI RIPRISTINARE IL FLOTTANTE

Nel caso in cui, a seguito dell'OFFERTA, l'OFFERENTE venga a detenere, per effetto delle adesioni all'OFFERTA e di eventuali acquisti di AZIONI che l'OFFERENTE dovesse effettuare al di fuori dell'OFFERTA, una partecipazione che sia superiore al 90% del capitale ordinario dell'EMITTENTE (computandosi, altresì, ai fini del raggiungimento di tale soglia, le n. 5.417.561 azioni proprie detenute dall'EMITTENTE stesso, nonché le azioni ordinarie di quest'ultimo eventualmente acquistate direttamente dall'OFFERENTE sul mercato nel corso del PERIODO DI ADESIONE e, pertanto, entro le ore 17:40 del 26 novembre 2004), ma inferiore al 98%, l'OFFERENTE dichiara fin d'ora la propria intenzione di non ricostituire il flottante e di promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'art. 108 del TESTO UNICO e dell'art. 50 del REGOLAMENTO CONSOB.

Ai sensi degli artt. 108 del TESTO UNICO e 50 del REGOLAMENTO CONSOB, nel caso in cui l'acquisto di una partecipazione superiore al 90% delle azioni ordinarie dell'emittente consegua ad un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale che l'offerente ha l'obbligo di promuovere verrà determinato dalla Consob ("**CONSOB**"). Al riguardo si precisa che, ai sensi di tali norme:

(i) ove un'offerta pubblica di acquisto totalitaria abbia conseguito adesioni per meno del 70% del numero di azioni che costituiscono l'oggetto della stessa, CONSOB procede alla determinazione di detto prezzo, tenendo conto, oltre che del corrispettivo della precedente offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche del prezzo medio ponderato di mercato delle azioni oggetto di offerta dell'ultimo semestre, del patrimonio netto rettificato dell'emittente a valore corrente, dell'andamento e delle prospettive reddituali dell'emittente;

(ii) per contro, ove l'offerta pubblica di acquisto totalitaria abbia conseguito adesioni per almeno il 70% del numero di azioni che costituiscono oggetto della stessa, il corrispettivo dell'offerta residuale viene determinato da CONSOB in un importo pari a quello del corrispettivo offerto nell'ambito della precedente offerta totalitaria, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso ai criteri di determinazione del prezzo sopra indicati.

Si fa presente, inoltre, che, a norma dell'art. 2.5.1, comma 5, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ("**BORSA ITALIANA**") deliberato dall'assemblea di BORSA ITALIANA nella seduta del 29 aprile 2004 e approvato da CONSOB con delibere n. 14555 del 18 maggio 2004 e n. 14600 del 9 giugno 2004 (il "**REGOLAMENTO BORSA**"), laddove sia realizzata una offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'art. 108 del TESTO UNICO, le azioni oggetto dell'offerta saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta. Pertanto, a seguito dell'eventuale offerta pubblica di acquisto residuale, le azioni oggetto dell'offerta saranno cancellate dalla quotazione.

Pertanto, a seguito dell'eventuale offerta residuale, i titolari di azioni ordinarie dell'EMITTENTE che decidano di non aderire all'OFFERTA o all'eventuale successiva offerta residuale saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

A.4 DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI CUI ALL'ART. 111 DEL TESTO UNICO

Nel caso in cui, a seguito dell'OFFERTA, tenuto anche conto di acquisti direttamente effettuati dall'OFFERENTE sul mercato durante il PERIODO DI ADESIONE (e, pertanto, entro le ore 17:40 del 26 novembre 2004), nonché delle n. 5.417.561 azioni proprie detenute dall'EMITTENTE stesso, l'OFFERENTE venisse ad essere titolare di una partecipazione superiore al 98% delle azioni con diritto di voto dell'EMITTENTE, l'OFFERENTE si riserva fin d'ora la facoltà di esercitare il diritto, previsto dall'art. 111 del TESTO UNICO, di acquistare le residue AZIONI in circolazione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'OFFERTA, ad un prezzo di acquisto che sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo, tenuto conto anche del prezzo dell'OFFERTA e del prezzo di mercato dell'ultimo semestre. Si precisa che, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 5 del REGOLAMENTO BORSA, qualora l'OFFERENTE dichiari di voler esercitare tale diritto, le AZIONI oggetto dell'OFFERTA saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'OFFERTA.

L'OFFERENTE, contestualmente alla comunicazione dei risultati dell'OFFERTA con le modalità indicate nel successivo paragrafo C.5, renderà noto, qualora ne sussistano i presupposti, se intenda esercitare il diritto di acquisto previsto dall'art. 111 del TESTO UNICO. In tal caso, il trasferimento delle azioni GNV acquistate ai sensi di detta norma avrà efficacia dal momento della comunicazione all'EMITTENTE dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto da parte

dell'OFFERENTE presso una banca che verrà all'uopo incaricata. L'EMITTENTE procederà contestualmente alle conseguenti annotazioni a libro soci. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data del deposito del prezzo di acquisto, l'OFFERENTE avrà diritto ad ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di prezzo di acquisto e non riscosse dagli aventi diritto, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2942 e ss. del codice civile.

A.5 DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALL'EVENTUALE FUSIONE DELL'EMITTENTE

Come indicato nel successivo paragrafo g.4.3, l'OFFERENTE, pur in assenza di obblighi al riguardo, non esclude la possibilità di realizzare l'eventuale fusione per incorporazione dell'EMITTENTE in VENTO, anche nei dodici mesi successivi alla DATA DI PAGAMENTO (come definita al successivo paragrafo F.1), qualora ciò si rendesse necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi del programma industriale descritto nel successivo paragrafo g.3.1, ovvero al fine di accorciare la catena di controllo, con conseguente attribuzione del diritto di recesso ai soci dissenzienti, a norma dell'art. 2437 *quinquies* del codice civile, a fronte di un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 2437 *ter* del codice civile.

La fusione dell'EMITTENTE in VENTO potrebbe essere realizzata, sia nel caso in cui - ad esito dell'OFFERTA - non sussistano i presupposti per la promozione dell'offerta residuale e/o per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TESTO UNICO, di cui ai precedenti paragrafi A.3 ed A.4, sia successivamente e ad esito di detta offerta residuale indipendentemente dall'esistenza o meno dei presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto; si precisa che, nel caso in cui – ad esito dell'eventuale offerta residuale - esistano i presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto e la fusione sia deliberata dai competenti organi dell'EMITTENTE e dell'OFFERENTE precedentemente all'esercizio dello stesso, l'OFFERENTE non eserciterà il diritto in parola.

Si precisa, peraltro, che nel caso in cui non sussistano i presupposti per la promozione dell'offerta residuale o per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TESTO UNICO, la realizzazione dell'eventuale fusione a seguito dell'OFFERTA comporterebbe l'assegnazione agli azionisti di GNV di azioni di VENTO non quotate in un mercato regolamentato, in cambio di azioni di GNV quotate sul Mercato Telematico Azionario, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro l'investimento.

Si precisa, infine, che alla data del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti in merito alla suddetta operazione di fusione.

A.6 CONGUAGLIO

Nell'ambito degli accordi sottoscritti tra VENTO ed i VENDITORI (come definiti nelle Premesse), nel 2006 questi ultimi potrebbero ricevere dall'OFFERENTE un premio denominato "*Earn Out*" (l'"***EARN OUT***"), commisurato all'EBITDA Cumulativo Definitivo dell'EMITTENTE (per tale intendendosi la somma dell'EBITDA conseguito dallo stesso negli esercizi sociali 2004 e 2005). Inoltre, nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili nel corso degli esercizi sociali 2004 e 2005, suscettibili di influenzare in modo significativamente negativo l'andamento dell'attività dell'EMITTENTE, l'*EARN OUT* sarà determinato in funzione della somma dell'EBITDA conseguito da GNV negli esercizi sociali 2004 e 2006, e sarà corrisposto ai VENDITORI nel 2007 (cfr. successivo paragrafo E.5).

Nell'eventualità in cui, ai sensi degli accordi in essere tra VENTO ed i VENDITORI, a questi ultimi fosse definitivamente riconosciuto l'*EARN OUT* (che, in conformità a tali accordi, non sarà in ogni caso superiore ad Euro 0,20 per ciascuna azione di GNV dagli stessi venduta a VENTO in data 12 ottobre 2004), gli aderenti all'OFFERTA avranno diritto ad un conguaglio (il "**CONGUAGLIO**") per ciascuna AZIONE apportata in adesione all'OFFERTA, calcolato sulla base dell'incidenza che l'entità

dell'*EARN OUT* avrebbe dispiegato nella determinazione del CORRISPETTIVO dell'OFFERTA ai sensi dell'art. 106, secondo comma, del TESTO UNICO, se conosciuta al momento di tale determinazione. Si precisa, peraltro, che il CONGUAGLIO non sarà in ogni caso superiore ad Euro 0,10 per ciascuna AZIONE portata in adesione all'OFFERTA (cfr. successivo paragrafo E.5)

Contestualmente alla definitiva determinazione di quanto dovuto ai VENDITORI a titolo di *EARN OUT*, come effettuata tra questi ultimi e VENTO ai sensi degli accordi in essere tra gli stessi, l'OFFERENTE provvederà a depositare in un conto vincolato presso un istituto di credito un importo pari a quanto complessivamente eventualmente dovuto dall'OFFERENTE stesso agli aderenti all'OFFERTA a titolo di CONGUAGLIO, a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione di corrispondere tale CONGUAGLIO. All'istituto di credito in parola, l'OFFERENTE conferirà istruzioni irrevocabili affinché le somme depositate siano utilizzate unicamente ai fini del pagamento del CONGUAGLIO a favore degli aderenti all'OFFERTA, con le modalità indicate nella SCHEDA DI ADESIONE.

L'entità, i termini e le modalità di pagamento di tale, eventuale, CONGUAGLIO, saranno indicati in un apposito comunicato che l'OFFERENTE provvederà – se del caso - a pubblicare, sui quotidiani di cui al successivo paragrafo M, entro cinque giorni di borsa aperta dalla definitiva determinazione di quanto dovuto ai VENDITORI a titolo di *EARN OUT*, come effettuata ai sensi degli accordi in essere tra questi ultimi e VENTO.

A.7 ACCORDI IN ESSERE TRA I VENDITORI E L'OFFERENTE E/O GLI AZIONISTI DELLO STESSO

Come già precisato nelle Premesse del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, in data 29 luglio 2004 l'OFFERENTE, da un lato, e GRIMALDI HOLDING e Aernavi S.r.l., dall'altro lato, hanno stipulato un contratto di compravendita di azioni (il "**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA**") avente ad oggetto l'acquisto da parte di VENTO di n. 44.240.317 azioni ordinarie dell'EMITTENTE, pari a circa il 68,06% del capitale sociale di quest'ultimo. Il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ha avuto esecuzione in data 12 ottobre 2004 e, contestualmente all'acquisto avvenuto in esecuzione di detto contratto, l'OFFERENTE ha altresì acquistato dal dott. Aldo Grimaldi e dalle signore Eugenia Grimaldi Massa, Alessandra Grimaldi e Isabella Grimaldi tutte le n. 1.838.417 azioni di GNV di proprietà degli stessi, a seguito dell'accettazione da parte di questi ultimi di proposte irrevocabili di acquisto agli stessi indirizzate da VENTO sempre in data 29 luglio 2004.

Il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA e le proposte irrevocabili prevedono, altresì, che GRIMALDI HOLDING, Aernavi S.r.l., e i signori Aldo Grimaldi, Eugenia Grimaldi Massa, Alessandra Grimaldi e Isabella Grimaldi possano ricevere nel 2006 dall'OFFERENTE un importo denominato "**EARN OUT**", commisurato all'EBITDA Cumulativo Definitivo dell'EMITTENTE (per tale intendendosi la somma dell'EBITDA conseguito dallo stesso negli esercizi sociali 2004 e 2005) (cfr. precedente paragrafo A.6 e successivo paragrafo E.5).

In data 12 ottobre 2004, Permira Associati S.p.A., Iserry Lux S.à r.l. ("**ISERRY**"), il dott. Federico Saruggia e il dott. Ferruccio Rossi (collettivamente, i "**SOCI PERMIRA**"), da una parte, e GRIMALDI HOLDING, il dott. Aldo Grimaldi e le signore Alessandra e Isabella Grimaldi (collettivamente, i "**SOCI GRIMALDI**" e, unitamente ai SOCI PERMIRA, le "**PARTI SINDACATE**"), dall'altra parte, hanno stipulato un patto parasociale (il "**PATTO PARASOCIALE**") che regola i rapporti tra gli stessi in qualità di soci di BARLA, società direttamente controllante l'OFFERENTE.

La ripartizione del capitale sociale di BARLA (pari – alla data di costituzione di BARLA – ad Euro 12.500 rappresentato da n. 500 azioni del valore nominale di Euro 25 cadauna) tra i SOCI PERMIRA ed i SOCI GRIMALDI è avvenuta in forza della stipulazione, in data 5 ottobre 2004, tra ISERRY e ciascuno tra Permira Associati S.p.A., GRIMALDI HOLDING ed i signori Ferruccio Rossi, Federico Saruggia, Alessandra Grimaldi ed Isabella Grimaldi, di singoli contratti di compravendita (*share transfer agreements*), aventi ad oggetto le partecipazioni nel capitale sociale di BARLA spettanti a ciascuno di essi a fronte di un corrispettivo pari al valore nominale (Euro 25,00 per ciascuna azione). Come previsto dai citati *share transfer agreements*, i trasferimenti delle azioni di BARLA in favore dei singoli acquirenti hanno acquistato efficacia in

data 12 ottobre 2004, in conseguenza dell'avvenuto perfezionamento della compravendita da parte di VENTO delle azioni dell'EMITTENTE in forza del CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, cui l'efficacia di tali *share transfer agreements* era condizionata (cfr. successivi paragrafi b.1.6 e h.1.2).

Con il PATTO PARASOCIALE, le PARTI SINDACATE hanno assunto reciproci diritti ed obblighi volti, da un lato, a disciplinare i loro rapporti con riferimento all'OFFERTA ed alle successive operazioni finalizzate alla revoca delle azioni di GNV dalla quotazione; dall'altro lato, a regolare i reciproci rapporti quali azionisti di BARLA, nonché le modalità di amministrazione e di gestione di BARLA e delle controllate VENTO e GNV. Come ampiamente illustrato nel successivo paragrafo H.1, il PATTO PARASOCIALE contiene, tra l'altro, diverse previsioni inerenti la composizione degli organi sociali di BARLA e delle sue controllate e le maggioranze necessarie ai fini dell'adozione delle deliberazioni assembleari e consiliari di tali società aventi ad oggetto diverse materie nello stesso specificate (cfr. paragrafo H.1 e Appendice N.1).

Si precisa, inoltre, che ai fini dell'OFFERTA e come previsto nel PATTO PARASOCIALE, GRIMALDI HOLDING ha concesso a VENTO un finanziamento soci dell'importo di Euro 33.500.000,00 (il "**FINANZIAMENTO GRIMALDI HOLDING**") erogato in data 12 ottobre 2004 e da rimborsarsi al termine dell'OFFERTA e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Sull'importo in linea capitale concesso a titolo di finanziamento, matureranno interessi al tasso Euribor + 1%.

Ai sensi del PATTO PARASOCIALE, il rimborso del FINANZIAMENTO GRIMALDI HOLDING sarà effettuato mediante la concessione da parte dei SOCI GRIMALDI, Permira Associati S.p.A. ed ISERRY – in misura proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascuno nel capitale sociale di BARLA - di un finanziamento soci senza interessi e di pari importo a BARLA, la quale - a sua volta - verserà tale importo a VENTO a titolo di finanziamento soci senza interessi e/o in conto futuro aumento del capitale sociale di quest'ultima; inoltre, qualora, a seguito dell'OFFERTA, VENTO venga a detenere complessivamente più del 90% del capitale sociale di GNV, VENTO stessa promuoverà un'offerta pubblica residuale al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni di GNV (cfr. paragrafi A.3 e G.4); nel caso in cui, in relazione alla menzionata offerta pubblica residuale, VENTO non faccia ricorso ad un finanziamento bancario, le PARTI SINDACATE si sono impegnate a finanziare l'offerta pubblica di acquisto residuale mediante un finanziamento soci senza interessi da concedersi a BARLA, la quale - a sua volta - utilizzerà detto finanziamento soci per finanziare VENTO per i fini sopra detti (cfr. successivi paragrafi g.2.2 e H.1).

Nell'ambito del PATTO PARASOCIALE, le PARTI SINDACATE hanno, infine, convenuto di introdurre uno schema di incentivazione del *management* di GNV, sotto forma di *stock options* o del diverso strumento che sarà considerato più opportuno, collegato ai risultati dell'investimento nella stessa GNV che saranno, direttamente o indirettamente, conseguiti dalle PARTI SINDACATE in uscita.

Il PATTO PARASOCIALE è stato reso pubblico nelle forme previste dalla normativa vigente e l'estratto è allegato quale Appendice N.1 al presente DOCUMENTO D'OFFERTA.

Per una descrizione dettagliata delle disposizioni del PATTO PARASOCIALE e degli altri accordi in essere tra i VENDITORI e l'OFFERENTE e/o i soci dello stesso, si veda il successivo paragrafo H, nonché l'Appendice N.1.

Ad eccezione degli accordi descritti nel presente DOCUMENTO D'OFFERTA, non esistono ulteriori accordi tra i VENDITORI e l'OFFERENTE e/o i soci diretti e/o indiretti dello stesso, né sono stati tra questi pattuiti corrispettivi - anche in natura - che abbiano rilevanza nella determinazione del CORRISPETTIVO dell'OFFERTA.

A.8 PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE TRIMESTRALE DELL'EMITTENTE AL 30 SETTEMBRE 2004

Il Consiglio di Amministrazione di GNV è stato convocato per il 12 novembre 2004 al fine di deliberare in merito, tra l'altro, all'approvazione della relazione trimestrale di GNV relativa al trimestre chiuso al 30 settembre 2004. Detta relazione trimestrale, una volta approvata dal

Consiglio di Amministrazione di GNV, sarà messa a disposizione del pubblico con le stesse modalità del DOCUMENTO D'OFFERTA indicate nel successivo paragrafo M. Un avviso relativo all'avvenuta approvazione e messa a disposizione del pubblico di tale relazione sarà pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel successivo paragrafo M.

A.9 NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EMITTENTE

Il Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE, in carica alla data del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, è stato nominato dall'assemblea degli azionisti di GNV in data 28 aprile 2003, e la sua composizione attuale tiene conto dell'integrazione avvenuta con delibera consiliare di cooptazione del 12 ottobre 2004. Come meglio illustrato nel successivo paragrafo g.3.2, in conseguenza delle dimissioni rassegnate da altri tre amministratori successivamente alla cooptazione del 12 ottobre 2004, l'intero Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE è decaduto per effetto della clausola di *simul stabunt simul cadent* contenuta nello statuto sociale, pur rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

Peraltro, in previsione del mutamento della compagine sociale dell'EMITTENTE, in data 27 settembre 2004, il Consiglio di Amministrazione aveva già provveduto alla convocazione dell'assemblea degli azionisti di GNV per le date del 4 e 8 novembre 2004 (rispettivamente in prima ed in seconda convocazione), al fine di assumere le necessarie deliberazioni in merito alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un nuovo Collegio Sindacale dell'EMITTENTE in conformità alle disposizioni del PATTO PARASOCIALE (cfr. il successivo paragrafo g.3.2).

Un avviso relativo all'avvenuta nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un nuovo Collegio Sindacale dell'EMITTENTE da parte dell'assemblea degli azionisti dello stesso sarà pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel successivo paragrafo M e messo a disposizione del pubblico con le stesse modalità del DOCUMENTO D'OFFERTA indicate nel medesimo paragrafo M.

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

B.1 L'OFFERENTE

b.1.1. Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale

La denominazione dell'OFFERENTE è "Vento S.p.A.".

L'OFFERENTE è una società per azioni, con sede a Palermo, Calata Marinai d'Italia, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Palermo n. 04480490962, Repertorio Economico Amministrativo - REA n. 248937.

b.1.2 Costituzione e durata

VENTO è stata costituita in data 12 luglio 2004 in Milano con atto del dott. Gabriele Franco Maccarini, Notaio in Milano, repertorio n. 37261/12669.

Successivamente, in data 10 settembre 2004, l'assemblea straordinaria di VENTO ha deliberato il trasferimento della sede sociale da Milano, Piazza Castello 13, a Palermo, Calata Marinai d'Italia.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

b.1.3 Oggetto sociale

L'oggetto sociale di VENTO, ai sensi dell'art. 3 dello statuto della stessa, è il seguente:

"*La società ha per oggetto la realizzazione direttamente o indirettamente di iniziative armatoriali regolate dal Codice della Navigazione per il trasporto dei passeggeri, merci, rotabili e contenitori, ivi comprese l'attività di raccomandazione marittima, l'assunzione di agenzie e rappresentanze di compagnie marittime ed aeree italiane e straniere. L'attività marittima della società sarà svolta sia in Italia sia all'estero, con navi proprie, noleggiate o assunte in locazione finanziaria, e con utilizzo di ogni mezzo di movimentazione, sollevamento, nonché di contenitori propri o di terzi. L'attività è estesa anche al trasporto terrestre complementare a quello marittimo per facilitare il trasporto intermodale, per lo sviluppo del traffico da e per i porti del Mezzogiorno. La società può esercitare qualsiasi attività turistica, anche non collegata alle predette iniziative. La società potrà promuovere accordi con altri operatori al fine di poter realizzare in maniera più ampia gli obiettivi sopraelencati.*

Nell'ambito delle sue attività, la società può effettuare qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, ipotecaria, finanziaria e mobiliare, queste ultime due attività non nei confronti del pubblico, atta a raggiungere lo scopo sociale ivi compresa l'assunzione di beni in locazione finanziaria e può concedere garanzie reali e personali a terzi.

La società può inoltre assumere partecipazioni in altre società italiane ed estere aventi oggetto analogo od affine al proprio e può promuovere accordi con operatori italiani o di altri paesi al fine di poter realizzare in maniera più ampia gli obiettivi sopra elencati."

b.1.4 Legislazione di riferimento e foro competente

VENTO è stata costituita ed opera in conformità alla legge italiana.

Per qualunque controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

b.1.5 Capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, il capitale sociale sottoscritto e versato di VENTO ammonta ad Euro 120.000,00 ed è suddiviso in n. 119.999 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna e n. 1 azione fornita di diritti speciali denominata azione di classe "B", del valore nominale di Euro 1,00.

Con riferimento all'azione di classe "B" del capitale sociale di VENTO, si precisa che lo statuto sociale di detta società – adottato al fine di riflettere nello stesso le disposizioni del PATTO PARASOCIALE - attribuisce ai titolari di tale azione una serie di diritti amministrativi speciali; in particolare e come più ampiamente descritto nel successivo paragrafo H.1 e nell'Appendice N.1, i titolari delle azioni di classe "B" hanno il diritto di nominare un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società, mentre la presenza ed il voto favorevole di tali titolari sono necessari al fine dell'adozione di determinate deliberazioni assembleari e consiliari (cfr. paragrafo H.1 e Appendice N.1).

In data 27 settembre 2004, l'assemblea straordinaria dell'OFFERENTE ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte, entro il 31 dicembre 2004, il capitale sociale da nominali Euro 120.000,00 a nominali Euro 65.000.000,00, mediante emissione di n. 64.880.000 azioni ordinarie, che saranno offerte in opzione ai soli soci titolari di azioni ordinarie al prezzo complessivo di emissione di Euro 2,18 ciascuna, di cui Euro 1,00 di nominale ed Euro 1,18 di sovrapprezzo.

L'OFFERENTE non ha emesso azioni, né altri strumenti finanziari quotati presso alcun mercato regolamentato.

b.1.6 Principali azionisti

Alla data del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, il capitale sociale dell'OFFERENTE è interamente detenuto (ad eccezione di una azione di classe "B" di proprietà di GRIMALDI HOLDING acquistata da quest'ultima in data 8 ottobre 2004 ad un prezzo pari al valore nominale di Euro 1,00) dalla società di diritto lussemburghese denominata Barla S.à r.l. ("**BARLA**") costituita in data 14 luglio 2004 dal socio unico Iserry S.à r.l. ("**ISERRY**"), società di diritto lussemburghese costituita in pari data. Alla data di costituzione, il capitale sociale di BARLA era pari ad Euro 12.500 rappresentato da n. 500 azioni del valore nominale di Euro 25 cadauna.

La ripartizione del capitale sociale di BARLA tra gli attuali soci della stessa (come indicato nella tabella che segue) è avvenuta in forza della stipulazione, in data 5 ottobre 2004, tra ISERRY e ciascuno tra Permira Associati S.p.A., GRIMALDI HOLDING ed i signori Ferruccio Rossi, Federico Saruggia, Alessandra Grimaldi ed Isabella Grimaldi, di singoli contratti di compravendita (*share transfer agreements*), aventi ad oggetto le partecipazioni nel capitale sociale di BARLA spettanti a ciascuno di essi a fronte di un corrispettivo pari al valore nominale (Euro 25,00 per ciascuna azione). Come previsto dai citati *share transfer agreements*, i trasferimenti delle azioni di BARLA in favore dei singoli acquirenti hanno acquistato efficacia in data 12 ottobre 2004, in conseguenza dell'avvenuto perfezionamento della compravendita da parte di VENTO delle azioni dell'EMITTENTE in forza del CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, cui l'efficacia di tali *share transfer agreements* era condizionata (cfr. paragrafi A.7 e H.1).

Successivamente, in data 13 ottobre 2004, l'assemblea dei soci di BARLA ha deliberato un aumento di capitale a pagamento per complessivi Euro 1.500.000, mediante emissione di n. 59.500 nuove azioni sottoscritte ed integralmente liberate dai soci di BARLA, a parità di condizioni, contestualmente a detta delibera.

A seguito delle operazioni sopra descritte, alla data del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, il capitale sociale di BARLA è detenuto come indicato nella tabella che segue:

Nominativo del socio	n.° di azioni possedute	% sul totale del capitale sociale
Iserry Lux S.àr.l.	47.793	79,66
Grimaldi Holding S.p.A.	10.200	17
Alessandra Grimaldi	1.200	2
Isabella Grimaldi	600	1
Permira Associati S.p.A.	205	0,34
Ferruccio Rossi	1	0,002
Federico Saruggia	1	0,002
Totale	**60.000**	**100**

Ad eccezione del menzionato aumento di capitale, dalla data di costituzione alla data del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, non sono state effettuate altre operazioni straordinarie sul capitale sociale di BARLA.

I rapporti fra Permira Associati S.p.A., ISERRY, il dott. Federico Saruggia e il dott. Ferruccio Rossi, da una parte, e GRIMALDI HOLDING, il dott. Aldo Grimaldi e le signore Alessandra e Isabella Grimaldi, dall'altra parte, sono regolati dalle disposizioni del Patto Parasociale sottoscritto tra le stesse parti in data 12 ottobre 2004 (il "**PATTO PARASOCIALE**"), il cui estratto è allegato al presente DOCUMENTO D'OFFERTA quale Appendice N.1 e che è stato regolarmente pubblicato nei termini di legge (cfr. successivo paragrafo H.1).

Con riferimento alla compagine azionaria di ISERRY si precisa che circa il 98% del capitale sociale della stessa è detenuto da Permira Europe III GP Ltd., società di Guernsey, il cui capitale sociale è – a sua volta - interamente detenuto da Permira Holdings Ltd., società anch'essa di Guernsey ("**PERMIRA HOLDINGS**").

Permira Holdings è indirettamente posseduta per la totalità del suo capitale sociale da una pluralità di persone fisiche di diversa nazionalità nessuna delle quali esercita singolarmente il controllo su detta società ai sensi dell'art. 93 del TESTO UNICO.

Si precisa, inoltre, che Permira Europe III GP Ltd. detiene la partecipazione di controllo in ISERRY, in qualità di "*General Partner*"di Permira Europe III GP LP, una *limited partnership* costituita ai sensi delle leggi di Guernsey. Quest'ultima è - a sua volta - il "*General Partner*" di alcune *limited partnerships* che compongono il fondo Permira Europe III e che raccolgono capitali di rischio principalmente di investitori istituzionali di diverse giurisdizioni, i quali partecipano al fondo (ovvero alle suddette *limited partnerships* costituenti il fondo) in qualità di "*Limited Partners*", sprovvisti pertanto di qualsiasi potere gestorio o di interferenza nella gestione.

Qui di seguito è illustrata graficamente la catena di controllo di VENTO.

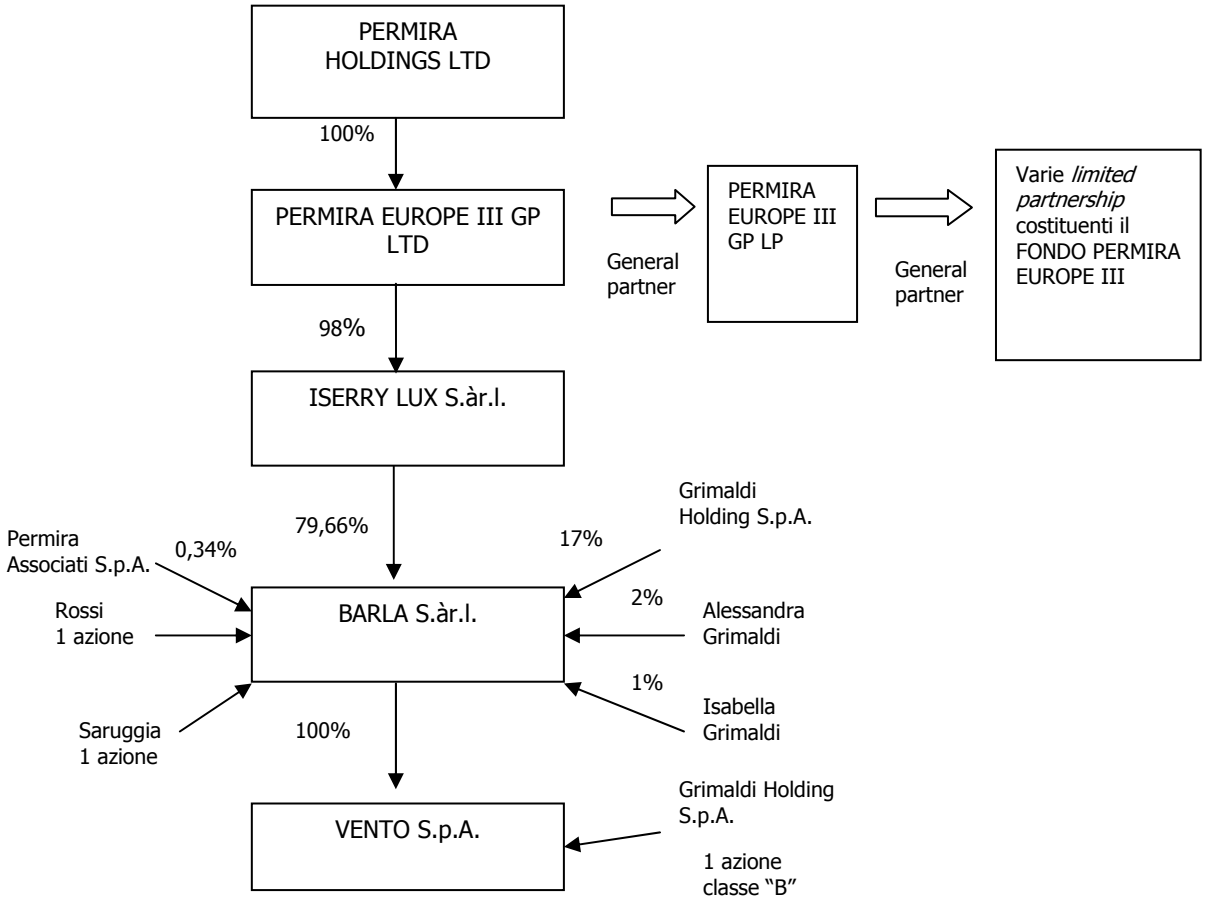

Alla luce di quanto precede, PERMIRA HOLDINGS esercita individualmente ed indirettamente il controllo di diritto sia di VENTO, sia conseguentemente, dell'EMITTENTE, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, punto 1), del codice civile.

BARLA ed ISERRY sono veicoli societari costituiti ai fini dell'operazione di acquisto della partecipazione di maggioranza nel capitale dell'EMITTENTE di cui al CONTRATTO DI COMPRAVENDITA (cfr. paragrafi A.7 e H.1) e, pertanto, dalla data di costituzione di entrambe (14 luglio 2004) ad oggi, le stesse hanno svolto solo attività finalizzate all'acquisto da parte di VENTO della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale dell'EMITTENTE ed alla promozione dell'OFFERTA.

Si precisa, infine, che Permira Associati S.p.A., è una società italiana che svolge attività di assistenza in materia di investimenti, il cui capitale è indirettamente posseduto (tramite Consulenza & Innovazione S.r.l., che detiene l'intero capitale sociale di Permira Associati S.p.A.) da diverse persone fisiche, nessuna delle quali esercita individualmente il controllo sulla stessa ai sensi dell'art. 93 del TESTO UNICO. Il dott. Ferruccio Rossi è un dipendente di tale società, mentre il dott. Federico Saruggia è dipendente di Consulenza & Innovazione S.r.l.. Tali persone fisiche hanno assunto una partecipazione minima nel capitale sociale di BARLA (pari ad un'azione) al fine di assicurare in capo ai SOCI PERMIRA – ai sensi dell'applicabile normativa lussemburghese – la maggioranza necessaria per adottare le delibere di assemblea straordinaria della stessa.

b.1.7 Organi sociali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 19.1 dello statuto sociale, l'OFFERENTE è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione dell'OFFERENTE, in carica alla data di pubblicazione del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, è stato nominato dall'assemblea degli azionisti in data 27 settembre 2004, ed integrato, a seguito di dimissioni di due amministratori ed in conformità alle disposizioni del PATTO PARASOCIALE, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2004. Il mandato scadrà all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'OFFERENTE sono indicati nella tabella che segue:

Nominativo	**Carica**	**Luogo e data di nascita**
Aldo Grimaldi	Presidente	Solofra (AV), 30 luglio 1924
Alessandra Grimaldi	Amministratore	Genova, 1 gennaio 1959
Paolo Colonna	Amministratore	Torino, 23 maggio 1948
Gianluca Andena	Amministratore	Parma, 11 ottobre 1958
Ferruccio Rossi	Amministratore	La Spezia, 24 febbraio 1972

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede sociale dell'OFFERENTE. Attualmente non esiste un Comitato Esecutivo.

Si veda anche, in argomento, il successivo paragrafo H.1.

COLLEGIO SINDACALE

I membri del Collegio Sindacale dell'OFFERENTE, nominati con atto costitutivo della società in data 12 luglio 2004 ed il cui mandato scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, sono indicati nella tabella che segue:

Nominativo	**Carica**	**Luogo e data di nascita**
Guido Arie Petraroli	Presidente	Milano, 25 giugno 1962
Carlo Cortinovis	Sindaco effettivo	Lissone (MI), 13 dicembre 1964
Alvise Weisz	Sindaco effettivo	Vittorio Veneto (TV), 12 febbraio 1959
Antonello Bonuglia	Sindaco supplente	Roma, 8 marzo 1966
Giulio Salvi	Sindaco supplente	Milano, 3 maggio 1963

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica a Milano, Via Privata Maria Teresa n. 11.

b.1.8 Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all'OFFERENTE

Come precedentemente illustrato nelle Premesse, in data 12 ottobre 2004 l'OFFERENTE ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale dell'EMITTENTE. L'OFFERENTE non detiene altre partecipazioni sociali.

b.1.9 Attività

VENTO è stata costituita in data 12 luglio 2004 ed ha svolto solo attività finalizzate all'acquisto della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale dell'EMITTENTE ed alla promozione dell'OFFERTA.

b.1.10 Situazione patrimoniale e conto economico

Considerato che l'OFFERENTE è una società di recente costituzione, lo stesso non ha ancora redatto alcun bilancio di esercizio.

Alla data del 12 ottobre 2004, la situazione patrimoniale di VENTO può essere sintetizzata come di seguito indicato:

SITUAZIONE PATRIMONIALE PRO FORMA DI VENTO AL 12 OTTOBRE 2004

(Importi in Euro migliaia)			
	Attivo	**Passivo e Netto**	
Partecipazione in GNV (70,89%)	133.628,3	120,0	Capitale Sociale
Bolli e commissioni di acquisto	96,7	-69,5	Utile(Perdita) dell'esercizio
Costi accessori alla partecipazione	6.090,0	141.438,4	Versamenti Soci in conto futuro aumento di capitale
Immobilizzazioni immateriali	5,1	**141.488,9**	**Patrimonio Netto**
Crediti	1.232,6	7.308,0	Debiti per fatture da ricevere
		33.500,0	Debiti verso Soci
Disponibilità liquide	41.327,5	83,4	Debiti
	182.380.3	**182.380.3**	

b.1.11 Andamento recente e prospettive

Fatto salvo l'acquisto della partecipazione di maggioranza nel capitale di GNV, dalla data della sua costituzione a quella del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, nella sfera dell'OFFERENTE non si sono verificati fatti di rilievo suscettibili di incidere sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'OFFERENTE stesso.

B.2 L'EMITTENTE

b.2.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale

La denominazione sociale dell'EMITTENTE è "Grandi Navi Veloci S.p.A.".

L' EMITTENTE è una società per azioni con sede a Palermo, Calata Marinai d'Italia, iscritta al Reg. Soc. Tribunale di Palermo al n. 39767 vol. 322/117, codice fiscale e partita IVA n. 04030570826.

Le azioni ordinarie dell'EMITTENTE sono quotate unicamente in Italia, sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da BORSA ITALIANA.

b.2.2 Capitale sociale

Il capitale sociale dell'EMITTENTE, sottoscritto e versato, è pari a Euro 65.000.000 suddiviso in n. 65.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna.

Non sono state emesse altre categorie di azioni né strumenti finanziari diversi dalle azioni.

b.2.3 Principali azionisti dell'EMITTENTE

Sulla base delle comunicazioni diffuse ai sensi dell'art. 120, comma 2 del TESTO UNICO e della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I del REGOLAMENTO CONSOB, alla data del presente DOCUMENTO D'OFFERTA solo VENTO risulta possedere una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale dell'EMITTENTE, pari a circa il 70,89% dello stesso.

b.2.4 Organi sociali dell'EMITTENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, l'EMITTENTE è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

Il Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE, in carica alla data di pubblicazione del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, è stato nominato dall'assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2003, e la sua composizione attuale tiene conto dell'integrazione avvenuta con delibera consiliare di cooptazione del 12 ottobre 2004.

Come meglio illustrato nel successivo paragrafo g.3.2, si precisa peraltro che – in conseguenza delle dimissioni rassegnate da altri tre amministratori successivamente alla cooptazione – l'intero Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE è decaduto per effetto della clausola di *simul stabunt simul cadent* contenuta nello statuto sociale, pur rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

Peraltro, in previsione del mutamento della compagine sociale dell'EMITTENTE, in data 27 settembre 2004, il Consiglio di Amministrazione di GNV aveva già provveduto alla convocazione dell'assemblea degli azionisti per le date del 4 e 8 novembre 2004 (rispettivamente in prima ed in seconda convocazione), al fine di assumere le necessarie deliberazioni in merito alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione (e di un nuovo Collegio Sindacale) dell'EMITTENTE in conformità alle disposizioni del PATTO PARASOCIALE (cfr. il successivo paragrafo g.3.2).

I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE sono indicati nella tabella che segue:

Nominativo	Carica	Luogo e data di nascita
Aldo Grimaldi	Presidente	Solofra (AV), 30 luglio 1922
Umberto Nicodano	Amministratore	Milano, 2 aprile 1952
Marco Arato	Amministratore	Genova, 13 luglio 1955
Giovanni Grimaldi	Amministratore	Caracas (Venezuela), 26 giugno 1951
Stefano Zara	Amministratore	Genova, 11 dicembre 1937
Fulvio Rosina	Amministratore	Genova, 29 dicembre 1931
Guido Alpa	Amministratore	Ovada (AL), 26 novembre 1947

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede sociale dell'EMITTENTE. Attualmente non esiste un Comitato Esecutivo.

COLLEGIO SINDACALE

I membri del Collegio Sindacale dell'EMITTENTE, nominati dall'assemblea ordinaria tenutasi in data 26 aprile 2004 ed il cui mandato scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, sono indicati nella tabella che segue:

Nominativo	Carica	Luogo e data di nascita
Nicola Coccia	Presidente	Napoli, 13 luglio 1947
Maurizio Bregante	Sindaco effettivo	Genova, 5 febbraio 1956
Barbara Tadolini	Sindaco effettivo	Milano, 20 marzo 1960
Agostino Morlino	Sindaco supplente	Napoli, 23 febbraio 1965
Giacomo Sacchi Nemorus	Sindaco supplente	Milano, 21 aprile 1963

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede sociale dell'EMITTENTE.

Si precisa, peraltro, che l'assemblea degli azionisti di GNV convocata per le date del 4 e 8 novembre 2004 (rispettivamente in prima ed in seconda convocazione) delibererà in merito alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale dell'EMITTENTE (oltre che di un nuovo Consiglio di Amministrazione), in conformità alle disposizioni del PATTO PARASOCIALE (cfr. paragrafi g.3.2 e H.1).

b.2.5 Attività dell'EMITTENTE

L'EMITTENTE è una delle principali compagnie italiane di navigazione operante nel settore del cabotaggio inteso come trasporto via mare di veicoli commerciali e passeggeri (con e senza auto al seguito) su linee nazionali ed intraeuropee.

Costituita nel 1992 nell'ambito del Gruppo Grimaldi perseguendo la strategia di introdurre nel Mediterraneo navi di nuova concezione, che potessero combinare le esigenze di trasporto veloce di passeggeri, auto e merci con il *comfort* e il lusso di una nave da crociera, GNV opera nel settore delle medie–lunghe percorrenze nel Mediterraneo Occidentale con una flotta di dieci navi.

L'attività di cabotaggio svolta dall'EMITTENTE si articola in:

Traffico Passeggeri

GNV offre il servizio trasporto passeggeri con i *cruise ferry* Majestic, Splendid, Fantastic, Victory, Excellent, Excelsior, La Superba e La Suprema. La tipologia di passeggeri a cui GNV si rivolge maggiormente è rappresentata dalle famiglie con auto al seguito. Il traffico passeggeri tende a concentrarsi nei mesi estivi, mentre nel periodo di bassa-media stagione i ricavi di GNV provengono principalmente da gruppi turistici organizzati.

Traffico Commerciale

GNV offre ai grandi gruppi industriali (quali, a mero titolo esemplificativo, Fiat, Galbani, Heinz), agli autotrasportatori, agli operatori intermodali, ai padroncini ed ai piccoli autotrasportatori il servizio del trasporto di veicoli commerciali. A differenza del traffico passeggeri, i ricavi relativi al traffico commerciale sono caratterizzati da un andamento tendenzialmente costante nel corso dell'anno, ad eccezione di una flessione nel mese di agosto.

Il grafico successivo mostra la ripartizione del fatturato dell'EMITTENTE al 30 giugno 2004 per categorie di attività:

RICAVI PER CATEGORIA DI ATTIVITA'

(Importi in Euro migliaia)				
	1.1.2004 - 30.6.2004	**1.1.2003 - 30.6.2003**	**Variazione %**	**2003**
Ricavi passeggeri cabotaggio	27.833	26.021	+7,0	86.808
Ricavi crociere	1.211	1.963	-38,3	3.753
Ricavi auto e mezzi al seguito	10.946	10.096	+8,4	37.670
Ricavi carico cabotaggio	40.557	33.725	+20,3	68.535
Ricavi contenitori	2.150	2.796	-23,1	5.171
Ricavi per servizi di bordo	4.298	3.927	+9,4	12.310
Altri ricavi	728	125	+482,4	757
Totale	**87.723**	**78.653**	**+11,5**	**215.004**

b.2.7 Situazione patrimoniale e conto economico

Nel presente DOCUMENTO D'OFFERTA sono fornite le informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici derivati dal bilancio dell'EMITTENTE al 31 dicembre 2003 e dalle situazioni semestrali dell'EMITTENTE al 30 giugno 2004 ed al 30 giugno 2003, come approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Sono state, invece, omesse le informazioni relative ad esercizi precedenti in quanto il confronto dei dati forniti con tali informazioni non sarebbe stato significativo; infatti, solo nel corso degli esercizi 2002 e 2003 l'attività dell'EMITTENTE è stata ampliata a seguito dell'entrata in esercizio, rispettivamente, delle navi ammiraglie M/N Superba e M/N Suprema, ed in conseguenza dell'apertura della nuova linea Civitavecchia/Palermo avviata nell'ottobre 2003.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati di sintesi di stato patrimoniale e conto economico dell'EMITTENTE al 30 giugno 2004, come approvati dal Consiglio di Amministrazione dello stesso in data 13 settembre 2004, confrontati con i corrispondenti dati di sintesi al 30 giugno 2003 ed al 31 dicembre 2003.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO			
(Importi in Euro)	**I Semestre 2004**	**I Semestre 2003**	**Esercizio 2003**
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni immateriali	2.231.090	2.494.925	2.231.403
Immobilizzazioni materiali	512.403.728	543.845.326	526.210.145
Immobilizzazioni finanziarie			
Partecipazioni	*9.601.259*	*9.601.259*	*9.601.259*
Crediti verso altri	*55.054*	*61.765*	*54.130*
Altri titoli	*11.196.240*	*14.202.840*	*11.196.240*
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**535.487.371**	**570.206.115**	**549.293.177**
CAPITALE DI ESERCIZIO			
Rimanenze	1.575.172	1.512.481	1.466.954
Crediti verso clienti	45.216.389	42.433.006	38.229.144
Altre attività	36.489.730	33.736.267	28.351.886
Attività finanz. che non costituiscono immobilizzaz.	10.993.220	8.405.250	9.635.780
Debiti verso fornitori	(71.795.255)	(100.133.591)	(91.384.278)
Altre passività	(56.795.282)	(54.017.190)	(22.511.834)
Fondi per rischi ed oneri	(4.298.084)	(2.830.302)	(3.867.095)
TOTALE CAPITALE D'ESERCIZIO	**(38.614.110)**	**(70.894.079)**	**(40.079.443)**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**(2.995.793)**	**(2.168.948)**	**(2.464.099)**
CAPITALE INVESTITO NETTO	**493.877.468**	**497.143.088**	**506.749.635**
CAPITALE PROPRIO			
Capitale sociale	65.000.000	65.000.000	65.000.000
Riserve	57.926.203	54.974.196	56.204.726
Utile portato a nuovo	27.146.720	25.134.101	23.903.570
Utile d'esercizio	(12.821.774)	(17.709.032)	7.111.913
TOTALE CAPITALE PROPRIO	**137.251.149**	**127.399.265**	**152.220.209**
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO			
Disponibilità liquide	(17.739.245)	(26.464.243)	(26.429.679)
Obbligazioni	93.000.000	100.000.000	97.000.000
Debiti verso banche a breve termine	29.763.882	26.304.435	29.590.845
Debiti verso banche a medio e lungo termine	251.601.682	269.903.631	254.368.260
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZ. NETTO	**356.626.319**	**369.743.823**	**354.529.426**
FONTI DI FINANZIAMENTO	**493.877.468**	**497.143.088**	**506.749.635**

Dalla situazione patrimoniale sopra rappresentata si evidenzia la riduzione dell'indebitamento a medio/lungo termine rispetto al 31 dicembre 2003, determinata in particolare dal riacquisto di obbligazioni per un valore di 4 milioni di Euro (7 milioni di Euro se confrontati con il 30 giugno 2003), dal rimborso delle rate in scadenza dei finanziamenti in essere per 14,8 milioni di Euro (30,3 milioni di Euro se confrontati con i dati al 30 giugno 2003), dall'erogazione di un'ulteriore *tranche* di finanziamento per la M/N Superba per circa 6,6 milioni di Euro e della seconda *tranche* di 5,4 milioni di Euro relativa alla M/N Suprema.

Al 30 giugno 2004, l'EMITTENTE evidenzia disponibilità liquide per 17,7 milioni di Euro oltre che titoli in portafoglio per 11,2 milioni di Euro. La contrazione delle disponibilità liquide rispetto al 31 dicembre 2003 è determinata principalmente dai pagamenti effettuati a favore dei Nuovi Cantieri Apuania per la costruzione delle due motonavi Suprema e Superba ed alla decisione dell'EMITTENTE di rimborsare anticipatamente parte del prestito obbligazionario in essere per 4 milioni di Euro.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(Importi in Euro)	**I Semestre 2004**	**I Semestre 2003**	**2003**
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	87.722.648	78.652.579	215.004.128
Increm. di immobilizzazioni per lavori interni	0	373.495	371.495
Altri ricavi e proventi:			
a) contributi Legge 234/89	*0*	*125.589*	*125.589*
b) altri	8.968.520	*4.372.089*	*8.617.704*
VALORE DELLA PRODUZIONE	**96.691.168**	**83.523.752**	**224.120.916**
Per materie prime,sussidiarie,di consumo e merci	(20.591.220)	(18.535.691)	(39.520.609)
Per servizi	(34.450.313)	(30.067.835)	(69.621.117)
Per godimento beni di terzi	(4.557.089)	(4.676.642)	(8.875.091)
Variazioni delle rimanenze di materie prime	108.217	(240.781)	(286.308)
Oneri diversi di gestione	(253.509)	(245.802)	(452.251)
VALORE AGGIUNTO	**36.947.254**	**29.757.001**	**105.365.540**
Costi per il personale	(26.312.525)	(22.230.474)	(48.520.874)
MARGINE OPERATIVO LORDO	**10.634.729**	**7.526.527**	**56.844.666**
Ammortamenti e svalutazioni	(19.186.328)	(15.652.096)	(34.304.008)
Accantonamenti per rischi	(160.000)	(100.000)	(689.200)
Accantonamento Fondo Manutenzioni Cicliche delle navi	(1.042.909)	(565.500)	(1.240.744)
RISULTATO OPERATIVO	**(9.754.508)**	**(8.791.069)**	**20.610.714**
Proventi e oneri finanziari netti	(8.478.740)	(8.074.531)	(16.534.549)
Rivalutazioni / (Svalutazioni) di titoli iscritti nell'attivo circolante	2.146.480	(797.388)	427.430
Proventi ed oneri straordinari	3.264.994	(46.044)	1.392.318
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**(12.821.774)**	**(17.709.032)**	**5.895.913**
Imposte	0	0	1.216.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**(12.821.774)**	**(17.709.032)**	**7.111.913**

I ricavi conseguiti nel primo semestre 2004, pari a 87,7 milioni di Euro, sono aumentati dell'11,53% rispetto al primo semestre 2003. L'incremento dei volumi di vendita, realizzatosi sia nel trasporto di passeggeri (+15,8%), sia di merci (+22%), è da attribuirsi, da un lato, all'entrata in esercizio della M/N Suprema e, dall'altro, all'apertura della nuova linea Civitavecchia/Palermo avviata nell'ottobre 2003, oltre che alla particolare attenzione prestata da GNV nella ottimizzazione degli orari di partenza.

Il Margine Operativo Lordo è aumentato del 41,3% rispetto al primo semestre 2003, superando 10,6 milioni di Euro (con un'incidenza del 12,12% sui ricavi della gestione caratteristica): tale dinamica è stata influenzata dall'assenso definitivo alla Legge 326/03 da parte dell'Unione Europea che ha di fatto esteso gli sgravi contributivi concessi alle navi adibite al trasporto internazionale (iscritte nel Secondo Registro) anche alle navi che effettuano il cabotaggio nazionale con viaggi di percorrenza superiore alle 100 miglia nautiche. L'effetto degli sgravi contributivi sul Conto Economico al 30 giugno 2004 è stato di 5,6 milioni di Euro. L'andamento dei costi operativi è stato caratterizzato dalla crescita (+9,1%) dei consumi di materie prime (bunker, lubrificanti, acqua e forniture di bordo) determinata dall'entrata in funzione per l'intero semestre della M/N Suprema e dei costi per servizi (+14,7%), connessi questi ultimi ai lavori di bacino effettuati sulle M/N Fantastic e Victory ed alle spese di riparazione dei danni subiti per cattivo tempo sulle M/N Superba e Fantastic.

L'aumento dei costi operativi risente, inoltre, dei costi di gestione incrementali della linea Civitavecchia/Palermo per l'intero semestre.

Il risultato operativo semestrale presenta un valore negativo per 9,8 milioni di Euro contro una perdita operativa di 8,8 milioni di Euro al 30 giugno 2003 per effetto principalmente dei maggiori ammortamenti della flotta determinati dall'entrata in esercizio della M/N Suprema.

Il risultato economico ante imposte è in perdita per 12,8 milioni di Euro con un miglioramento di 4,9 milioni di Euro rispetto al semestre 2003. Tale dinamica è da attribuirsi, oltre che al positivo effetto degli sgravi contributivi di cui si è accennato in precedenza, a proventi straordinari che, per circa 3,1 milioni di Euro, derivano dall'introduzione del D.Lgs n. 6/2003: tale normativa ha infatti richiesto, a partire dall'esercizio 2004, l'eliminazione dai bilanci societari delle interferenze fiscali costituite, nel caso di GNV, da ammortamenti eccedenti ed anticipati calcolati in anni precedenti su alcune delle navi della flotta. Il ripristino del valore delle azioni proprie alla data del 30 giugno 2004 ha inoltre determinato una rivalutazione di 2,1 milioni di Euro.

Nella tabella che segue sono riportati i dati di sintesi del rendiconto finanziario dell'EMITTENTE al 30 giugno 2004, come approvati dal Consiglio di Amministrazione dello stesso in data 13 settembre 2004, confrontati con i corrispondenti dati di sintesi al 30 giugno 2003 ed al 31 dicembre 2003.

RENDICONTO FINANZIARIO

(Importi in Euro/000)	I Semestre 2004	I Semestre 2003	Esercizio 2003
Disponibilità (indebitamento) monetario netto iniziale	**26.361**	**13.078**	**13.078**
Flusso monetario da attività di esercizio			
Risultato dell'esercizio	(12.822)	(17.709)	7.112
Ammortamenti	18.176	15.601	33.999
Svalutazione azioni proprie	(2.146)	797	(428)
Variazione netta dai fondi per rischi ed oneri	431		1.080
Storno fondi amm.to per eliminazione interferenza fiscale	(3.059)	44	
Accertamento Imposte differite attive			(3.696)
Variazione netta TFR	532	121	416
Variazione nei crediti del circolante	(12.797)	(15.452)	(4.367)
Incasso contributi artt. 9 c I I L. 234/89	3.234	3.453	6.469
Variazione delle rimanenze	(108)	241	286
Variazione dei debiti e degli anticipi da agenzie	35.496	44.094	1.518
Acquisto azioni proprie	(178)	(281)	(286)
Variazione di altre voci del capitale circolante	(3.266)	(3.248)	1.435
	23.493	27.661	43.538
Flusso monetario da (per) attività d'investimento			
Investimenti/disinvestimenti in:			
- immobilizzazioni immateriali e materiali	(1.310)	(116.726)	(117.226)
- immobilizzazioni finanziarie	(1)	0	
	(1.311)	(116.726)	(117.226)
Flusso monetario da (per) attività di finanziamento			
Accensione ed accollo di mutui	11.994	81.729	81.729
Rimborsi di mutui	(14.760)	(11.350)	(20.526)
Incasso titoli e crediti immobilizzati		3.007	6.021
Emissione/Rimborso del prestito obbligazionario	(4.000)		(3.000)
Dividendi pagati agli azionisti	(1.180)	(1.183)	(1.183)
Variazione netta nei debiti nei confronti di fornitori di impianti	(23.101)	27.108	23.930
	(31.047)	99.311	86.971
Flusso monetario generato nel periodo	**(8.865)**	**10.246**	**13.283**
Disponibilità (indebitamento) monetario netto finale	**17.496**	**23.324**	**26.361**

b.2.8 Andamento recente e prospettive

L'andamento del primo semestre 2004 ha confermato le previsioni formulate in sede di bilancio 2003. Al riguardo si evidenzia che le caratteristiche del settore in cui opera GNV comportano una significativa stagionalità dei ricavi derivanti dal trasporto di passeggeri ed auto, concentrati nel terzo trimestre dell'anno. Poiché a tale dinamica dei ricavi si contrappone una struttura di costi caratterizzata da componenti prevalentemente fisse, il risultato d'esercizio si realizza tipicamente nel secondo semestre dell'anno.

Per l'intero esercizio 2004 si prevede un andamento dei volumi in crescita sia per quanto riguarda i passeggeri trasportati, sia relativamente al *business* merci. Tale dinamica dei volumi verrà tuttavia rallentata in termini di ricavi per effetto delle politiche promozionali (*advanced booking*, incentivi per famiglie e residenti sulle rotte per Palermo, promozione di gruppi sulla linea Genova/Barcellona) introdotte per contrastare la concorrenza.

La stagione turistica estiva 2004 è poi stata particolarmente penalizzante per i trasporti da e per la Sardegna: recenti rilevazioni di mercato indicano una riduzione complessiva del trasporto passeggeri, che con particolare riguardo alle linee esercite da GNV è pari a circa il 10% rispetto alla rilevazione per il medesimo periodo 2003.

Per quanto concerne il settore merci, il differente impiego delle navi di proprietà avvenuto nel corso del 2004 rispetto al 2003, determinerà una perdita in volume stimata in circa il 25% sulla rotta Livorno/Palermo.

Con riferimento ai costi occorre inoltre evidenziare che, dal giugno 2004, l'andamento del prezzo del bunker ha registrato un costante forte incremento (oltre il 15%): ciò ha reso necessaria l'applicazione, dal 1° settembre 2004 sulle linee nazionali e, dal 6 settembre 2004 anche su quelle internazionali, di un "bunker surcharge" supplementare sulle tariffe applicate. Se tale dinamica dovesse continuare anche nei prossimi mesi si ritiene possibile un'erosione del Margine Operativo difficilmente compensabile con altre misure di contenimento di costi.

Il risultato netto di fine esercizio, previsto in crescita rispetto al 31 dicembre 2003, beneficia anche dell'assenso definitivo alla Legge 326/03 da parte dell'Unione Europea, che consente a GNV, a partire dal 2004, di beneficiare dell'esenzione IRAP per la maggior parte dei propri redditi e di assoggettare ad IRES il 20% dell'utile lordo.

Per effetto degli investimenti effettuati negli ultimi esercizi, GNV dispone inoltre di rilevanti perdite fiscali riportabili a nuovo ed utilizzabili entro il 2007 ai sensi della Legge 383/2001 ("Tremonti Bis").

Nonostante il calo dei flussi turistici verso la Sardegna riscontrato nella stagione estiva, il completamento del piano di investimenti sulla flotta avvenuto nell'anno 2003 ed il risparmio sugli oneri contributivi del personale marittimo reso possibile dall'introduzione della Legge 326/03, consentono di prevedere per fine esercizio 2004 una crescita del *cash flow* ed un conseguente miglioramento della posizione finanziaria netta dell'EMITTENTE rispetto all'esercizio precedente.

B.3 INTERMEDIARI

b.3.1 Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo

L'intermediario incaricato dall'OFFERENTE di coordinare la raccolta delle adesioni alla presente OFFERTA tramite sottoscrizione e consegna della scheda di adesione (la "**SCHEDA DI ADESIONE**") è Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. (di seguito l'"**INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI**"), con sede in Milano, Piazza P. Ferrari n. 6.

I seguenti intermediari (gli "**INTERMEDIARI INCARICATI**") sono stati incaricati della raccolta delle adesioni delle AZIONI conferite dagli aderenti o, per conto di questi, dagli INTERMEDIARI DEPOSITARI, come descritto al paragrafo C.4:

BANCA AKROS S.p.A. – Gruppo Banca Popolare di Milano

BANCA ALETTI & C. S.p.A. – Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara

Banca Caboto S.p.A.

Banca IMI S.p.A. - Gruppo San Paolo IMI

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano

CITIBANK N.A.

EUROMOBILIARE S.I.M. S.p.A.

MCC S.p.A. – Capitalia Gruppo Bancario

MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

RASFIN SIM S.p.A.

UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.

Le SCHEDE DI ADESIONE potranno pervenire agli INTERMEDIARI INCARICATI anche per il tramite degli INTERMEDIARI DEPOSITARI (come definiti al paragrafo C.4.). Gli INTERMEDIARI INCARICATI raccoglieranno le SCHEDE DI ADESIONE, terranno in deposito le AZIONI (come precisato al paragrafo C.4), verificheranno la regolarità e conformità delle SCHEDE DI ADESIONE e delle AZIONI e provvederanno al pagamento del CORRISPETTIVO, secondo quanto indicato nel DOCUMENTO D'OFFERTA (cfr. paragrafo F.2).

Gli INTERMEDIARI INCARICATI trasferiranno le AZIONI, per il tramite dell'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI, su un conto deposito titoli dell'OFFERENTE acceso presso Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**MEDIOBANCA**").

b.3.2 Indicazione della circostanza che presso gli INTERMEDIARI INCARICATI sono disponibili il DOCUMENTO D'OFFERTA e, per la consultazione, i documenti indicati nel paragrafo O

Presso gli INTERMEDIARI INCARICATI sono messi a disposizione del pubblico il DOCUMENTO D'OFFERTA e la relativa SCHEDA DI ADESIONE, nonché, per la consultazione, l'ulteriore documentazione indicata al successivo paragrafo O.

C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI ADESIONE.

C.1 CATEGORIA E QUANTITÀ DELLE AZIONI

L'OFFERTA é relativa a massime n. 13.503.705 AZIONI del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, pari a circa il 20,77% del capitale sociale dell'EMITTENTE.

Le AZIONI rappresentano la totalità delle azioni di GNV attualmente in circolazione con l'esclusione di quelle detenute dall'OFFERENTE e dall'EMITTENTE alla data del DOCUMENTO D'OFFERTA.

Le AZIONI portate in adesione all'OFFERTA dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura – reali, obbligatori e personali - oltre che liberamente trasferibili, e dovranno avere godimento regolare.

Il controvalore massimo complessivo dell'OFFERTA, calcolato sulla totalità delle AZIONI oggetto della stessa, è pari ad Euro 33.825.430,65 (l'"**ESBORSO MASSIMO**"), come indicato al successivo paragrafo E.1. Dal computo dell'ESBORSO MASSIMO è escluso quanto eventualmente sarà dovuto dall'OFFERENTE agli aderenti all'OFFERTA a titolo di CONGUAGLIO (cfr. paragrafi A.6 e E.5).

C.2 PERCENTUALE RAPPRESENTATA DALLE AZIONI RISPETTO ALL'INTERO CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE E RISPETTO AL CAPITALE COSTITUITO DA AZIONI DELLA MEDESIMA CATEGORIA

La presente OFFERTA è un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria e totalitaria ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TESTO UNICO ed ha pertanto ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'EMITTENTE emesse alla data di pubblicazione del presente DOCUMENTO D'OFFERTA con esclusione di quelle detenute dall'OFFERENTE e dall'EMITTENTE alla medesima data. Le AZIONI oggetto dell'OFFERTA rappresentano circa il 20,77% del capitale sociale dell'EMITTENTE, il quale è composto unicamente da azioni ordinarie.

L'EMITTENTE non ha emesso obbligazioni convertibili. L'OFFERTA non ha, pertanto, ad oggetto obbligazioni convertibili, né strumenti finanziari diversi dalle AZIONI.

C.3 AUTORIZZAZIONI CUI È SOGGETTA L'OPERAZIONE E RELATIVI ESTREMI

La presente OFFERTA non è condizionata all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Si precisa, peraltro, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, nella seduta del 26 agosto 2004, di non procedere all'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione al proposto acquisto da parte dell'OFFERENTE della partecipazione di controllo nel capitale sociale dell'EMITTENTE, in quanto tale operazione non dà luogo a costituzione o rafforzamento di posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

C.4 MODALITÀ E TERMINI STABILITI PER L'ADESIONE ALL'OFFERTA E PER IL DEPOSITO DELLE AZIONI

L'adesione all'OFFERTA da parte dei possessori delle AZIONI (o del rappresentante che ne abbia i poteri): (i) come concordato con BORSA ITALIANA, è consentita dal 2 novembre 2004 fino al 26 novembre 2004, estremi inclusi, dalle ore 8:30 alle ore 17:40 (il "**PERIODO DI ADESIONE**"), salvo proroga comunicata dall'OFFERENTE ai sensi delle disposizioni vigenti; (ii) è irrevocabile; (iii) dovrà avvenire tramite la sottoscrizione dell'apposita SCHEDA DI ADESIONE debitamente compilata

e sottoscritta, con contestuale deposito delle AZIONI presso gli INTERMEDIARI INCARICATI di cui al precedente paragrafo B.3.

Stante il regime di dematerializzazione dei titoli previsto dal combinato disposto dell'art. 81 del TESTO UNICO, dell'art. 36 del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e del regolamento adottato con delibera CONSOB, n. 11768 del 23 dicembre 1998, in vigore dal 1° gennaio 1999, ai fini del presente paragrafo per deposito dovranno anche intendersi idonee istruzioni da ciascun aderente date all'intermediario presso il quale le AZIONI di proprietà dello stesso sono depositate a trasferire le AZIONI stesse all'OFFERENTE.

La sottoscrizione della SCHEDA DI ADESIONE varrà anche, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, quale istruzione irrevocabile (in quanto anche nell'interesse del titolare di AZIONI) conferita dal singolo titolare di AZIONI agli INTERMEDIARI INCARICATI o agli INTERMEDIARI DEPOSITARI (come di seguito definiti) presso i quali siano depositate le AZIONI in conto titoli, a trasferire le predette AZIONI in depositi vincolati ai fini dell'OFFERTA presso detti intermediari, a favore dell'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI.

Gli azionisti che intendano aderire all'OFFERTA potranno anche consegnare la SCHEDA DI ADESIONE e depositare le relative AZIONI presso ogni altro INTERMEDIARIO DEPOSITARIO (banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento, agenti di cambio - collettivamente - gli "**INTERMEDIARI DEPOSITARI**"), a condizione che la consegna ed il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli INTERMEDIARI DEPOSITARI di provvedere al deposito delle AZIONI entro e non oltre il termine di durata dell'OFFERTA presso un INTERMEDIARIO INCARICATO. Gli INTERMEDIARI DEPOSITARI, in qualità di mandatari, dovranno sottoscrivere le SCHEDE DI ADESIONE. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli INTERMEDIARI DEPOSITARI non consegnino la SCHEDA DI ADESIONE e non depositino le AZIONI presso un INTERMEDIARIO INCARICATO entro il termine di durata dell'OFFERTA.

All'atto dell'adesione all'OFFERTA e del deposito delle AZIONI, mediante la sottoscrizione della SCHEDA DI ADESIONE sarà conferito mandato all'INTERMEDIARIO INCARICATO e all'eventuale INTERMEDIARIO DEPOSITARIO per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle AZIONI all'OFFERENTE, a carico del quale sarà il relativo costo.

I possessori di AZIONI non dematerializzate che intendano aderire all'OFFERTA dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati ad un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. per la contestuale dematerializzazione, con accreditamento in un conto titoli intestato al titolare acceso presso un INTERMEDIARIO DEPOSITARIO.

Le AZIONI dovranno essere liberamente trasferibili all'OFFERENTE, libere da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

Le adesioni di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'OFFERTA ed il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta.

Potranno essere apportate all'OFFERTA solo AZIONI che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli del soggetto aderente e da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

In particolare, le AZIONI rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate all'OFFERTA solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

C.5 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO DELL'OFFERTA

Per l'intera durata dell'OFFERTA, l'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI comunicherà giornalmente a BORSA ITALIANA - ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del REGOLAMENTO CONSOB - i dati relativi alle adesioni pervenute ed alle AZIONI complessivamente depositate.

BORSA ITALIANA provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso.

I risultati definitivi dell'OFFERTA saranno pubblicati, entro il 3° giorno di borsa aperta successivo alla chiusura dell'OFFERTA, a cura dell'OFFERENTE, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del REGOLAMENTO CONSOB, mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo M.

Nel corso del PERIODO DI ADESIONE, l'OFFERENTE provvederà inoltre a comunicare, pubblicando un avviso su almeno uno dei due quotidiani indicati al successivo paragrafo M, l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE, all'uopo convocato per il 12 novembre 2004, della relazione trimestrale al 30 settembre 2004, nonché l'avvenuta nomina da parte dell'assemblea degli azionisti di GNV, convocata per le date del 4 e 8 novembre 2004 (in prima e in seconda convocazione), del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale dell'EMITTENTE (cfr. paragrafi A.8 e A.9). Copia della relazione trimestrale approvata e dell'avviso pubblicato in relazione all'avvenuta nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE saranno altresì messi a disposizione del pubblico con le stesse modalità del DOCUMENTO D'OFFERTA indicate nel successivo paragrafo M.

C.6 MERCATO SUL QUALE È PROMOSSA L'OFFERTA

L'OFFERTA è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni di GNV sono trattate solo sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da BORSA ITALIANA.

L'OFFERTA è rivolta a parità di condizioni a tutti gli azionisti ordinari dell'EMITTENTE, ma non é stata e non sarà diffusa negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone nonché in qualsiasi altro Paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (di seguito, collettivamente gli "**ALTRI PAESI**"), né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli ALTRI PAESI, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli ALTRI PAESI, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli ALTRI PAESI, né in alcun altro modo.

Ne consegue che copia del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, così come copia di qualsiasi diverso documento che l'OFFERENTE ha emesso o emetterà in relazione all'OFFERTA, non sono state e non dovranno essere inviate, o in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite negli o dagli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli o dagli ALTRI PAESI.

Chiunque riceva il presente DOCUMENTO D'OFFERTA (ivi inclusi in via esemplificativa e non limitativa, custodi, fiduciari e *trustees*) non potrà distribuirlo, inviarlo (anche a mezzo posta) negli o dagli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone e negli o dagli ALTRI PAESI, né utilizzare i servizi postali e gli altri mezzi di consimile natura degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone e degli ALTRI PAESI in relazione all'OFFERTA.

Chiunque si trovi in possesso dei suddetti documenti si deve astenere dal distribuirli, inviarli o spedirli sia negli o dagli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, sia negli o dagli ALTRI PAESI, e si deve altresì astenere dall'utilizzare strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli ALTRI PAESI per qualsiasi fine collegato all'OFFERTA.

Il presente DOCUMENTO D'OFFERTA non potrà essere interpretato quale offerta rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone e negli ALTRI PAESI.

Saranno accettate solo adesioni all'OFFERTA poste in essere in conformità alle limitazioni di cui sopra.

D. NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE

D.1 INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLE CATEGORIE DI AZIONI DELL'EMITTENTE POSSEDUTE DALL'OFFERENTE, CON LA SPECIFICAZIONE DEL TITOLO DEL POSSESSO E DEL DIRITTO DI VOTO

Alla data del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, VENTO è direttamente proprietaria di n. 46.078.734 azioni ordinarie di GNV, pari a circa il 70,89% del capitale sociale della stessa (tale partecipazione è stata acquistata come descritto nelle Premesse).

D.2 INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI CONTRATTI DI RIPORTO, USUFRUTTO O PEGNO SU AZIONI DELL'EMITTENTE, OVVERO ULTERIORI IMPEGNI SUI MEDESIMI STRUMENTI

L'OFFERENTE non ha stipulato contratti di riporto, né contratti costitutivi di diritti di usufrutto o pegno aventi ad oggetto le AZIONI, ovvero azioni di GNV diverse da quelle oggetto di OFFERTA, né ha contratto ulteriori impegni (quali, a titolo meramente esemplificativo, contratti a premio o contratti a termine) relativi alle AZIONI e/o ad altre azioni dell'EMITTENTE, neppure a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona o tramite società controllate.

E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER LE AZIONI E SUA GIUSTIFICAZIONE

E.1 INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE

Il CORRISPETTIVO offerto dall'OFFERENTE per ciascuna AZIONE è pari a Euro 2,5049 e sarà interamente versato in contanti.

Il controvalore massimo complessivo dell'OFFERTA è pari ad Euro 33.825.430,65 (l'"**ESBORSO MASSIMO**"), calcolato sulla totalità delle AZIONI oggetto dell'OFFERTA. Dal computo dell'ESBORSO MASSIMO è escluso quanto eventualmente sarà dovuto dall'OFFERENTE agli aderenti all'OFFERTA a titolo di CONGUAGLIO (cfr. paragrafi A.6 e E.5).

Il CORRISPETTIVO si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell'OFFERENTE, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'OFFERTA.

L'OFFERENTE è giunto alla determinazione del CORRISPETTIVO applicando il criterio legale previsto dall'art. 106, comma 2, del TESTO UNICO. La norma prevede che il prezzo offerto non sia inferiore alla media aritmetica tra (A) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e (B) quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'OFFERENTE per acquisti di azioni ordinarie.

Il CORRISPETTIVO è infatti pari alla media aritmetica tra:

(A) il prezzo medio ponderato ufficiale delle azioni di GNV nei dodici mesi precedenti il 29 luglio 2004, come meglio descritto nel successivo paragrafo e.1.A, e

(B) il prezzo pagato dall'OFFERENTE per l'acquisto del 70,89% di GNV, determinato secondo i criteri descritti nel successivo paragrafo e.1.B.

e.1.A Prezzo medio ponderato ufficiale delle azioni di GNV nei dodici mesi precedenti il 29 luglio 2004

Nella tabella che segue è illustrato il prezzo medio ponderato dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni di GNV nei dodici mesi precedenti il comunicato stampa del 29 luglio 2004 con cui VENTO ha preannunciato l'acquisizione di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di GNV:

Periodo di riferimento	Controvalori (€)	Volumi (n. azioni)	Prezzo medio ponderato ufficiale (€)
29/07/2003 - 28/07/2004	36.831.015	17.456.843	2,1098

Fonte: Bloomberg

e.1.B Prezzo pagato dall'OFFERENTE per l'acquisto della partecipazione di controllo nel capitale ordinario dell'EMITTENTE

Ai fini della determinazione del secondo parametro previsto dall'art. 106, comma 2, del TESTO UNICO, si è fatto riferimento all'acquisto da parte dell'OFFERENTE, perfezionatosi in data 12 ottobre 2004, di complessive n. 46.078.734 azioni ordinarie dell'EMITTENTE, pari a circa il 70,89% del capitale dello stesso, al prezzo di Euro 2,90 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 133,6 milioni, di cui n. 44.240.317 azioni da GRIMALDI HOLDING e dalla collegata Aernavi S.r.l., per un controvalore di Euro 128,3 milioni, e n. 1.838.417 azioni per un

controvalore complessivo di Euro 5,3 milioni dai signori Aldo, Eugenia, Alessandra ed Isabella Grimaldi (cfr. Premesse e paragrafi A.7, G.1 e H.1).

L'OFFERENTE è giunto alla determinazione del valore di Euro 2,90 per azione mediante una valutazione del capitale economico di GNV basata sull'applicazione del metodo dei multipli di mercato relativi a società comparabili per settore industriale. Si precisa che, ai fini della determinazione del valore di Euro 2,90 per azione, l'OFFERENTE non si è basato su perizie o altra documentazione preparata da terzi indipendenti.

L'applicazione del metodo dei multipli di mercato si è articolata nelle seguenti fasi:

A. determinazione di un campione di riferimento di società paragonabili a GNV. Considerando che non esistono nel listino della BORSA ITALIANA società paragonabili a GNV, la scelta ha riguardato le seguenti società quotate europee:

Società	**Paese**	**Attività**
Attica Holdings	Grecia	Attica Holdings opera nel settore del cabotaggio principalmente tra Grecia ed Italia. La controllata Strintzis Lines invece opera principalmente nell'ambito delle isole greche
Anek Lines	Grecia	Anek Lines opera nel cabotaggio tra Ancona – Trieste e Creta – Pireo
Minoan Lines	Grecia	Minoan Lines opera nel settore del cabotaggio principalmente in Grecia, servendo le rotte tra Pireo, Creta e Salonicco, e tra Grecia ed Italia
Viking Line	Finlandia	Viking Line opera nel cabotaggio nel Mar Baltico tra Finlandia, Svezia, Isole Aland ed Estonia
Finnlines	Finlandia	Finnlines opera nel cabotaggio e nei servizi logistici principalmente nell'area della Finlandia
DFDS A/S	Danimarca	DFDS A/S opera nel cabotaggio e nei servizi logistici principalmente nel Mare del Nord
Mols Linien	Danimarca	Mols Lienen opera nel cabotaggio in Danimarca

B. identificazione per le società del campione dei multipli ritenuti significativi, in considerazione del mercato di riferimento, al fine di rappresentare al meglio la redditività delle aziende del settore e la valorizzazione del loro complesso aziendale:

(i) *Enterprise Value*/EBITDA 2003, per *Enterprise Value* intendendosi la somma della capitalizzazione di mercato della società, del suo indebitamento finanziario netto e del valore attribuito al patrimonio netto di terzi;

(ii) *Equity Value*/Patrimonio Netto 2003.

I multipli sono stati calcolati sulla base dei dati relativi all'esercizio 2003, ultimo esercizio completo disponibile per le società del campione e per GNV. Le capitalizzazioni di mercato sono riferite al 28 luglio 2004, giorno precedente il comunicato stampa con cui VENTO ha preannunciato l'acquisizione di una quota di controllo di GNV. Tali multipli, per ciascuna società di navigazione di riferimento, sono qui di seguito riportati:

MULTIPLI DI MERCATO		
Società	***Enterprise Value/*** **EBITDA 2003**	***Equity Value/*** **Patr. Netto 2003**
Attica Holdings	12,0	0,9
Minoan Lines	13,4	0,6
Viking Line	5,2	1,6
Finnlines	6,9	1,2
Anek Lines	16,1	0,5
DFDS A/S	5,7	0,7
Mols Linien	5,9	1,9
Media	**9,3**	**1,1**

Quotazioni al 28/07/2004 – Fonte: Bloomberg e Bilanci Societari

Il prezzo di Euro 2,90 per azione è stato determinato dall'OFFERENTE attraverso il seguente processo:

- analisi dei multipli delle singole società quotate, anche in considerazione delle loro caratteristiche peculiari;
- analisi delle medie dei multipli delle società quotate;
- valutazioni di GNV sulla base delle medie dei multipli di mercato;
- applicazione di un premio di controllo del 40% alla valutazione di GNV definita sulla base delle medie dei multipli di mercato, in considerazione dell'acquisto della quota di controllo della stessa.

VALUTAZIONE GNV	
Equity Value/Patrimonio Netto 2003 (media multipli di mercato)	1,1
Patrimonio Netto 2003 GNV (Euro/mln)	152,2
Equity Value GNV in base a media multipli di mercato (Euro/mln)	160,7
N. azioni Capitale Sociale GNV	65.000.000
Valore unitario per azione GNV (Euro) (a)	2,47
Enterprise Value/EBITDA 2003 (media multipli di mercato)	9,3
EBITDA 2003 GNV (Euro/mln)	54,6
Enterprise Value GNV in base a media multipli di mercato (Euro/mln)	509,1
Indebitamento Finanziario Netto 2003 GNV (Euro/mln)	403,1
Equity Value GNV in base a media multipli di mercato (Euro/mln)	105,9
N. azioni Capitale Sociale GNV	65.000.000
Valore unitario per azione GNV (Euro) (b)	1,63
Media aritmetica semplice (a) e (b) (Euro)	**2,05**
Premio di controllo (40%)	**0,82**
Valore per azione (Euro)	**2,87**

- incremento del valore unitario per azione da Euro 2,87 ad Euro 2,90 nell'ambito delle negoziazioni.

Si precisa, infine, che l'EBITDA di GNV relativo all'esercizio 2003 pari ad Euro 54,6 milioni è stato calcolato sottraendo al Margine Operativo Lordo (Euro 56,8 milioni) le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (Euro 0,3 milioni), gli accantonamenti per rischi (Euro 0,7 milioni) e l'accantonamento Fondo Manutenzioni Cicliche (Euro 1,2 milioni).

Il prezzo di Euro 2,90 per azione di GNV equivale ai multipli impliciti:

(i) *Enterprise Value*/EBITDA 2003: 10,8 e

(ii) *Equity Value*/Patrimonio Netto 2003: 1,2

calcolati secondo quanto riassunto nella tabella seguente:

MULTIPLI IMPLICITI DI GNV	
Prezzo per azione (Euro)	2,9
N. azioni Capitale Sociale GNV	65.000.000
Equity Value (Euro/mln)	188,5
Indebitamento Fin. Netto 2003 (Euro/mln) (*)	403,1
Enterprise Value (Euro/mln)	591,6
Patrimonio Netto 2003 (Euro/mln)	152,2
EBITDA 2003 (Euro/mln)	54,6
Multipli Impliciti	
***Enterprise Value*/ EBITDA 2003**	**10,8**
***Equity Value*/ Patr. Netto 2003**	**1,2**

Dati di Bilancio 2003

(*) Include i Debiti vs cantieri per la costruzione di navi ed è stato così calcolato (Euro/mln):
+ Debiti verso banche a breve termine: 29,59
+ Debiti verso banche a medio e lungo termine: 254,37
+ Obbligazioni: 97,00
+ Debiti verso cantieri: 59,81
- Disponibilità Liquide: 26,43
- Altri titoli: 11,20

e.1.C Media aritmetica tra i prezzi di cui sub A e sub B

La media aritmetica tra i due predetti valori (Euro 2,90 ed Euro 2,1098) risulta pari ad Euro (2,90 + 2,1098)/2= Euro 2,5049 per AZIONE.

E.2 CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO CON ALTRI INDICATORI RELATIVI ALL'EMITTENTE

Nella tabella seguente sono riportati alcuni dati ed indicatori dell'EMITTENTE sia in valore assoluto che per singola azione, relativi agli ultimi due esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2002, tratti dai bilanci approvati dall'assemblea ordinaria di GNV e certificati dalla società di revisione.

Si precisa che il risultato economico ordinario dopo la tassazione è stato determinato considerando che negli esercizi 2002 e 2003 le imposte correnti relative a GNV hanno riguardato esclusivamente l'IRAP, mentre l'EMITTENTE non ha avuto alcun costo per IRPEG a seguito dell'utilizzo di perdite fiscali disponibili nel 2003 e dei benefici determinati dalla legge 383/2001 ("Tremonti bis") nel 2002. Lo stesso è stato calcolato sottraendo all'EBIT gli Oneri Finanziari Netti e le imposte per IRAP.

Inoltre, l'EBITDA è stato calcolato sottraendo al Margine Operativo Lordo le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, gli accantonamenti per rischi e l'accantonamento Fondo Manutenzioni Cicliche.

ESERCIZIO	**31/12/2003**	**31/12/2002**
Dati di Bilancio (Euro/mln)		
Utile Netto	7,1	3,9
EBITDA	54,6	54,9
EBIT	20,6	26,0
Risultato economico ordinario dopo la tassazione	1,6	7,5
Cash Flow (utile netto + ammortamenti)	41,1	32,7
Patrimonio Netto	152,2	146,3
Dati per azione (Euro)		
N. azioni rappresentative del capitale sociale	65.000.000	65.000.000
Utile netto	0,11	0,06
EBITDA	0,84	0,84
EBIT	0,32	0,40
Risultato economico ordinario dopo la tassazione	0,02	0,12
Cash Flow (utile netto + ammortamenti)	0,63	0,50
Patrimonio Netto	2,34	2,25
Dividendi	0,02	0,02

Fonte: Bilanci 2002 e 2003

Al fine di apprezzare il valore unitario per azione offerto da VENTO in sede di OFFERTA, di seguito si riporta il confronto effettuato utilizzando il metodo dei multipli di mercato.

L'applicazione del metodo dei multipli di mercato si è articolata nelle seguenti fasi:

(i) determinazione di un campione di riferimento di società paragonabili a GNV che è il medesimo di cui al precedente paragrafo e.1.B;

(ii) identificazione per le società del campione dei multipli ritenuti significativi in considerazione del mercato di riferimento:

   a. *Enterprise Value*/EBITDA 2003;

   b. *Enterprise Value*/EBIT 2003;

   c. *Equity Value*/Patrimonio Netto 2003;

(iii) calcolo dei multipli impliciti di GNV, valorizzando la società in base al CORRISPETTIVO di Euro 2,5049 per azione.

In tale analisi non sono stati utilizzati altri multipli quali *Equity Value*/Utile Netto ed *Equity Value*/*Cash Flow* in quanto i valori per tali multipli, applicati alle diverse società del campione, differivano gli uni dagli altri in modo eccessivo (elevata dispersione dei valori calcolati per le singole società rispetto alle medie); l'utilizzo degli stessi non è pertanto sembrato appropriato.

MULTIPLI DI MERCATO

Società	***Enterprise Value*/ EBITDA 2003**	***Enterprise Value*/ EBIT 2003**	***Equity Value*/ Patr. Netto 2003**
Attica Holdings	11,1	18,4	0,7
Minoan Lines	12,9	19,6	0,5
Viking Line	5,1	9,5	1,5
Finnlines	7,4	12,8	1,3
Anek Lines	15,6	20,2	0,4
DFDS A/S	5,9	14,4	0,8
Mols Linien	6,4	16,7	2,1
Media	**9,2**	**16,0**	**1,1**
Mediana	**7,4**	**16,7**	**0,8**

Fonte: Bloomberg e Bilanci Societari

Quotazioni al 01/10/2004 - Fonte Bloomberg

I risultati presentati di seguito evidenziano come i multipli impliciti per GNV sulla base del CORRISPETTIVO siano superiori rispetto ai multipli medi di mercato:

MULTIPLI IMPLICITI DI GNV	
CORRISPETTIVO per AZIONE (Euro)	2,5049
N. azioni capitale sociale GNV	65.000.000
Equity Value (Euro/mln)	162,8
Indebitamento Fin. Netto 2003 (Euro/mln) (*)	403,1
Enterprise Value (Euro/mln)	566,0
Patrimonio Netto 2003 (Euro/mln)	152,2
EBITDA 2003 (Euro/mln)	54,6
EBIT 2003 (Euro/mln)	20,6
Multipli Impliciti	
***Enterprise Value*/ EBITDA 2003**	**10,4**
***Enterprise Value*/ EBIT 2003**	**27,5**
***Equity Value*/ Patrimonio Netto 2003**	**1,1**

Dati di Bilancio 2003

(*) Include i Debiti vs cantieri per la costruzione di navi

E.3 MEDIA ARITMETICA PONDERATA MENSILE DELLE QUOTAZIONI REGISTRATE DALLE AZIONI NEI DODICI MESI PRECEDENTI L'INIZIO DELL'OPERAZIONE

Nella tabella seguente è illustrata la media aritmetica mensile ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali di Borsa registrati dalle azioni ordinarie dell'EMITTENTE in ciascuno degli ultimi 12 mesi, nonché nei periodi corrispondenti agli ultimi 1, 3, 6, 9 e 12 mesi precedenti la data del comunicato stampa con cui VENTO ha preannunciato l'acquisizione di una partecipazione di controllo di GNV (29 luglio 2004); il successivo grafico mostra l'andamento ed i volumi del titolo GNV nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 10 ottobre 2004:

Mese di riferimento	Periodo	Controvalori (€)	Volumi (n. di azioni)	Prezzo medio ponderato ufficiale (€)	Premio (Sconto) del CORRISPETTIVO sul prezzo medio ponderato ufficiale
1 mese	29/06/04 - 28/07/04	11.446.727	4.552.190	2,515	(0,4%)
3 mesi	29/04/04 - 28/07/04	24.603.103	10.396.049	2,367	5,8%
6 mesi	29/01/04 - 28/07/04	30.772.232	13.776.179	2,234	12,1%
9 mesi	29/10/03 - 28/07/04	33.408.153	15.331.296	2,179	15,0%
12 mesi	29/07/03 - 28/07/04	36.831.015	17.456.843	2,110	18,7%
Luglio 2004	01/07/04 - 28/07/04	10.644.848	4.200.648	2,534	(1,2%)
Giugno 2004	01/06/04 - 30/06/04	12.366.428	5.380.892	2,298	9,0%
Maggio 2004	03/05/04 - 31/05/04	973.564	517.118	1,883	33,1%
Aprile 2004	01/04/04 - 30/04/04	5.306.905	2.743.463	1,934	29,5%
Marzo 2004	01/03/04 - 31/03/04	903.668	570.008	1,585	58,0%
Febbraio 2004	02/02/04 - 27/02/04	492.417	309.693	1,590	57,5%
Gennaio 2004	02/01/04 - 30/01/04	795.367	485.185	1,639	52,8%
Dicembre 2003	01/12/03 - 30/12/03	813.000	472.711	1,720	45,6%
Novembre 2003	03/11/03 - 28/11/03	957.273	559.342	1,711	46,4%
Ottobre 2003	01/10/03 - 31/10/03	2.662.913	1.580.359	1,685	48,7%
Settembre 2003	01/09/03 - 30/09/03	595.993	409.956	1,454	72,3%
Agosto 2003	01/08/03 - 29/08/03	271.587	193.898	1,401	78,8%
Luglio 2003	29/07/03 - 31/07/03	47.052	33.570	1,402	78,7%

Fonte: Bloomberg

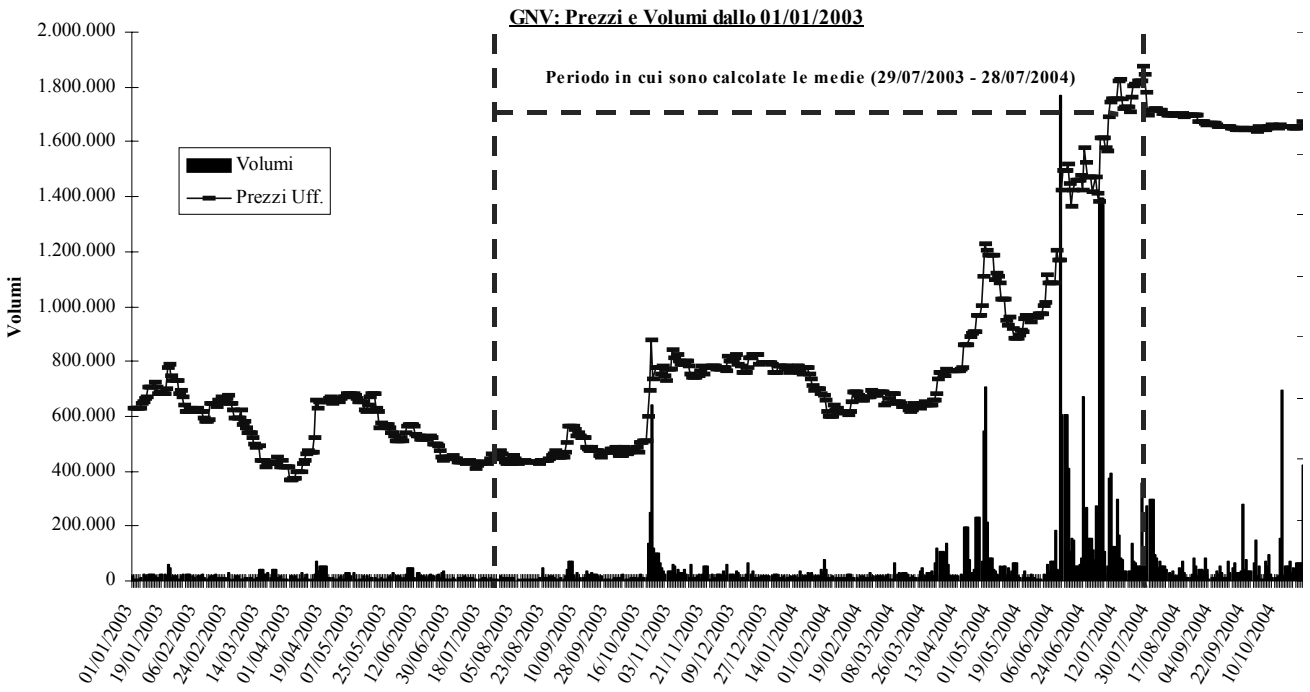

E.4 VALORI ATTRIBUITI ALLE AZIONI IN OCCASIONE DI PRECEDENTI OPERAZIONI EFFETTUATE NELL'ULTIMO ESERCIZIO E NELL'ESERCIZIO IN CORSO

In data 26 aprile 2004, l'Assemblea Ordinaria di GNV ha deliberato l'assegnazione gratuita ai soci in misura di n. 1 azione ogni n. 100 azioni ordinarie in circolazione. In tale occasione, il valore "normale" dell'azione assegnata è stato determinato in Euro 1,8374 sulla base della media aritmetica delle quotazioni delle azioni ordinarie di GNV comprese nel periodo tra il 3 aprile ed il 3 maggio 2004.

Ad eccezione di quanto sopra, non sono state effettuate altre operazioni negli ultimi due esercizi aventi ad oggetto le azioni dell'EMITTENTE.

E.5 CONGUAGLIO

In data 29 luglio 2004 l'OFFERENTE, da un lato, e GRIMALDI HOLDING e Aernavi S.r.l., dall'altro lato, hanno stipulato un contratto di compravendita di azioni (il "**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA**") avente ad oggetto l'acquisto da parte di VENTO di n. 44.240.317 azioni ordinarie dell'EMITTENTE, pari a circa il 68,06% del capitale sociale di quest'ultimo. Il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ha avuto esecuzione in data 12 ottobre 2004 e, contestualmente all'acquisto avvenuto in esecuzione di detto contratto, l'OFFERENTE ha altresì acquistato dal dott. Aldo Grimaldi e dalle signore Eugenia Grimaldi Massa, Alessandra Grimaldi e Isabella Grimaldi (di seguito, unitamente a GRIMALDI HOLDING e Aernavi S.r.l., collettivamente i "**VENDITORI**") tutte le n. 1.838.417 azioni di GNV di proprietà degli stessi, a seguito dell'accettazione da parte di questi ultimi di proposte irrevocabili di acquisto agli stessi indirizzate da VENTO sempre in data 29 luglio 2004. Tali acquisti sono stati effettuati a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 133.628.328,60, pari ad Euro 2,90 per azione (cfr. Premesse e paragrafi A.7 e H.1).

Il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA e le proposte irrevocabili prevedono, altresì, che i VENDITORI possano ricevere nel 2006 dall'OFFERENTE un importo denominato "*EARN OUT*" (l'"***EARN OUT***"), commisurato all'EBITDA Cumulativo Definitivo dell'EMITTENTE (per tale intendendosi la somma dell'EBITDA conseguito dallo stesso negli esercizi sociali 2004 e 2005).

In particolare, il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA e le proposte irrevocabili prevedono che:

(a) qualora l'EBITDA Cumulativo Definitivo dell'EMITTENTE risulti pari o superiore a Euro 154.000.000, l'*EARN OUT* sarà pari a Euro 0,20 per azione;

(b) qualora l'EBITDA Cumulativo Definitivo dell'EMITTENTE risulti pari ad un valore compreso tra Euro 146.000.000 e Euro 153.999.999, l'*EARN OUT* sarà pari ad un importo compreso tra Euro 0,00 ed Euro 0,20 per azione (arrotondamento per eccessi), determinato sulla base della stessa proporzione lineare di incremento dell'EBITDA Cumulativo Definitivo rispetto ad Euro 146.000.000);

(c) qualora l'EBITDA Cumulativo Definitivo dell'EMITTENTE risulti inferiore a Euro 146.000.000, nessun *EARN OUT* sarà dovuto da parte dell'OFFERENTE.

Qualora si verifichino eventi straordinari e imprevedibili nel corso dell'esercizio sociale 2005, suscettibili di influenzare in modo significativamente negativo l'andamento dell'attività dell'EMITTENTE, l'*EARN OUT* sarà determinato in funzione della somma dell'EBITDA conseguito da GNV negli esercizi sociali 2004 e 2006, e sarà corrisposto ai VENDITORI nel 2007.

Si precisa che l'EBITDA conseguito da GNV nell'esercizio 2003 ammonta a Euro 54,6 milioni, e che l'*EARN OUT* eventualmente dovuto ai VENDITORI nel 2006 o nel 2007 è destinato a premiare - ricorrendone i presupposti - la maggiore redditività che potrà solo ipoteticamente essere conseguita da GNV negli esercizi 2004, 2005 e/o 2006 in conseguenza del successo, ad oggi del tutto incerto, dei programmi relativi alla gestione delle attività dell'EMITTENTE, agli investimenti da attuare e ad eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni economiche, operative e/o amministrative (cfr. in argomento il paragrafo g.3.1).

Si precisa, inoltre, che ai fini del calcolo dell'EBITDA Cumulativo Definitivo, il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA prevede che l'EBITDA di GNV sia calcolato applicando in modo coerente ed uniforme i principi contabili applicati dall'EMITTENTE per la redazione del bilancio dello stesso al 31 dicembre 2003, tenendo conto – tuttavia – che qualora nel corso degli esercizi sociali 2004 e 2005 (o, se del caso, 2006) si verifichino sinistri a fronte dei quali l'EMITTENTE effettivamente incassi i relativi indennizzi assicurativi (successivamente alla chiusura di detti esercizi), di tali indennizzi si terrà conto ai fini della determinazione dell'EBITDA, purché gli stessi siano incassati entro la data di definitiva determinazione tra le parti dell'EBITDA Cumulativo Definitivo.

Inoltre, sempre ai sensi del CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, il valore dell'EBITDA di GNV sarà rettificato al fine di escludere dal calcolo dello stesso gli effetti economici (positivi o negativi) di eventuali operazioni straordinarie che si verifichino nella sfera dell'EMITTENTE ed in conseguenza delle quali il "perimetro economico" di GNV al 31 dicembre 2003 (come identificato sulla base delle partecipazioni e aziende detenute, della consistenza della flotta, nonché delle linee di cabotaggio esercitate a tale data) subisca variazioni.

Sempre con riferimento alle eventuali operazioni straordinarie che potrebbero riguardare GNV, si precisa, infine, che - anche nel caso in cui dovesse essere realizzata la fusione per incorporazione dell'EMITTENTE nell'OFFERENTE (cfr. paragrafo G.4) - tale fusione non pregiudicherebbe in alcun modo il diritto dei VENDITORI a ricevere (ricorrendone i presupposti) l'*EARN OUT* e, conseguentemente, il diritto degli aderenti all'OFFERTA a ricevere il CONGUAGLIO (come successivamente definito). Inoltre, tale eventuale fusione non avrebbe impatti di rilievo, né sulla determinazione dell'EBITDA conseguito dall'EMITTENTE negli esercizi sociali 2004 e 2005 (o, se del caso, 2006), né di conseguenza ai fini del calcolo dell'EBITDA Cumulativo Definitivo, che rappresenta il parametro sulla base del quale commisurare l'*EARN OUT* e il CONGUAGLIO.

Nell'eventualità in cui, ai sensi degli accordi in essere tra Vento ed i Venditori, a questi ultimi fosse definitivamente riconosciuto l'Earn Out (che, in conformità a tali accordi, non sarà in ogni caso superiore ad Euro 0,20 per ciascuna azione di GNV dagli stessi venduta a VENTO in data 12 ottobre 2004), gli aderenti all'OFFERTA avranno diritto ad un conguaglio (il "**CONGUAGLIO**") per ciascuna AZIONE apportata in adesione all'OFFERTA, calcolato sulla base dell'incidenza che l'entità dell'*EARN OUT* avrebbe dispiegato nella determinazione del CORRISPETTIVO dell'OFFERTA ai sensi

dell'art. 106, secondo comma, del TESTO UNICO, se conosciuta al momento di tale determinazione.

In particolare, sarà eventualmente riconosciuto agli aderenti all'OFFERTA a titolo di CONGUAGLIO, per ciascuna AZIONE portata in adesione, la differenza tra l'attuale CORRISPETTIVO dell'OFFERTA ed il corrispettivo che si determinerebbe sommando l'importo dell'*EARN OUT* effettivamente ricevuto dai VENDITORI (come definitivamente determinato tra gli stessi e VENTO) ad Euro 2,90 (pari al prezzo più alto pattuito e pagato ai VENDITORI per l'acquisto della partecipazione di controllo nel capitale ordinario dell'EMITTENTE), mediato con il prezzo medio ponderato ufficiale delle azioni di GNV nei 12 mesi precedenti il 29 luglio 2004. Si precisa, peraltro, che il CONGUAGLIO non sarà in ogni caso superiore ad Euro 0,10 per ciascuna AZIONE portata in adesione all'OFFERTA.

La tabella che segue mostra quale sarà l'entità del CONGUAGLIO che sarà eventualmente riconosciuto agli aderenti all'OFFERTA per ciascuna AZIONE portata in adesione, nelle ipotesi, rispettivamente in cui l'EBITDA Cumulativo Definitivo dell'EMITTENTE (come definitivamente determinato ai sensi del CONTRATTO DI COMPRAVENDITA e tra le parti dello stesso) risulti pari o superiore ad Euro 154.000.000 e nell'ipotesi in cui l'EBITDA Cumulativo Definitivo dell'EMITTENTE (come definitivamente determinato ai sensi del CONTRATTO DI COMPRAVENDITA e tra le parti dello stesso) risulti pari ad un valore compreso tra Euro 146.000.000 ed Euro 153.999.999:

EBITDA Cumulativo Definitivo	***EARN OUT* per azione acquistata dall'OFFERENTE**	**CONGUAGLIO per AZIONE apportata in adesione all'OFFERTA**
< Euro 146 mln	Euro 0	Euro 0
= o > Euro 146 mln ma < Euro 153.999.999	da Euro 0 a Euro 0,20	da Euro 0 a Euro 0,10
= o > Euro 154.000.000	Euro 0,20	Euro 0,10

Contestualmente alla definitiva determinazione di quanto dovuto ai VENDITORI a titolo di *EARN OUT*, come effettuata tra questi ultimi e VENTO ai sensi degli accordi in essere tra gli stessi, l'OFFERENTE provvederà a depositare in un conto vincolato presso un istituto di credito un importo pari a quanto complessivamente eventualmente dovuto dall'OFFERENTE stesso agli aderenti all'OFFERTA a titolo di CONGUAGLIO, a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione di corrispondere tale CONGUAGLIO. All'istituto di credito in parola, l'OFFERENTE conferirà istruzioni irrevocabili affinché le somme depositate siano utilizzate unicamente ai fini del pagamento del CONGUAGLIO a favore degli aderenti all'OFFERTA, con le modalità indicate nella SCHEDA DI ADESIONE.

L'entità, i termini e le modalità di pagamento di tale, eventuale, CONGUAGLIO, saranno indicati in un apposito comunicato che l'OFFERENTE provvederà – se del caso - a pubblicare, sui quotidiani di cui al successivo paragrafo M, entro cinque giorni di borsa aperta dalla definitiva determinazione di quanto dovuto ai VENDITORI a titolo di *EARN OUT*, come effettuata ai sensi degli accordi in essere tra questi ultimi e VENTO (cfr. paragrafi A.6 e C.5).

F. DATA, MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

F.1 INDICAZIONE DELLA DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il trasferimento della titolarità delle AZIONI, a fronte del pagamento del CORRISPETTIVO, interverrà in una data (la "**DATA DI PAGAMENTO**") corrispondente al 5° giorno di borsa aperto successivo al termine del PERIODO DI ADESIONE, e pertanto, fatte salve le eventuali proroghe e modifiche dell'OFFERTA che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il giorno 3 dicembre 2004.

Non è previsto il pagamento di interessi sul CORRISPETTIVO.

Poiché le AZIONI sono vincolate a servizio dell'OFFERTA, fino alla DATA DI PAGAMENTO, gli azionisti di GNV aderenti all'OFFERTA:

(i) potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali (quali, ad esempio, il diritto al dividendo e il diritto di opzione) e corporativi (quale il diritto di voto) relativi alle AZIONI, in quanto esse, fino alla predetta DATA DI PAGAMENTO, resteranno nella titolarità degli stessi aderenti; ma

(ii) non potranno cedere, in tutto o in parte, e comunque effettuare atti di disposizione aventi ad oggetto le AZIONI portate in adesione all'OFFERTA.

F.2 INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del CORRISPETTIVO sarà effettuato in contanti tramite l'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI agli INTERMEDIARI INCARICATI e da costoro eventualmente girato agli INTERMEDIARI DEPOSITARI, per l'accredito ai conti dei rispettivi clienti secondo le istruzioni da loro fornite nella SCHEDA DI ADESIONE. In sede di pagamento, saranno effettuati eventuali arrotondamenti al centesimo inferiore o superiore più vicino.

Come illustrato nei precedenti paragrafi A.6 ed E.5 del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, l'entità, i termini e le modalità di pagamento del CONGUAGLIO eventualmente dovuto agli aderenti all'OFFERTA, saranno indicati in un apposito comunicato che l'OFFERENTE provvederà – se del caso - a pubblicare, sui quotidiani di cui al successivo paragrafo M, entro cinque giorni di borsa aperta dalla definitiva determinazione di quanto dovuto ai VENDITORI a titolo di *EARN OUT*, come effettuata ai sensi degli accordi in essere tra questi ultimi e VENTO (cfr. paragrafi A.6, C.5 e E.5). L'eventuale accredito di quanto dovuto a titolo di CONGUAGLIO sarà effettuato secondo le istruzioni fornite dagli aderenti all'OFFERTA nella SCHEDA DI ADESIONE.

F.3 INDICAZIONE DELLE GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

Per la copertura finanziaria dell'ESBORSO MASSIMO, pari ad Euro 33.825.430,65, l'OFFERENTE farà ricorso a mezzi propri che la stessa ha ricevuto e riceverà dai propri soci.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del CORRISPETTIVO da parte dell'OFFERENTE con le modalità e nei termini previsti nel presente DOCUMENTO D'OFFERTA, l'OFFERENTE ha depositato in un conto vincolato presso MEDIOBANCA, l'importo di Euro 33.825.430,65, pari all'ESBORSO MASSIMO, necessario per garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'OFFERTA.

In forza di istruzioni irrevocabili conferite a MEDIOBANCA detto importo sarà dalla stessa, tramite l'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI, utilizzato unicamente ai fini del pagamento del CORRISPETTIVO a favore degli aderenti all'OFFERTA, con le modalità previste al presente paragrafo F.

G. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

G.1 PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

L'operazione descritta nel presente DOCUMENTO D'OFFERTA è un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria e totalitaria, ai sensi e per gli effetti del Capo II, Titolo II, Parte IV del TESTO UNICO (in particolare del combinato disposto degli artt. 102 e 106, comma 1), nonché delle disposizioni del REGOLAMENTO CONSOB, ove applicabili, avente ad oggetto n. 13.503.705 azioni ordinarie di GNV del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, le quali rappresentano circa il 20,77% del capitale sociale dell'EMITTENTE, nonché la totalità delle azioni ordinarie dell'EMITTENTE emesse alla data del DOCUMENTO D'OFFERTA, dedotte le azioni ordinarie possedute direttamente dall'OFFERENTE alla medesima data (n. 46.078.734 azioni ordinarie, pari a circa il 70,89% del capitale sociale dell'EMITTENTE), nonché le azioni ordinarie detenute dall'EMITTENTE stesso (n. 5.417.561 azioni ordinarie, pari a circa l'8,33%% del capitale sociale dell'EMITTENTE).

In particolare, in data 12 ottobre 2004, VENTO ha acquistato da GRIMALDI HOLDING e da Aernavi S.r.l. n. 44.240.317 azioni ordinarie dell'EMITTENTE, pari a circa il 68,06% del capitale sociale di quest'ultimo. Contestualmente ed ai medesimi termini e condizioni, l'OFFERENTE ha acquistato dal dott. Aldo Grimaldi e dalle signore Eugenia Grimaldi Massa, Alessandra Grimaldi e Isabella Grimaldi (unitamente a GRIMALDI HOLDING e Aernavi S.r.l., collettivamente i "**VENDITORI**") tutte le n. 1.838.417 azioni di GNV di proprietà degli stessi, pari a circa il 2,8% del capitale ordinario dell'EMITTENTE.

Tali acquisti sono stati effettuati a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 133.628.328,60, pari ad Euro 2,90 per azione.

La seguente tabella indica il numero di azioni ordinarie dell'EMITTENTE acquistate da VENTO in data 12 ottobre 2004 e l'importo che ciascuno dei VENDITORI ha ricevuto a titolo di corrispettivo (cfr. Premesse e paragrafo A.7).

	Numero azioni ordinarie GNV vendute a VENTO	**Corrispettivo per azione (Euro)**	**Corrispettivo (Euro)**
Grimaldi Holding S.p.A.	44.193.352	2,90	128.160.720,80
Aernavi S.r.l.	46.965	2,90	136.198,50
Aldo Grimaldi	1.284.963	2,90	3.726.392,70
Alessandra Grimaldi	261.577	2,90	758.573,30
Isabella Grimaldi	261.577	2,90	758.573,30
Eugenia Grimaldi Massa	30.300	2,90	87.870,00
Totale	**46.078.734**	**-**	**133.628.328,60**

G.2 MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE E RELATIVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

g.2.1 Motivazioni dell'operazione

L'acquisizione da parte dell'OFFERENTE del controllo di GNV, con il contestuale mantenimento del dott. Aldo Grimaldi sia nella compagine sociale di BARLA (diretta controllante dell'OFFERENTE), sia nella gestione dell'EMITTENTE (cfr. paragrafo H.1), si inquadra nella strategia dei Fondi Permira (azionisti di controllo dell'OFFERENTE, tramite ISERRY) di perseguimento – mediante tali tipologie

di investimento – di obiettivi di sviluppo di *business* a conduzione familiare e di assistenza agli imprenditori nell'evoluzione ed espansione della propria attività.

L'accordo raggiunto porterà GRIMALDI HOLDING ed i Fondi Permira a condividere, in un'ottica di *partnership*, il progetto di fare di GNV il *leader* del Mediterraneo, dando ulteriore impulso a quei programmi di sviluppo che hanno consentito all'EMITTENTE, a dodici anni dalla sua nascita, di diventare *leader* nel Mediterraneo Occidentale trasportando nel 2003 1,2 milioni di passeggeri e 2,1 milioni di metri lineari di veicoli pesanti, per un fatturato complessivo di Euro 225 milioni.

Il progetto ha l'ambizione di sviluppare ulteriormente l'innovativo concetto del "*cruise-ferry*" ovvero del traghetto che combina il trasporto di passeggeri ed auto al seguito, offrendo il *confort* di un'autentica nave da crociera, con quello di elevate quantità di merci.

Come meglio descritto nel successivo paragrafo G.3, sono infatti previsti significativi investimenti per aprire nuove linee e acquisire nuovo naviglio così come per stringere alleanze con altri operatori nonché, eventualmente, per acquisire operatori esistenti.

Ciò sarà rafforzato dal forte potenziale di sviluppo offerto, da un lato, dalle "Autostrade del Mare", il cui obiettivo è di trasferire "via mare" una quota sempre più significativa del trasporto su "gomma" e, dall'altro, dal turismo italiano ed estero.

g.2.2 Modalità di finanziamento

Per la copertura finanziaria dell'ESBORSO MASSIMO, pari ad Euro 33.825.430,65, l'OFFERENTE farà ricorso a mezzi propri che la stessa ha ricevuto e riceverà dai propri soci.

Ai fini dell'OFFERTA e come previsto nel PATTO PARASOCIALE, GRIMALDI HOLDING ha, infatti, concesso a VENTO un finanziamento soci dell'importo di Euro 33.500.000,00 (il "**FINANZIAMENTO GRIMALDI HOLDING**") erogato in data 12 ottobre 2004 e da rimborsarsi al termine dell'OFFERTA e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Sull'importo in linea capitale concesso a titolo di finanziamento, matureranno interessi al tasso Euribor + 1%.

Ai sensi del PATTO PARASOCIALE, il rimborso del FINANZIAMENTO GRIMALDI HOLDING sarà effettuato mediante la concessione da parte dei SOCI GRIMALDI, Permira Associati S.p.A. ed ISERRY - in misura proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascuno nel capitale sociale di BARLA - di un finanziamento soci senza interessi e di pari importo a BARLA, la quale - a sua volta - verserà tale importo a VENTO a titolo di finanziamento soci senza interessi e/o in conto futuro aumento del capitale sociale di quest'ultima (cfr. paragrafi A.7 e H.1).

G.3 INDICAZIONE DEI PROGRAMMI ELABORATI DALL'OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL'EMITTENTE

g.3.1 Programmi relativi alla gestione delle attività, agli investimenti da attuare e ad eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni

L'OFFERENTE intende rafforzare la *leadership* dell'EMITTENTE nel settore del cabotaggio e del trasporto "via mare" di veicoli pesanti, proponendosi di realizzare tale obiettivo in particolare attraverso significativi investimenti volti a:

- creare nuove linee nel Mediterraneo;
- stringere alleanze ed eventualmente acquisire operatori del settore;
- rafforzare la struttura organizzativa, anche tramite l'inserimento di nuove risorse e lo sviluppo di un nuovo sistema informativo;
- acquisire nuovo naviglio.

Si prevede che tale programma sarà avviato nel corso dei primi dodici mesi successivi al perfezionamento dell'OFFERTA e sarà completato in un arco temporale che, alla data attuale, non

può essere definito con precisione. La strategia di sviluppo sopra delineata comporterà la necessità di dar corso a forti investimenti, che nel breve periodo potranno avere un significativo impatto negativo sia a livello patrimoniale, con un peggioramento della struttura finanziaria di GNV, che a livello economico, con un incremento dei costi fissi e degli oneri finanziari.

Si prevede, infatti, che detti investimenti siano finanziati sia attraverso l'utilizzo del *cash flow* aziendale, sia con il ricorso a finanziamenti da parte di soci o di istituzioni finanziarie. La predetta politica di sviluppo potrà avere riflessi negativi sui risultati economici dell'EMITTENTE nel breve periodo, ma si ritiene possa consentire un ritorno, in termini di crescita e creazione di valore dell'EMITTENTE, in un periodo non inferiore a cinque anni. Tale impostazione è coerente con gli obiettivi degli investitori finanziari cui l'OFFERENTE fan capo, che nei loro investimenti hanno sempre privilegiato un ritorno in un arco temporale medio/lungo, dimostrandosi invece poco sensibili all'andamento delle *performance* delle loro partecipate nel breve periodo.

In considerazione dei programmi dell'OFFERENTE sopra brevemente descritti, l'OFFERENTE, in caso di revoca delle azioni di GNV dalla quotazione in conseguenza dell'OFFERTA e dell'eventuale successiva offerta pubblica residuale (cfr. paragrafi A.3 e G.4), intende valutare l'opportunità di realizzare, anche nei dodici mesi successivi alla DATA DI PAGAMENTO, operazioni societarie di natura straordinaria – allo stato ancora non individuate - aventi finalità di razionalizzazione e riorganizzazione economica, operativa e/o amministrativa. In particolare, pur in assenza di obblighi al riguardo, l'OFFERENTE non esclude un'eventuale fusione tra l'EMITTENTE e VENTO, anche nei dodici mesi successivi alla DATA DI PAGAMENTO, qualora ciò si rendesse necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi del programma industriale nonché per ridurre la catena di controllo. L'OFFERENTE, allo stato, non ritiene che, anche nell'ipotesi in cui si desse attuazione alla suddetta fusione, l'eventuale perfezionamento della stessa produrrebbe effetti negativi sugli attuali livelli occupazionali dell'EMITTENTE.

Si ricorda che, nel caso di fusione per incorporazione dell'EMITTENTE in VENTO, non essendo quest'ultima quotata, e non essendo allo stato attuale prevista la richiesta di ammissione alla quotazione delle azioni di VENTO stessa, gli azionisti dell'EMITTENTE dissenzienti alla fusione avrebbero diritto di recedere a norma dell'art. 2437 *quinquies* del codice civile, a fronte di un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 2437 *ter* del codice civile.

g.3.2 Programmi relativi alle modifiche previste nella composizione del Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, l'EMITTENTE è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

Il Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE, in carica alla data di pubblicazione del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, è stato nominato dall'assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2003, e la sua composizione attuale tiene conto dell'integrazione avvenuta con delibera consiliare di cooptazione del 12 ottobre 2004, a seguito di intervenute dimissioni di due amministratori. Nell'ambito della stessa seduta del Consiglio di Amministrazione e successivamente alla cooptazione ed alla relativa accettazione della carica da parte dei due amministratori cooptati, altri tre amministratori hanno rassegnato le proprie dimissioni, ad esito delle quali ed in funzione della clausola *simul stabunt simul cadent* contenuta nello statuto dell'EMITTENTE, l'intero Consiglio di Amministrazione è decaduto dalla carica, pur rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

Si precisa, peraltro, che in data 27 settembre 2004 ed in previsione del prossimo mutamento della compagine sociale di GNV, il Consiglio di Amministrazione della stessa aveva già provveduto a convocare l'assemblea ordinaria dell'EMITTENTE per le date del 4 e 8 novembre 2004, rispettivamente in prima e seconda convocazione, al fine di assumere le necessarie deliberazioni in merito alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un nuovo Collegio Sindacale dell'EMITTENTE in conformità alle disposizioni del PATTO PARASOCIALE.

In conformità alle disposizioni del PATTO PARASOCIALE (cfr. successivo paragrafo H.1 e Appendice N.1), l'assemblea degli azionisti determinerà il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione portandolo da sette a nove e procederà alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, in maniera tale che lo stesso sia composto da cinque membri indicati dai SOCI PERMIRA (come definiti al successivo paragrafo H.1) e da due indicati dai SOCI GRIMALDI (come definiti al successivo paragrafo H.1), oltre a due amministratori indipendenti.

Un avviso relativo all'avvenuta nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un nuovo Collegio Sindacale dell'EMITTENTE da parte dell'assemblea degli azionisti dello stesso sarà pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel successivo paragrafo M e copia dello stesso sarà messa a disposizione del pubblico con le stesse modalità del DOCUMENTO D'OFFERTA indicate nel medesimo paragrafo M (cfr. paragrafi A.9 e C.5).

Allo stato, eccezion fatta per quanto sopra riportato, l'OFFERENTE non ritiene di procedere ad ulteriori modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE. Qualora si dovesse procedere alla fusione tra l'OFFERENTE e l'EMITTENTE, la composizione del Consiglio di Amministrazione della società risultante dalla fusione potrà essere soggetta a modificazioni, nel rispetto tuttavia delle applicabili disposizioni del PATTO PARASOCIALE (cfr. successivo paragrafo H.1).

g.3.3 Programmi relativi alle modifiche dello statuto sociale

Lo statuto sociale di GNV è stato modificato con delibera dell'assemblea straordinaria del 27 settembre 2004 per adeguarne le disposizioni alla intervenuta riforma del diritto societario.

Con la stipulazione del PATTO PARASOCIALE, i SOCI PERMIRA si sono impegnati a far sì che, in caso di revoca dalla quotazione delle azioni di GNV in conseguenza dell'OFFERTA o dell'eventuale successiva offerta pubblica residuale, entro trenta giorni lavorativi da tale revoca

(1) l'assemblea straordinaria di GNV adotti uno statuto sostanzialmente conforme allo statuto vigente di VENTO (ivi incluse le modifiche dello stesso previste nel PATTO PARASOCIALE), che preveda – tra l'altro – che il capitale possa essere rappresentato da azioni di classe "B", dotate degli stessi diritti amministrativi speciali attualmente inerenti alle azioni di classe "B" del capitale di VENTO; e

(2) VENTO ceda ai SOCI GRIMALDI o, eventualmente, ad Aldo Grimaldi se così richiesto da quest'ultimo, al valore nominale due azioni di classe "B" del capitale sociale di GNV (sui diritti speciali attribuiti ai titolari di azioni di classe "B" nel capitale sociale di VENTO, si vedano i paragrafi b.1.6 e H.1) .

Inoltre, nell'ipotesi in cui prima del termine di scadenza del PATTO PARASOCIALE, le azioni di GNV non siano revocate dalla quotazione, o – comunque - nell'ipotesi in cui non si addivenga alla cessione ai SOCI GRIMALDI della partecipazione di cui al punto (2) che precede; per qualunque ragione o causa non imputabile ai medesimi SOCI GRIMALDI, i SOCI PERMIRA si sono impegnati a porre in essere tutto quanto necessario o anche solo opportuno, affinché le disposizioni relative alla *corporate governance* di BARLA, VENTO e GNV applicabili nell'ipotesi in cui si verifichi uno degli EVENTI DI INEFFICACIA PARZIALE (come definiti al successivo paragrafo H.1), trovino comunque applicazione; in particolare - se così richiesto dai SOCI GRIMALDI – dovranno essere inserite nello statuto di GNV, ove ciò sia compatibile con la normativa delle società quotate e non intralci in modo significativo la gestione corrente della stessa, le stesse disposizioni dello statuto di VENTO relative ai diritti amministrativi speciali spettanti ai SOCI GRIMALDI, ovvero disposizioni analoghe (cfr. paragrafo H.1 e Appendice N.1).

Ad eccezione di quanto sopra illustrato, allo stato l'OFFERENTE non ritiene di procedere ad ulteriori modifiche dello statuto sociale dell'EMITTENTE fatte salve quelle altre modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune ai fini della revoca delle AZIONI dell'EMITTENTE dalla quotazione. Inoltre, qualora si addivenisse alla fusione per incorporazione dell'EMITTENTE in VENTO (come ipotizzato al successivo paragrafo g.4.3), lo statuto di GNV verrà modificato in

modo da coordinare, secondo quanto verrà ritenuto più opportuno dall'assemblea, le previsioni attualmente contenute negli statuti della società incorporante e della società incorporanda.

G.4 INDICAZIONE DELLE RAGIONI SOTTOSTANTI ALLA DECISIONE DI PROMUOVERE UN'OFFERTA RESIDUALE AL FINE DI RICHIEDERE LA CANCELLAZIONE DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO DELLA SOCIETÀ EMITTENTE

g.4.1 Dichiarazione dell'OFFERENTE in merito alla volontà di promuovere un'offerta residuale o di ripristinare il flottante

Nel caso in cui, a seguito dell'OFFERTA, l'OFFERENTE venga a detenere, per effetto delle adesioni all'OFFERTA e di eventuali acquisti di AZIONI che l'OFFERENTE dovesse effettuare al di fuori dell'OFFERTA, una partecipazione che sia superiore al 90% del capitale ordinario dell'EMITTENTE (computandosi, altresì, ai fini del raggiungimento di tale soglia, le n. 5.417.561 azioni proprie detenute dall'EMITTENTE stesso, nonché le azioni ordinarie di quest'ultimo eventualmente acquistate direttamente dall'OFFERENTE sul mercato nel corso del PERIODO DI ADESIONE, e pertanto entro le ore 17:40 del 26 novembre 2004), ma inferiore al 98%, l'OFFERENTE dichiara fin d'ora la propria intenzione di non ricostituire il flottante e di promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'art. 108 del TESTO UNICO e dell'art. 50 del REGOLAMENTO CONSOB.

Ai sensi degli artt. 108 del TESTO UNICO e 50 del REGOLAMENTO CONSOB, nel caso in cui l'acquisto di una partecipazione superiore al 90% delle azioni ordinarie dell'emittente consegua ad un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale che l'offerente ha l'obbligo di promuovere verrà determinato dalla CONSOB. Al riguardo si precisa che, ai sensi di tali norme:

(i) ove un'offerta pubblica di acquisto totalitaria abbia conseguito adesioni per meno del 70% del numero di azioni che costituiscono l'oggetto della stessa, CONSOB procede alla determinazione di detto prezzo, tenendo conto, oltre che del corrispettivo della precedente offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche del prezzo medio ponderato di mercato delle azioni oggetto di offerta dell'ultimo semestre, del patrimonio netto rettificato dell'emittente a valore corrente, dell'andamento e delle prospettive reddituali dell'emittente;

(ii) per contro, ove l'offerta pubblica di acquisto totalitaria abbia conseguito adesioni per almeno il 70% del numero di azioni che costituiscono oggetto della stessa, il corrispettivo dell'offerta residuale viene determinato da CONSOB in un importo pari a quello del corrispettivo offerto nell'ambito della precedente offerta totalitaria, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso ai criteri di determinazione del prezzo sopra indicati.

Si fa presente, inoltre, che, a norma dell'art. 2.5.1, comma 5, del REGOLAMENTO BORSA, laddove sia realizzata una offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'art. 108 del TESTO UNICO, le azioni oggetto dell'offerta saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta. Pertanto, a seguito dell'eventuale offerta pubblica di acquisto residuale, le azioni oggetto dell'offerta saranno cancellate dalla quotazione.

A seguito dell'eventuale offerta residuale, i titolari di azioni ordinarie dell'EMITTENTE che decidano di non aderire all'OFFERTA o all'eventuale successiva offerta residuale saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

g.4.2 Dichiarazione dell'OFFERENTE di avvalersi del diritto di cui all'art. 111 del TESTO UNICO

Nel caso in cui, a seguito dell'OFFERTA, tenuto anche conto di acquisti direttamente effettuati dall'OFFERENTE sul mercato durante il PERIODO DI ADESIONE (e, pertanto, entro le ore 17:40 del 26 novembre 2004), nonché delle n. 5.417.561 azioni proprie detenute dall'EMITTENTE stesso, l'OFFERENTE venisse ad essere titolare di una partecipazione superiore al 98% delle azioni con diritto di voto dell'EMITTENTE, l'OFFERENTE si riserva fin d'ora la facoltà di esercitare il diritto, previsto dall'art. 111 del TESTO UNICO, di acquistare le residue AZIONI in circolazione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'OFFERTA, ad un prezzo di acquisto che sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo, tenuto conto anche del prezzo dell'OFFERTA e del prezzo di mercato dell'ultimo semestre. Si precisa che, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 5 del REGOLAMENTO BORSA, qualora l'OFFERENTE dichiari di voler esercitare tale diritto, le AZIONI oggetto dell'OFFERTA saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'OFFERTA.

L'OFFERENTE, contestualmente alla comunicazione dei risultati dell'OFFERTA con le modalità indicate nel precedente paragrafo C.5, renderà noto, qualora ne sussistano i presupposti, se intenda esercitare il diritto di acquisto previsto dall'art. 111 del TESTO UNICO. In tal caso, il trasferimento delle azioni GNV acquistate ai sensi di detta norma avrà efficacia dal momento della comunicazione all'EMITTENTE dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto da parte dell'OFFERENTE presso una banca che verrà all'uopo incaricata. L'EMITTENTE procederà contestualmente alle conseguenti annotazioni a libro soci. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data del deposito del prezzo di acquisto, l'OFFERENTE avrà diritto ad ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di prezzo di acquisto e non riscosse dagli aventi diritto, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2942 e ss. del codice civile.

g.4.3 Dichiarazione dell'OFFERENTE in merito all'eventuale fusione dell'EMITTENTE

L'OFFERENTE, pur in assenza di obblighi al riguardo, non esclude la possibilità di realizzare l'eventuale fusione per incorporazione dell'EMITTENTE in VENTO, anche nei dodici mesi successivi alla DATA DI PAGAMENTO, qualora ciò si rendesse necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi del programma industriale descritto nel precedente paragrafo g.3.1, ovvero al fine di accorciare la catena di controllo, con conseguente attribuzione del diritto di recesso ai soci dissenzienti, a norma dell'art. 2437 *quinquies* del codice civile, a fronte di un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 2437 *ter* del codice civile.

La fusione dell'EMITTENTE in VENTO potrebbe essere realizzata, sia nel caso in cui - ad esito dell'OFFERTA - non sussistano i presupposti per la promozione dell'offerta residuale e/o per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TESTO UNICO, di cui ai precedenti paragrafi g.4.1 e g.4.2, sia successivamente e ad esito di detta offerta residuale indipendentemente dall'esistenza o meno dei presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto; si precisa che, nel caso in cui – ad esito dell'eventuale offerta residuale - esistano i presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto e la fusione sia deliberata dai competenti organi dell'EMITTENTE e dell'OFFERENTE precedentemente all'esercizio dello stesso, l'OFFERENTE non eserciterà il diritto in parola.

Si precisa, peraltro, che nel caso in cui non sussistano i presupposti per la promozione dell'offerta residuale o per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TESTO UNICO, la realizzazione dell'eventuale fusione a seguito dell'OFFERTA comporterebbe l'assegnazione agli azionisti di GNV di azioni di VENTO non quotate in un mercato regolamentato, in cambio di azioni di GNV quotate sul Mercato Telematico Azionario, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro l'investimento.

Si precisa, infine, che alla data del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti in merito alla suddetta operazione di fusione.

H. EVENTUALI ACCORDI TRA L'OFFERENTE E L'EMITTENTE, O GLI AZIONISTI O GLI AMMINISTRATORI DELL'EMITTENTE

H.1 INDICAZIONE DI OGNI EVENTUALE ACCORDO, TRA L'OFFERENTE E GLI AZIONISTI E GLI AMMINISTRATORI DELL'EMITTENTE, CHE ABBIA RILEVANZA IN RELAZIONE ALL'OFFERTA, NONCHÉ DEGLI ACCORDI TRA L'OFFERENTE E GLI AZIONISTI DELL'EMITTENTE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, OVVERO IL TRASFERIMENTO DI AZIONI DELL'EMITTENTE

h.1.1 Il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

In data 29 luglio 2004 l'OFFERENTE, da un lato, e GRIMALDI HOLDING e Aernavi S.r.l., dall'altro lato, hanno stipulato un contratto di compravendita di azioni (il "**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA**") avente ad oggetto l'acquisto da parte di VENTO di n. 44.240.317 azioni ordinarie dell'EMITTENTE, pari a circa il 68,06% del capitale sociale di quest'ultimo. Il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ha avuto esecuzione in data 12 ottobre 2004 e, contestualmente all'acquisto avvenuto in esecuzione di detto contratto, l'OFFERENTE ha altresì acquistato dal dott. Aldo Grimaldi e dalle signore Eugenia Grimaldi Massa, Alessandra Grimaldi e Isabella Grimaldi tutte le n. 1.838.417 azioni di GNV di proprietà degli stessi, a seguito dell'accettazione da parte di questi ultimi di proposte irrevocabili di acquisto agli stessi indirizzate da VENTO sempre in data 29 luglio 2004. Tali acquisti sono stati effettuati a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 133.628.328,60.

Il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA e le proposte irrevocabili prevedono, altresì, che GRIMALDI HOLDING, Aernavi S.r.l., e i signori Aldo Grimaldi, Eugenia Grimaldi Massa, Alessandra Grimaldi e Isabella Grimaldi possano ricevere nel 2006 dall'OFFERENTE un importo denominato "**EARN OUT**", commisurato all'EBITDA Cumulativo Definitivo dell'EMITTENTE (per tale intendendosi la somma dell'EBITDA conseguito dallo stesso negli esercizi sociali 2004 e 2005) (cfr. paragrafi A.6 ed E.5).

h.1.2 Ripartizione del capitale sociale di BARLA tra i soci della stessa

La ripartizione del capitale sociale di BARLA (pari – alla data di costituzione della stessa – ad Euro 12.500 rappresentato da n. 500 azioni del valore nominale di Euro 25 cadauna) tra i SOCI PERMIRA ed i SOCI GRIMALDI (come entrambi definiti al precedente paragrafo A.7) è avvenuta in forza della stipulazione, in data 5 ottobre 2004, tra ISERRY e ciascuno tra Permira Associati S.p.A., GRIMALDI HOLDING ed i signori Ferruccio Rossi, Federico Saruggia, Alessandra Grimaldi ed Isabella Grimaldi, di singoli contratti di compravendita (*share transfer agreements*), aventi ad oggetto le partecipazioni nel capitale sociale di BARLA a fronte di un corrispettivo pari al valore nominale (Euro 25,00 per ciascuna azione). Come previsto dai citati *share transfer agreements*, i trasferimenti delle azioni di BARLA in favore dei singoli acquirenti hanno acquistato efficacia in data 12 ottobre 2004, in conseguenza dell'avvenuto perfezionamento della compravendita da parte di VENTO delle azioni dell'EMITTENTE in forza del CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, cui l'efficacia di tali *share transfer agreements* era condizionata.

Successivamente, in data 13 ottobre 2004, l'assemblea dei soci di BARLA ha deliberato un aumento di capitale a pagamento per complessivi Euro 1.500.000, mediante emissione di n. 59.500 nuove azioni sottoscritte ed integralmente liberate dai soci di BARLA, a parità di condizioni, contestualmente a detta delibera.

Ad eccezione del menzionato aumento di capitale, dalla data di costituzione alla data del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, non sono state effettuate altre operazioni straordinarie sul capitale sociale di BARLA (cfr. precedente paragrafo b.1.6).

h.1.3 Il PATTO PARASOCIALE

In data 12 ottobre 2004, Permira Associati S.p.A., ISERRY, il dott. Federico Saruggia e il dott. Ferruccio Rossi (collettivamente, i "**SOCI PERMIRA**"), da una parte, e GRIMALDI HOLDING, il dott. Aldo Grimaldi e le signore Alessandra e Isabella Grimaldi (collettivamente, i "**SOCI GRIMALDI**" e, unitamente ai SOCI PERMIRA, le "**PARTI SINDACATE**"), dall'altra parte, hanno stipulato un patto parasociale (il "**PATTO PARASOCIALE**") che regola i rapporti tra gli stessi in qualità di soci di BARLA, società direttamente controllante l'OFFERENTE. La durata del PATTO PARASOCIALE è di tre anni dalla sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile automaticamente per un ulteriore periodo di tre anni, salvo il diritto di recesso spettante a ciascuna delle parti da esercitarsi con un preavviso di dodici mesi.

Con il PATTO PARASOCIALE, le PARTI SINDACATE hanno assunto reciproci diritti ed obblighi volti, da un lato, a disciplinare i loro rapporti con riferimento all'OFFERTA ed alle successive operazioni finalizzate alla revoca delle azioni di GNV dalla quotazione; dall'altro lato, a regolare i reciproci rapporti quali azionisti di BARLA, nonché le modalità di amministrazione e di gestione di BARLA e delle controllate VENTO e GNV.

In particolare, il PATTO PARASOCIALE contiene diverse disposizioni relative alla composizione dei consigli di amministrazione di BARLA, VENTO e GNV, alle maggioranze qualificate necessarie per l'adozione di talune delibere assembleari e consiliari di tali società ed alla gestione delle stesse.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali disposizioni del PATTO PARASOCIALE. L'estratto del PATTO PARASOCIALE pubblicato nei termini di legge è riportato nell'Appendice N.1 del presente DOCUMENTO D'OFFERTA.

Si precisa, altresì, che gli statuti sociali di BARLA e VENTO sono stati modificati in modo da riflettere – per quanto possibile – le disposizioni del PATTO PARASOCIALE (in particolare, tra l'altro, mediante l'introduzione nello statuto di VENTO di una serie di disposizioni che attribuiscono ai titolari dell'azione di classe "B", nel capitale di detta società, una serie di diritti amministrativi speciali; cfr. paragrafo b.1.6).

H.1.3.1 PATTUZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA

Offerta pubblica di acquisto delle azioni di GNV e successive operazioni finalizzate alla revoca delle azioni di GNV dalla quotazione.

In relazione all'OFFERTA ed alle successive operazioni finalizzate alla revoca delle azioni di GNV dalla quotazione, come previsto nel PATTO PARASOCIALE, GRIMALDI HOLDING ha concesso a VENTO un finanziamento soci dell'importo di Euro 33.500.000,00 (il "**FINANZIAMENTO GRIMALDI HOLDING**") erogato in data 12 ottobre 2004 e da rimborsarsi al termine dell'OFFERTA e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Sull'importo in linea capitale concesso a titolo di finanziamento, matureranno interessi al tasso Euribor + 1%.

Ai sensi del PATTO PARASOCIALE, il rimborso del FINANZIAMENTO GRIMALDI HOLDING sarà effettuato mediante la concessione da parte dei SOCI GRIMALDI, Permira Associati S.p.A. ed ISERRY – in misura proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascuno nel capitale sociale di BARLA - di un finanziamento soci senza interessi e di pari importo a BARLA, la quale - a sua volta - verserà tale importo a VENTO a titolo di finanziamento soci senza interessi e/o in conto futuro aumento del capitale sociale di quest'ultima; inoltre, qualora, a seguito dell'OFFERTA, VENTO venga a detenere complessivamente più del 90% del capitale sociale di GNV, VENTO stessa promuoverà un'offerta pubblica residuale al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni di GNV (cfr. paragrafi A.3 e g.4.1); nel caso in cui, in relazione alla menzionata offerta pubblica residuale, VENTO non faccia ricorso ad un finanziamento bancario, le PARTI SINDACATE si sono impegnate a finanziare l'offerta pubblica di acquisto residuale mediante un finanziamento soci senza interessi da concedersi a BARLA, la quale - a sua volta - utilizzerà detto finanziamento soci per finanziare VENTO per i fini sopra detti (cfr. paragrafo G.4).

H.1.3.2 PATTUIZIONI RELATIVE ALLA CORPORATE GOVERNANCE DI BARLA, VENTO E GNV

Consigli di Amministrazione

In forza del PATTO PARASOCIALE, il consiglio di amministrazione di BARLA è composto da cinque membri, tre dei quali nominati su designazione dei SOCI PERMIRA ed i rimanenti due nominati su designazione dei SOCI GRIMALDI.

Le PARTI SINDACATE si sono altresì impegnate a fare in modo che BARLA, intervenendo nell'assemblea di VENTO, eserciti il diritto di voto spettante alle proprie azioni in modo tale da assicurare che anche il consiglio di amministrazione di VENTO sia composto da cinque membri designati dai SOCI PERMIRA e dai SOCI GRIMALDI nelle medesime proporzioni.

Quanto al Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE, il PATTO PARASOCIALE prevede l'impegno delle parti a fare in modo che lo stesso sia composto da nove membri, dei quali cinque indicati dai SOCI PERMIRA e due indicati dai SOCI GRIMALDI, oltre a due amministratori indipendenti, in conformità alle rilevanti raccomandazioni di BORSA ITALIANA.

Le PARTI SINDACATE hanno inoltre convenuto che, nei limiti della loro disponibilità (e ferma l'applicabile normativa lussemburghese), i due amministratori di BARLA, VENTO e GNV designati dai SOCI GRIMALDI siano il dott. Aldo Grimaldi e sua figlia Alessandra Grimaldi.

Collegio Sindacale

In relazione alla composizione dei Collegi Sindacali di VENTO e GNV, il PATTO PARASOCIALE prevede l'impegno delle parti a far sì che:

(i) il Collegio Sindacale di VENTO sia costituito da tre membri effettivi e due supplenti e che almeno un membro effettivo ed un membro supplente siano nominati su designazione dei SOCI GRIMALDI, restando inteso che il Presidente del Collegio Sindacale sarà in ogni caso indicato dai SOCI PERMIRA; e

(ii) VENTO, intervenendo nell'assemblea dell'EMITTENTE, eserciti il diritto di voto spettante alle proprie azioni in modo che il Collegio Sindacale di GNV sia composto da un sindaco effettivo designato dai SOCI PERMIRA (che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale), da un sindaco effettivo designato dai SOCI GRIMALDI e da un sindaco effettivo nominato dagli azionisti di minoranza dell'EMITTENTE, nonché da un sindaco supplente designato dai SOCI PERMIRA e da un altro sindaco supplente designato dagli azionisti di minoranza.

Cariche sociali

Nell'ambito del PATTO PARASOCIALE, i SOCI PERMIRA hanno convenuto di gestire BARLA, VENTO ed, in particolare, GNV di comune accordo con il dott. Aldo Grimaldi ed a fare in modo che quest'ultimo sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di tali società, con ampia delega per lo sviluppo strategico dell'EMITTENTE, nell'ambito delle linee guida contenute nel *business plan* adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'EMITTENTE stesso.

Deliberazioni Assembleari

Il PATTO PARASOCIALE prevede l'impegno dei SOCI PERMIRA a far sì che le deliberazioni dell'assemblea di BARLA aventi ad oggetto materie di particolare rilevanza (quali, tra le altre, modifiche dello statuto sociale, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni) siano adottate con la presenza ed il voto favorevole dei SOCI GRIMALDI.

Anche in relazione alle deliberazioni assembleari di VENTO e GNV, con la sottoscrizione del PATTO PARASOCIALE, i SOCI PERMIRA si sono assunti l'impegno a fare in modo che le deliberazioni aventi ad oggetto le menzionate materie possa essere assunta dagli organi competenti di VENTO e dell'EMITTENTE solo con il previo consenso scritto dei SOCI GRIMALDI.

Per un'elencazione delle materie di competenza dell'assemblea di BARLA per l'adozione delle quali è richiesta la presenza ed il voto favorevole dei SOCI GRIMALDI, si rinvia all'Appendice N.1, contenente l'estratto del PATTO PARASOCIALE pubblicato ai sensi di legge.

Deliberazioni consiliari

Il PATTO PARASOCIALE prevede che per l'adozione di deliberazioni aventi ad oggetto alcune materie rientranti negli atti di straordinaria amministrazione (quali, tra le altre, acquisti e vendite di partecipazioni, aziende, immobili e navi ed in generale realizzazione di investimenti per importi rilevanti, nonché assunzione di mutui e concessione di garanzie reali o personali, nonché ancora, ai fini del conferimento di istruzioni al rappresentante della società per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società direttamente controllate in relazione all'assunzione di deliberazioni per l'adozione delle quali sia richiesta una maggioranza qualificata (cfr. *supra*); alla nomina degli organi sociali ed alle materie sopra elencate) i consigli di amministrazione di BARLA e di VENTO dovranno deliberare con il voto favorevole di almeno quattro amministratori, mentre il consiglio di amministrazione di GNV dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno otto amministratori (a seconda che GNV sia o meno quotata), e comunque, in tutti i predetti casi con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori nominati su designazione dei SOCI GRIMALDI.

Per un'elencazione delle materie di competenza dei consigli di amministrazione di BARLA, VENTO e GNV per l'adozione delle quali è richiesta la presenza ed il voto favorevole dei SOCI GRIMALDI, si rinvia all'Appendice N.1, contenente l'estratto del PATTO PARASOCIALE pubblicato ai sensi di legge.

Si precisa, peraltro, che le disposizioni del PATTO PARASOCIALE in materia di *corporate governance* perderanno immediatamente efficacia in ciascuno dei seguenti casi (collettivamente definiti, gli "**EVENTI DI INEFFICACIA PARZIALE**"):

(i) laddove la maggioranza del capitale sociale di GRIMALDI HOLDING, per qualsiasi ragione (anche *mortis causa*), cessi di essere detenuta dal dott. Aldo Grimaldi (ovvero dalla signora Alessandra Grimaldi anche congiuntamente al dott. Aldo Grimaldi); e/o

(ii) nel caso in cui il dott. Aldo Grimaldi cessi di ricoprire le cariche di amministratore di BARLA, VENTO e di GNV per qualsiasi ragione, diversa (1) dalla revoca senza giusta causa o senza giustificato motivo soggettivo, ovvero (2) dalle dimissioni volontarie per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero (3) dalla mancata rinomina causata dai SOCI PERMIRA in violazione di quanto previsto dal PATTO PARASOCIALE.

Laddove cessino di avere efficacia le citate disposizioni del PATTO PARASOCIALE, i rapporti fra i SOCI PERMIRA ed i SOCI GRIMALDI saranno retti dalle restanti disposizioni del PATTO e da quelle degli statuti di BARLA, VENTO e GNV (cfr. Appendice N.1).

H.1.3.3 MODIFICHE ALLO STATUTO DI GNV ED ALTRE PATTUIZIONI RELATIVE ALLO STATUTO DI VENTO

Statuto di GNV

Con la stipulazione del PATTO PARASOCIALE, i SOCI PERMIRA si sono impegnati a far sì che, in caso di revoca dalla quotazione delle azioni di GNV in conseguenza dell'OFFERTA o dell'eventuale successiva offerta pubblica residuale, entro trenta giorni lavorativi da tale revoca:

(1) l'assemblea straordinaria di GNV adotti uno statuto sostanzialmente conforme allo statuto vigente di VENTO (ivi incluse le modifiche dello stesso previste nel PATTO PARASOCIALE), che preveda – tra l'altro – che il capitale possa essere rappresentato da

azioni di classe "B", dotate degli stessi diritti amministrativi speciali attualmente inerenti alle azioni di classe "B" del capitale di VENTO; e

(2) VENTO ceda ai SOCI GRIMALDI o, eventualmente, ad Aldo Grimaldi se così richiesto da quest'ultimo, al valore nominale due azioni di classe "B" del capitale sociale di GNV.

Inoltre, nell'ipotesi in cui prima del termine di scadenza del PATTO PARASOCIALE, le azioni di GNV non siano revocate dalla quotazione, o – comunque - nell'ipotesi in cui non si addivenga alla cessione ai SOCI GRIMALDI della partecipazione di cui al punto (2) che precede per qualunque ragione o causa non imputabile ai medesimi SOCI GRIMALDI, i SOCI PERMIRA si sono impegnati a porre in essere tutto quanto necessario o anche solo opportuno, affinché le disposizioni relative alla *corporate governance* di BARLA, VENTO e GNV applicabili nell'ipotesi in cui si verifichi uno degli EVENTI DI INEFFICACIA PARZIALE, trovino comunque applicazione; in particolare - se così richiesto dai SOCI GRIMALDI – dovranno essere inserite nello statuto di GNV, ove ciò sia compatibile con la normativa delle società quotate e non intralci in modo significativo la gestione corrente della stessa, le stesse disposizioni dello statuto di VENTO relative ai diritti amministrativi speciali spettanti ai SOCI GRIMALDI, ovvero disposizioni analoghe (cfr. paragrafo g.3.3).

Altri impegni delle PARTI SINDACATE relativi allo statuto di VENTO

I SOCI PERMIRA si sono impegnati a far sì che entro sessanta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del PATTO PARASOCIALE, siano apportate allo statuto di VENTO tutte le modifiche necessarie così da prevedere l'emissione (tramite conversione di una azione ordinaria di proprietà di BARLA) di una seconda azione di classe "B" dotata dei medesimi diritti amministrativi speciali come previsti nello statuto di VENTO, da esercitarsi congiuntamente tra i titolari delle stesse; BARLA ceda ai SOCI GRIMALDI (diversi da GRIMALDI HOLDING) indicati da Aldo Grimaldi, i quali si sono impegnati ad acquistare - al valore nominale - la suddetta seconda azione di classe "B".

Le PARTI SINDACATE hanno, infine convenuto che, nell'eventualità di cancellazione di GNV dal listino delle società quotate e della conseguente adozione di uno statuto sociale di GNV sostanzialmente conforme allo statuto sociale di VENTO attualmente in vigore, anche tale nuovo statuto di GNV debba contenere le pattuizioni di cui al precedente capoverso.

H.1.3.4 INCENTIVAZIONE DEL MANAGEMENT DI GNV

Nell'ambito del PATTO PARASOCIALE, le PARTI SINDACATE hanno convenuto di introdurre uno schema di incentivazione del *management* di GNV, sotto forma di *stock options* o del diverso strumento che sarà considerato più opportuno, collegato ai risultati dell'investimento nella stessa GNV che saranno, direttamente o indirettamente, conseguiti dalle PARTI SINDACATE in uscita.

H.1.3.5 PATTUZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI BARLA

Diritto ed obbligo di co-vendita

In caso di cessione a terzi (ossia a soggetti diversi dalle PARTI SINDACATE, il "**TERZO ACQUIRENTE**") di tutte le, o parte delle, azioni di BARLA (le "**AZIONI BARLA**") - ovvero dei diritti derivanti o connessi a dette AZIONI BARLA (i "**DIRITTI**") - detenute dai SOCI PERMIRA, nonché della corrispondente quota dei finanziamenti soci eventualmente concessi a BARLA dai SOCI PERMIRA (di seguito, unitamente alle AZIONI ed ai DIRITTI, le "**AZIONI CEDUTE**")), il PATTO PARASOCIALE prevede che, qualora i SOCI GRIMALDI non intendano esercitare il diritto di prelazione di cui all'articolo 6 dello statuto sociale di BARLA relativamente alle AZIONI CEDUTE, gli stessi abbiano il diritto di cedere al TERZO ACQUIRENTE le proprie AZIONI BARLA (e/o i relativi DIRITTI), unitamente alla corrispondente quota dei finanziamenti soci eventualmente concessi dai SOCI GRIMALDI alla società (collettivamente, la "**PARTECIPAZIONE AG**"), in misura proporzionale alle AZIONI CEDUTE,

al medesimo prezzo per azione ed alle medesime condizioni contrattuali concordate tra i SOCI PERMIRA ed il TERZO ACQUIRENTE.

Qualora l'offerta del TERZO ACQUIRENTE abbia ad oggetto il 100% delle AZIONI BARLA e/o dei DIRITTI e l'intero ammontare dei finanziamenti soci eventualmente concessi alla società, e ove i SOCI GRIMALDI non esercitassero il diritto di prelazione, né accettassero l'offerta del TERZO ACQUIRENTE di acquistare la PARTECIPAZIONE AG, il PATTO PARASOCIALE prevede che i SOCI PERMIRA abbiano il diritto di obbligare i SOCI GRIMALDI a vendere l'intera (e non parte della) PARTECIPAZIONE AG al TERZO ACQUIRENTE ai medesimi termini e condizioni concordate tra lo stesso ed i SOCI PERMIRA, a condizione che il prezzo offerto dal TERZO ACQUIRENTE per l'acquisto della PARTECIPAZIONE AG non sia inferiore all'importo complessivo dell'investimento dei SOCI GRIMALDI in BARLA, VENTO ed eventualmente in GNV a tale data.

Opzione dei SOCI PERMIRA

Il PATTO PARASOCIALE prevede che, qualora un terzo non appartenente alla famiglia Grimaldi entri nel capitale sociale di GRIMALDI HOLDING, i SOCI PERMIRA abbiano il diritto irrevocabile di acquistare da GRIMALDI HOLDING l'intera partecipazione dalla stessa detenuta in BARLA, nonché l'intera quota dei finanziamenti soci eventualmente concessi alla società di spettanza di GRIMALDI HOLDING, ad un prezzo pari all'importo dell'investimento complessivo effettuato da GRIMALDI HOLDING in BARLA a tale data, ridotto in misura del 40% a titolo di penale espressamente convenuta.

Il PATTO PARASOCIALE è stato comunicato a CONSOB in data 18 ottobre 2004, pubblicato per estratto su "Milano Finanza" in data 22 ottobre 2004 e depositato presso il Registro delle Imprese di Palermo nei termini di legge.

Copia dell'estratto del PATTO PARASOCIALE è inoltre riportata nell'Appendice N.1 del presente DOCUMENTO D'OFFERTA.

Fatto salvo quanto sopra illustrato, l'OFFERENTE non ha stipulato, né direttamente, né a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona, né indirettamente, attraverso società controllate, accordi con l'EMITTENTE, né accordi con gli azionisti o gli Amministratori dell'EMITTENTE, che abbiano rilevanza in relazione all'OFFERTA, né esistono ulteriori accordi tra i VENDITORI e l'OFFERENTE e/o i soci diretti e/o indiretti dello stesso, né sono stati tra questi pattuiti corrispettivi - anche in natura - che abbiano rilevanza nella determinazione del CORRISPETTIVO dell'OFFERTA, né altri accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento di azioni dell'EMITTENTE.

H.2 INDICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E/O COMMERCIALI CHE SIANO STATE ESEGUITE, NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA, FRA L'OFFERENTE E L'EMITTENTE CHE POSSANO AVERE O ABBIANO AVUTO EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

Nei dodici mesi antecedenti la data del presente DOCUMENTO D'OFFERTA, l'OFFERENTE non ha effettuato, né direttamente, né a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona, né indirettamente, attraverso società controllate, alcuna operazione finanziaria e/o commerciale che possa avere o abbia avuto effetti significativi sull'attività dell'EMITTENTE.

I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

I.1 INDICAZIONE DELLE REMUNERAZIONI RICONOSCIUTE A CIASCUNA CATEGORIA DI INTERMEDIARI, IN RELAZIONE AL RUOLO SVOLTO

A titolo di corrispettivo per le funzioni da essi svolte nell'ambito dell'OFFERTA, VENTO riconoscerà i seguenti compensi, comprensivi di ogni e qualsiasi corrispettivo di intermediazione:

(a) all'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI una commissione complessiva fissa pari a Euro 30.000,00,

(b) a ciascun INTERMEDIARIO INCARICATO:

(i) una commissione pari allo 0,3% del controvalore delle AZIONI acquistate direttamente dall'OFFERENTE per il loro tramite e/o indirettamente per il tramite degli INTERMEDIARI DEPOSITARI che le abbiano agli stessi consegnate e

(ii) un diritto fisso pari a Euro 5,00 per ciascun aderente, che verrà riconosciuto solamente a ciascun INTERMEDIARIO INCARICATO che porti in adesione all'OFFERTA un quantitativo minimo di n. 1.000 AZIONI.

Gli INTERMEDIARI INCARICATI retrocederanno agli INTERMEDIARI DEPOSITARI il 50% della commissione di cui alla lettera (b)(i) che precede, relativa al controvalore delle AZIONI acquistate dall'OFFERENTE per il tramite di questi ultimi, nonché il diritto fisso di cui alla lettera (b)(ii) che precede relativo alle SCHEDE DI ADESIONE agli stessi presentate.

L. IPOTESI DI RIPARTO

Trattandosi di un'offerta sulla totalità delle azioni ordinarie dell'EMITTENTE, non è prevista alcuna forma di riparto.

M. MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO D'OFFERTA

Il DOCUMENTO D'OFFERTA e la SCHEDA DI ADESIONE sono posti a disposizione del pubblico mediante consegna agli INTERMEDIARI INCARICATI oltreché mediante deposito presso:

- la sede di BORSA ITALIANA, Piazza degli Affari n. 6, Milano;
- la sede legale di VENTO, Calata Marinai d'Italia, Palermo;
- l'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI, negli uffici di Via Siusi n. 1, Milano

Il presente DOCUMENTO D'OFFERTA e la SCHEDA DI ADESIONE sono altresì reperibili all'indirizzo internet www.gnv.it.

L'avviso contenente la comunicazione del rilascio da parte di CONSOB del nulla osta alla pubblicazione del DOCUMENTO D'OFFERTA verrà pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "Finanza e Mercati".

N. APPENDICI

N.1 ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE

Si riporta l'estratto del PATTO PARASOCIALE stipulato in data 12 ottobre 2004 e pubblicato su "Milano Finanza" in data 22 ottobre 2004.

ANNUNCIO AI SENSI DELL'ART. 122 DECRETO LEGISLATIVO 58/1998 E DEGLI ARTT. 127 E SS. DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14.5.1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti") si rende nota l'esistenza di un patto parasociale, stipulato in data 12 ottobre 2004 (il "Patto Parasociale") ed avente ad oggetto le partecipazioni detenute dagli aderenti al Patto Parasociale in Barla S.à r.l. ("Barla" o la "Società"), società indirettamente controllante Grandi Navi Veloci S.p.A., le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1. <u>Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale</u>

Barla è una società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo L-1913, Rue Léandre Lacroix, 12, capitale sociale di Euro 1.500.000 i.v., suddiviso in n. 60.000 *parts sociales* (le "Azioni Barla") del valore nominale di Euro 25 ciascuna.

Barla detiene l'intero capitale sociale (ad eccezione di n. 1 azione di classe "B" di proprietà di Grimaldi Holding S.p.A.) di Vento S.p.A. ("Vento"), società di diritto italiano con sede legale a Palermo, Calata Marinai d'Italia, C.F. e Partita IVA n. 04480490962, la quale, a sua volta, detiene una partecipazione di controllo, pari al 70,89% circa, del capitale sociale di Grandi Navi Veloci S.p.A. ("GNV"), società di diritto italiano, con sede legale a Palermo, Calata Marinai d'Italia, C.F. e Partita IVA n. 00114430820, le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Con riferimento all'azione di classe "B" del capitale sociale di Vento, si precisa che lo statuto sociale di detta società – adottato al fine di riflettere nello stesso le disposizioni del Patto Parasociale - attribuisce ai titolari della stessa una serie di diritti amministrativi speciali; in particolare e come più ampiamente descritto nel successivo paragrafo 5 del presente estratto, i titolari delle azioni di classe "B" hanno il diritto di nominare un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società, mentre la presenza ed il voto favorevole di tali titolari sono necessari al fine dell'adozione di determinate deliberazioni assembleari e consiliari.

2. Numero delle azioni oggetto del Patto Parasociale

Gli aderenti al Patto Parasociale (collettivamente, le "Parti Sindacate") hanno conferito al Patto Parasociale stesso tutte le Azioni Barla di rispettiva proprietà, per un numero complessivo pari a 60.000 Azioni Barla, rappresentanti il 100% del relativo capitale sociale.

3. Soggetti aderenti al Patto Parasociale

La tabella indica tutti i soggetti che hanno sottoscritto il Patto Parasociale e la rispettiva quota di partecipazione al capitale di Barla:

Soggetto	Numero Azioni Barla (valore nominale: Euro 25)	% sul capitale sociale di Barla	% sul capitale sociale apportato al Patto Parasociale
ISERRY LUX S.À R.L.	47.793	79,66	79,66
GRIMALDI HOLDING S.P.A.	10.200	17	17
ALDO GRIMALDI	0	0	0
ALESSANDRA GRIMALDI	1.200	2	2
ISABELLA GRIMALDI	600	1	1
PERMIRA ASSOCIATI S.P.A.	205	0,34	0,34
FERRUCCIO ROSSI	1	0,002	0,002
FEDERICO SARUGGIA	1	0,002	0,002
TOTALE	**60.000**	**100%**	**100%**

Ai fini del Patto Parasociale, Iserry Lux S.à r.l. ("Iserry Lux"), Permira Associati S.p.A. ("Permira") ed i signori Federico Saruggia e Ferruccio Rossi sono congiuntamente definiti i "Soci Permira", mentre Grimaldi Holding S.p.A. ("Grimaldi Holding") e le signore Alessandra Grimaldi ed Isabella Grimaldi sono congiuntamente definite i "Soci Grimaldi".

Con riferimento alla compagine azionaria di Iserry Lux - e a parziale rettifica di quanto già comunicato da Vento in data 13 ottobre 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del Regolamento Emittenti - si precisa che circa il 98% del capitale sociale di Iserry Lux è detenuto da Permira Europe III GP Ltd., società di Guernsey, il cui capitale sociale è – a sua volta - interamente detenuto da Permira Holdings Ltd., società anch'essa di Guernsey ("Permira Holdings").

Permira Holdings è indirettamente posseduta per la totalità del suo capitale sociale da una pluralità di persone fisiche di diversa nazionalità nessuna delle quali esercita singolarmente il controllo su detta società ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico").

Si precisa, inoltre, che Permira Europe III GP Ltd. detiene la partecipazione di controllo in Iserry Lux, in qualità di "*General Partner*"di Permira Europe III GP LP, una *limited partnership*

costituita ai sensi delle leggi di Guernsey. Quest'ultima è - a sua volta - il "*General Partner*" di alcune *limited partnerships* che compongono il fondo Permira Europe III e che raccolgono capitali di rischio principalmente di investitori istituzionali di diverse giurisdizioni, i quali partecipano al fondo (ovvero alle suddette *limited partnerships* costituenti il fondo) in qualità di "*Limited Partners*", sprovvisti pertanto di qualsiasi potere gestorio o di interferenza nella gestione.

4. Controllo della società quotata in virtù del Patto Parasociale

Permira Holdings per il tramite di Iserry Lux, la quale detiene una partecipazione pari al 79,66% del capitale sociale di Barla, esercita individualmente ed indirettamente il controllo di diritto sia di Barla (diretta controllante di Vento), sia conseguentemente, della società quotata GNV, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, punto 1), del codice civile.

5. Contenuto del Patto Parasociale

Con il Patto Parasociale, le Parti Sindacate hanno assunto reciproci diritti ed obblighi volti, da un lato, a disciplinare i loro rapporti con riferimento all'OPA Obbligatoria (come definita nel successivo punto a)) ed alle successive operazioni finalizzate alla revoca delle azioni di GNV dalla quotazione; dall'altro lato, a regolare i reciproci rapporti quali azionisti di Barla, nonché le modalità di amministrazione e di gestione di Barla e delle controllate Vento e GNV.

Si precisa che gli statuti sociali di Barla e di Vento sono stati adottati al fine di riflettere negli stessi – per quanto possibile – le disposizioni contenute nel Patto Parasociale. In particolare, nell'ambito dello statuto sociale di Vento, i diritti spettanti ai Soci Grimaldi (come di seguito descritti) sono attribuiti ai titolari dell'azione di classe "B", attualmente di proprietà di Grimaldi Holding.

In particolare il Patto Parasociale prevede quanto segue:

a) *Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria su azioni GNV e successive operazioni.*

In relazione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria che Vento è tenuta a promuovere sulla totalità delle azioni ordinarie di GNV, ai sensi dell'art. 106, primo comma, del Testo Unico - a seguito e per effetto dell'acquisto da parte della stessa di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di GNV perfezionatosi in data 12 ottobre 2004 (l'"OPA Obbligatoria") - le Parti Sindacate hanno concordato che, ove ne ricorrano i presupposti ad esito dell'OPA Obbligatoria, Vento darà corso ad una successiva offerta pubblica di acquisto residuale, volta ad ottenere da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di revoca delle azioni GNV dalla quotazione (l'"OPA Residuale"), con possibilità di esercizio dei diritti di acquisto di cui all'art. 111 del Testo Unico, ove se ne verificassero i presupposti ad esito dell'OPA Residuale.

b) *Deliberazioni assembleari.*

Il Patto Parasociale condiziona la validità delle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie di seguito elencate, quanto a Barla, alla presenza ed al voto

favorevole dei Soci Grimaldi, mentre quanto a Vento e GNV, al preventivo consenso scritto dei Soci Grimaldi:

(i) modificazioni dell'oggetto sociale;

(ii) aumenti di capitale, anche al servizio dell'emissione di prestiti obbligazionari convertibili o di altri strumenti finanziari simili, con l'eccezione di eventuali aumenti obbligatori per legge, ovvero finalizzati al collocamento in borsa delle Azioni Barla (o di suoi eventuali successori), ovvero ancora finalizzati all'esecuzione dell'OPA Obbligatoria e/o dell'OPA Residuale;

(iii) messa in liquidazione anticipata e scioglimento;

(iv) fusioni e scissioni, con l'eccezione della eventuale fusione (diretta o inversa) tra Vento e GNV;

(v) rimborso dei finanziamenti soci ai Soci Permira e ai Soci Grimaldi non con modalità *pari passu*;

(vi) modificazione delle disposizioni contenute agli articoli 6 (*Diritto di prelazione*), 7 (*Diritti ed obblighi di co-vendita*), 10 (*Consiglio di Amministrazione*), 11 (*Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*) e 14 (*Deliberazioni assembleari*) dello statuto di Barla e, *mutatis mutandis*, dello statuto di Vento e GNV.

Nell'eventualità in cui, prima della scadenza del termine di durata del Patto Parasociale, si verifichi uno degli Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)), la validità delle deliberazioni assembleari di Barla aventi ad oggetto le materie di seguito elencate è condizionata alla presenza ed al voto favorevole dei Soci Grimaldi, mentre per la validità delle deliberazioni assembleari di Vento e GNV è necessario il preventivo consenso scritto dei Soci Grimaldi:

(1) le materie sopra elencate ai punti (i), (iii), (iv), (v) e (vi); e

(2) aumenti di capitale anche al servizio dell'emissione di prestiti obbligazionari convertibili o di altri strumenti finanziari simili, con l'eccezione di eventuali aumenti obbligatori per legge, ovvero finalizzati al collocamento presso un mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. o in altro mercato regolamentato, delle Azioni Barla (o di suoi successori), ovvero ancora qualora l'aumento di capitale sia finalizzato all'acquisto da parte di Barla, Vento o GNV di partecipazioni in società o in altri enti o di aziende operanti nel settore del cabotaggio di passeggeri e/o merci su rotte nazionali ed internazionali o in settori sinergici a quelli in cui opera GNV o all'acquisto o costruzione di navi.

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti Sindacate, i predetti aumenti di capitale non potranno essere deliberati se non a valori (e, quindi, con la previsione se del caso di un sovrapprezzo azioni) tali da tener conto del patrimonio netto effettivo (comprensivo di eventuali finanziamenti soci) di Barla, alla data dell'aumento di capitale, così da ridurre, al minimo, l'effetto diluitivo per i Soci

Grimaldi, qualora questi ultimi decidessero di non sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale di Barla ovvero di sottoscriverne solamente una parte.

c) *Composizione dei Consigli di Amministrazione*.

Le Parti Sindacate si sono impegnate, per quanto di rispettiva competenza, a fare in modo che per tutta la durata del Patto Parasociale, salvo il caso di Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)):

(i) Barla sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre nominati tra quelli designati dai Soci Permira ed i rimanenti due nominati tra quelli designati dai Soci Grimaldi;

(ii) Vento sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e Barla, intervenendo nell'assemblea di Vento, eserciti il diritto di voto spettante alle proprie azioni in modo tale che tre amministratori di Vento vengano nominati tra quelli designati dai Soci Permira ed i rimanenti due vengano nominati tra quelli designati dai Soci Grimaldi;

(iii) Vento intervenendo nell'assemblea di GNV eserciti il diritto voto spettante alle proprie azioni in modo tale che GNV sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, di cui cinque indicati dai Soci Permira, due indicati dai Soci Grimaldi e due membri indipendenti.

Il Patto Parasociale prevede espressamente che i due rappresentanti nominati su designazione dei Soci Grimaldi nei Consigli di Amministrazione rispettivamente di Barla, Vento e GNV siano il signor Aldo Grimaldi e la signora Alessandra Grimaldi ovvero, nel caso in cui gli stessi non possano o non vogliano ricoprire tali cariche, fermo restando quanto previsto con riferimento al caso di Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)), le altre persone indicate congiuntamente dai Soci Grimaldi.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata del Patto Parasociale, si verifichi uno degli Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)), i Soci Permira si impegnano a far sì che, per la durata residua dello stesso, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione rispettivamente di Barla, Vento e GNV sia nominato su designazione dei Soci Grimaldi, restando inteso che tale persona dovrà essere la signora Alessandra Grimaldi ovvero, nell'ipotesi in cui la stessa non voglia o non possa ricoprire tale carica, altra persona designata congiuntamente dai Soci Grimaldi.

d) *Cariche Sociali e Incentivazione del Management*.

Il Patto Parasociale prevede che il signor Aldo Grimaldi sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Barla, Vento e GNV e che le Parti Sindacate individuino di comune accordo un Direttore Generale di GNV e concordino congiuntamente i poteri da conferire allo stesso in caso di nomina.

Le Parti Sindacate hanno, inoltre, convenuto di introdurre uno schema di incentivazione del *management* di GNV, sotto forma di *stock options* o del diverso strumento che sarà considerato più opportuno, collegato ai risultati dell'investimento nella stessa GNV che saranno, direttamente o indirettamente, conseguiti dalle Parti Sindacate in uscita.

e) *Deliberazioni consiliari*.

Il Patto Parasociale prevede che i Consigli di Amministrazione di Barla e Vento deliberino con il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque, e che il Consiglio di Amministrazione di GNV deliberi con il voto favorevole di almeno otto amministratori su nove e, comunque, in tutti i predetti casi, con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori nominati su designazione dei Soci Grimaldi, sulle seguenti materie:

(i) acquisto o vendita (o altri atti di disposizione) di partecipazioni ed aziende e relative modalità di finanziamento;

(ii) acquisto o vendita (o altri atti di disposizione) di immobili e navi e relative modalità di finanziamento, ivi inclusa la locazione finanziaria;

(iii) stipulazione di contratti di locazione ultranovennali;

(iv) concessione di garanzie personali e reali, anche atipiche, a favore di terzi per importi superiori ad Euro 1.500.000,00;

(v) effettuazione di investimenti per importi superiori ad Euro 2.500.000,00;

(vi) alienazione di cespiti di valore superiore ad Euro 5.000.000,00;

(vii) stipulazione di contratti di noleggio a scafo nudo e a tempo di navi che abbiano una durata superiore a 12 mesi;

(viii) apertura e chiusura di linee di trasporto marittimo e avvio di nuove attività d'impresa;

(ix) nomina del Presidente;

(x) conferimento, modifica e revoca dei poteri delegati al Presidente;

(xi) conferimento di istruzioni al rappresentante della società per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società direttamente controllate in relazione alle (1) materie elencate al precedente punto b); (2) alla nomina degli organi sociali e (3) alle materie sopra elencate;

f) *Composizione del Collegio Sindacale*.

Il Patto Parasociale prevede l'obbligo delle Parti Sindacate, per quanto di rispettiva competenza, a fare in modo che, per tutta la durata dello stesso, salvo il caso di Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)):

(i) il Collegio Sindacale di Vento sia costituito da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo ed un membro supplente siano nominati su designazione dei Soci Grimaldi, restando comunque inteso che il Presidente del Collegio Sindacale sarà indicato dai Soci Permira;

(ii) Vento, intervenendo all'assemblea di GNV, eserciti il diritto di voto spettante alle proprie azioni affinché il Collegio Sindacale di GNV, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 dello statuto sociale della stessa, sia composto da un Presidente designato dai Soci Permira, da un sindaco effettivo designato dai Soci Grimaldi e da un sindaco effettivo designato dai soci di minoranza di GNV, nonché da un sindaco supplente designato dai Soci Permira e da un altro sindaco supplente designato dai soci di minoranza di GNV;

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata del Patto Parasociale, si verifichi uno degli Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)), i Soci Permira si impegnano a far sì che, per la durata residua dello stesso, almeno un membro effettivo ed un membro supplente del Collegio Sindacale rispettivamente di Vento e GNV sia nominato su designazione dei Soci Grimaldi.

g) *Inefficacia Parziale delle previsioni in materia di Corporate Governance.*

Il Patto Parasociale prevede che le disposizioni descritte nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) perdano immediatamente efficacia in ciascuno dei seguenti casi ("Eventi di Inefficacia Parziale"):

(i) laddove la maggioranza del capitale sociale di Grimaldi Holding, per qualsiasi ragione (anche *mortis causa*), cessi di essere detenuta dal signor Aldo Grimaldi (ovvero dalla signora Alessandra Grimaldi anche congiuntamente al signor Aldo Grimaldi); e/o

(ii) nel caso in cui Aldo Grimaldi cessi di ricoprire le cariche di amministratore di Barla, Vento e di GNV per qualsiasi ragione, diversa (1) dalla revoca senza giusta causa o senza giustificato motivo soggettivo, ovvero (2) dalle dimissioni volontarie per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero (3) dalla mancata rinomina causata dai Soci Permira in violazione di quanto previsto dal Patto Parasociale, una volta che lo stesso sia cessato dalla carica.

h) *Diritto ed obbligo di co-vendita.*

In caso di cessione a terzi (ossia a soggetti diversi dalle Parti Sindacate, il "Terzo Acquirente") di tutte le, o parte delle, Azioni Barla (ovvero dei diritti derivanti o connessi a dette Azioni Barla, i "Diritti") detenute dai Soci Permira, nonché della corrispondente quota dei finanziamenti soci eventualmente concessi alla Società dai Soci Permira (di seguito, unitamente alle Azioni ed ai Diritti, le "Azioni Cedute")), il Patto Parasociale prevede che, qualora i Soci Grimaldi non intendano esercitare il diritto di prelazione di cui all'articolo 6 dello statuto sociale di Barla relativamente alle Azioni Cedute, gli stessi

abbiano il diritto di cedere al Terzo Acquirente le proprie Azioni Barla (e/o i relativi Diritti), unitamente alla corrispondente quota dei finanziamenti soci eventualmente concessi dai Soci Grimaldi alla Società (collettivamente, la "Partecipazione AG"), in misura proporzionale alle Azioni Cedute, al medesimo prezzo per azione ed alle medesime condizioni contrattuali concordate tra i Soci Permira ed il Terzo Acquirente. Inoltre, il Patto Parasociale prevede che qualora le Azioni Cedute rappresentino la totalità delle Azioni Barla detenute dai Soci Permira, la Partecipazione AG comprenderà anche l'azione o le azioni di classe "B" detenute in Vento dai Soci Grimaldi.

Qualora l'offerta del Terzo Acquirente abbia ad oggetto il 100% delle Azioni Barla e/o dei Diritti e l'intero ammontare dei finanziamenti soci eventualmente concessi alla Società, e ove i Soci Grimaldi non esercitassero il diritto di prelazione, né accettassero l'offerta del Terzo Acquirente di acquistare la Partecipazione AG nei termini di decadenza previsti dal Patto Parasociale (ovvero dichiarassero espressamente di rinunciare al diritto di prelazione e di rifiutare l'offerta del Terzo Acquirente), i Soci Permira avranno il diritto di obbligare i Soci Grimaldi a vendere l'intera (e non parte della) Partecipazione AG, l'intera quota dei finanziamenti soci dagli stessi eventualmente concessi alla Società e l'azione o le azioni di classe "B" detenute in Vento dai Soci Grimaldi (di seguito, l'"Intera Partecipazione AG") al Terzo Acquirente ai medesimi termini e condizioni concordate tra lo stesso ed i Soci Permira, a condizione che il prezzo offerto dal Terzo Acquirente per l'acquisto dell'Intera Partecipazione AG non sia inferiore all'importo complessivo dell'investimento dei Soci Grimaldi in Barla, Vento ed eventualmente in GNV a tale data.

i) *Opzione Permira.*

Il Patto Parasociale prevede che, qualora un terzo non appartenente alla famiglia Grimaldi entri nel capitale sociale di Grimaldi Holding, i Soci Permira abbiano il diritto irrevocabile di acquistare (l'"Opzione Permira") da Grimaldi Holding l'intera partecipazione dalla stessa detenuta in Barla, nonché l'intera quota dei finanziamenti soci eventualmente concessi alla Società di spettanza di Grimaldi Holding, ad un prezzo pari all'importo dell'investimento complessivo effettuato da Grimaldi Holding in Barla a tale data, ridotto in misura del 40% a titolo di penale espressamente convenuta.

l) *Altri Impegni delle Parti Sindacate*.

Con la stipulazione del Patto Parasociale, i Soci Permira si sono impegnati a far sì che, in caso di cancellazione di GNV dal listino delle società quotate, entro trenta giorni lavorativi da tale cancellazione:

(1) l'assemblea straordinaria di GNV adotti uno statuto sostanzialmente conforme allo statuto vigente di Vento, che preveda – tra l'altro – che il capitale possa essere rappresentato da azioni di classe "B", dotate degli stessi diritti amministrativi speciali attualmente inerenti alle azioni di classe "B" del capitale di Vento; e

(2) Vento ceda ai Soci Grimaldi o, eventualmente, ad Aldo Grimaldi se così richiesto da quest'ultimo, al valore nominale due azioni di classe "B" del capitale sociale di GNV.

Inoltre, nell'ipotesi in cui prima del termine di scadenza del Patto Parasociale non avvenga la cancellazione di GNV dal listino delle società quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Valori S.p.A. o, comunque, nell'ipotesi in cui non si addivenga alla cessione ai Soci Grimaldi della partecipazione di cui al punto (2) che precede per qualunque ragione o causa non imputabile ai medesimi Soci Grimaldi, i Soci Permira si sono impegnati:

(i) a porre in essere tutto quanto necessario o anche solo opportuno, affinché le disposizioni relative alla *corporate governance* di Barla, Vento e GNV applicabili nell'ipotesi in cui si verifichi uno degli Eventi di Inefficacia Parziale, trovino comunque applicazione; in particolare - se così richiesto dai Soci Grimaldi – dovranno essere inserite nello statuto di GNV, ove ciò sia compatibile con la normativa delle società quotate e non intralci in modo significativo la gestione corrente della stessa, le stesse disposizioni dello statuto di Vento relative ai diritti amministrativi speciali spettanti ai Soci Grimaldi, ovvero disposizioni analoghe,e

(ii) a far sì che Vento non venda una qualsiasi partecipazione in GNV senza che prima non sia stato offerto ai Soci Grimaldi un diritto di prelazione per acquistare la stessa partecipazione in GNV alle medesime condizioni offerte dal terzo potenziale acquirente.

I Soci Permira si sono impegnati, infine, a far sì che entro sessanta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Patto Parasociale:

(i) siano apportate allo statuto di Vento tutte le modifiche necessarie così da prevedere l'emissione (tramite conversione di una azione ordinaria di proprietà di Barla) di una seconda azione di classe "B" dotata dei medesimi diritti amministrativi speciali come previsti nello statuto di Vento, da esercitarsi congiuntamente tra i titolari delle stesse;

(ii) Barla ceda ai Soci Grimaldi (diversi da Grimaldi Holding) indicati da Aldo Grimaldi, i quali si impegnano ad acquistare - al valore nominale - la suddetta seconda azione di classe "B"; e

(iii) nell'eventualità che venga decisa la cessione dell'azione di classe "B" di Vento di proprietà di Grimaldi Holding da quest'ultima ad Aldo Grimaldi, Barla rinunzi ai propri diritti di prelazione ad essa spettanti ai sensi dello Statuto Vento.

Le Parti Sindacate hanno, infine convenuto che, nell'eventualità di cancellazione di GNV dal listino delle società quotate e della conseguente adozione di uno statuto sociale di GNV sostanzialmente conforme allo statuto sociale di Vento attualmente in vigore,

anche tale nuovo statuto di GNV debba contenere le pattuizioni di cui al precedente punto (i).

m) *Controversie*.

Un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano (il "Regolamento"), è competente a conoscere e risolvere in conformità al Regolamento ogni controversia derivante dal Patto Parasociale.

6. Tipologia di Patto Parasociale

Il Patto Parasociale rientra nel novero dei patti parasociali contemplati nell'articolo 122, quinto comma, lettere b) e c) del Testo Unico.

7. Durata del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha acquistato efficacia a partire dal 12 ottobre 2004, data di stipulazione dello stesso, e resterà valido ed efficace sino alla scadenza del 3° anniversario dalla data di stipulazione dello stesso e si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni, salvo il diritto di recesso di ciascuna delle Parti Sindacate da esercitarsi mediante comunicazione scritta inviata alle altre Parti Sindacate con almeno 12 mesi di preavviso.

Nell'eventualità in cui GNV venga cancellata dal listino delle società quotate presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana S.p.A., la durata del Patto Parasociale si estenderà automaticamente sino allo scadere del quinto anniversario della data di sottoscrizione dello stesso o, se del caso, del suo rinnovo, e si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo il diritto di recesso di ciascuna delle Parti Sindacate da comunicarsi alle altre Parti Sindacate con almeno dodici mesi di preavviso.

8. Penali in caso di mancato adempimento degli obblighi

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale, fatto salvo quanto previsto con riferimento all'Opzione Permira di cui al punto i) del precedente paragrafo 5.

9. Deposito del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale verrà depositato, entro il termine previsto dall'art. 122, primo comma, lettera c) del Testo Unico, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Palermo.

21 ottobre 2004

N.2 TESTO DEL COMUNICATO EX ART. 103, COMMA 3, DEL TESTO UNICO REDATTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EMITTENTE

Testo del Comunicato del Consiglio di Amministrazione di Grandi Navi Veloci S.p.A. ai sensi dell'articolo 103, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/98 (il "Testo Unico") e dell'articolo 39 del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento")

Il Consiglio di Amministrazione di Grandi Navi Veloci S.p.A. (nel seguito "**GNV**", la "**Società**" o anche l'"**Emittente**"), nella riunione tenutasi a Genova, presso gli uffici della Società, in Via Fieschi 17/17, in data 25 ottobre 2004, presenti cinque amministratori su sette (e precisamente, presso gli uffici della Società, gli amministratori Dott. Aldo Grimaldi, Dott. Stefano Zara, Prof. Avv. Guido Alpa, Prof. Avv. Marco Arato e, collegato in teleconferenza, il consigliere Avv. Umberto Nicodano), ha esaminato la comunicazione diffusa in data 13 ottobre 2004 (la "**Comunicazione**") da Vento S.p.A. ("**Vento**" o l'"**Offerente**") ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, nonché la bozza di documento di offerta depositata presso CONSOB in pari data (il "**Documento di Offerta**") e trasmessa anche all'Emittente ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico, relative all'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria (l'"**Offerta**") promossa dall'Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione e non già di proprietà dell'Offerente o dell'Emittente stesso.

In esito a tale esame, il Consiglio di Amministrazione di GNV - con l'astensione del Presidente, dott. Aldo Grimaldi, in ragione di un potenziale conflitto di interessi derivante dalla qualità di azionista indiretto dell'Offerente e di Presidente del Consiglio di Amministrazione dello stesso - ha approvato all'unanimità il presente comunicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, 3° comma, del Testo Unico e dell'articolo 39 del Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito delega al Consigliere Avv. Umberto Nicodano per adempiere tutto quanto richiesto dalla sopracitata normativa in relazione al presente comunicato, nonché ad apportare allo stesso le modifiche ed integrazioni che dovessero essere richieste dalla CONSOB ai sensi dell'art. 39, 2° comma, del Regolamento.

* * * * *

Il Consiglio di Amministrazione di GNV, convocato per gli adempimenti previsti dall'articolo 103, 3° comma, del Testo Unico e dell'articolo 39 del Regolamento, ha proceduto ad un approfondito esame della Comunicazione e del Documento di Offerta, i cui termini essenziali vengono qui di seguito sinteticamente riportati.

1. <u>Presupposti giuridici dai quali discende l'obbligo per l'Offerente di promuovere l'Offerta</u>

In data 29 luglio 2004, l'Offerente ha stipulato con Grimaldi Holding S.p.A. e Aernavi S.r.l. un contratto di compravendita (il "**Contratto di Compravendita**") avente ad oggetto n. 44.240.317 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a circa il 68,06% del capitale sociale di quest'ultimo.

A seguito del verificarsi delle condizioni sospensive dallo stesso previste, il Contratto di Compravendita ha avuto esecuzione in data 12 ottobre 2004; contestualmente all'acquisto delle azioni di GNV di proprietà di Grimaldi Holding S.p.A. ed Aernavi S.r.l., l'Offerente ha altresì acquistato dal signor Aldo Grimaldi e dalle signore Eugenia Grimaldi Massa, Alessandra Grimaldi e Isabella Grimaldi tutte le n. 1.838.417 azioni di GNV di loro proprietà, a seguito dell'accettazione delle proposte irrevocabili di acquisto loro rivolte dall'Offerente sempre in data 29 luglio 2004 (le "**Proposte Irrevocabili di Acquisto**").

Tutti gli acquisti in parola sono stati effettuati a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 133.628.328,60 (pari ad Euro 2,90 per azione) interamente pagato contestualmente al trasferimento della proprietà delle azioni di GNV.

A seguito di tali acquisti, l'Offerente detiene una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente pari a circa il 70,89% dello stesso. Si sono pertanto venuti a determinare i presupposti per il lancio da parte di Vento di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sull'intero capitale sociale dell'Emittente, ai sensi dell'art. 106, 1° comma, del Testo Unico.

2. Termini essenziali dell'Offerta

Si precisano qui di seguito i termini essenziali dell'Offerta desunti dai diversi comunicati diramati dall'Offerente e dalla bozza del Documento d'Offerta.

(a) L'Offerta ha per oggetto n. 13.503.705 azioni ordinarie di GNV del valore nominale di Euro 1,00 cadauna (le "**Azioni**" e singolarmente un"**Azione**"), le quali rappresentano la totalità delle azioni ordinarie di GNV attualmente in circolazione escludendo dal computo:

(i) le azioni detenute dall'Offerente (n. 46.078.734 azioni ordinarie, pari a circa il 70,89% del capitale sociale dell'Emittente), nonché

(ii) le azioni ordinarie detenute dall'Emittente stesso (n. 5.417.561 azioni ordinarie, pari a circa l'8,33%% del capitale sociale).

L'Offerta non ha ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle Azioni.

(b) L'Offerente è una società di diritto italiano, attualmente non operativa, interamente partecipata (ad eccezione di una azione di classe "B" di proprietà di Grimaldi Holding S.p.A.) dalla società di diritto lussemburghese denominata Barla S.à r.l. ("**Barla**"), il cui capitale sociale è detenuto come indicato nella tabella che segue:

Nominativo del socio	n.° di azioni possedute	% sul totale del capitale sociale
Iserry Lux S.à r.l.	47.793	79,66
Grimaldi Holding S.p.A.	10.200	17
Alessandra Grimaldi	1.200	2
Isabella Grimaldi	600	1
Permira Associati S.p.A.	205	0,34
Ferruccio Rossi	1	0,002
Federico Saruggia	1	0,002
Totale	**60.000**	**100**

Il capitale sociale di Iserry Lux S.à r.l. è interamente detenuto da Permira Europe III GP Ltd., società di Guernsey, la quale - a sua volta - è interamente partecipata da Permira Holdings Ltd., società anch'essa di Guernsey ("**Permira Holdings**"). Permira Holdings è indirettamente posseduta per la totalità del suo capitale sociale da una pluralità di persone fisiche di diversa nazionalità, nessuna delle quali esercita singolarmente il controllo su detta società ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

Permira Europe III GP Ltd. è il "*General Partner*" di Permira Europe III GP LP. Quest'ultima, anch'essa costituita ai sensi delle leggi di Guernsey, è - a sua volta - il "*General Partner*" di alcune *limited partnerships* che compongono il fondo Permira Europe III e che raccolgono capitali di rischio principalmente di investitori istituzionali di diverse nazionalità, i quali vi partecipano, direttamente o indirettamente, in qualità di "*Limited Partners*" sprovvisti di qualsiasi potere gestorio o di interferenza nella gestione.

(c) L'acquisizione da parte dell'Offerente del controllo di GNV, con il contestuale mantenimento del Dott. Aldo Grimaldi sia nella compagine sociale di Barla (diretta controllante dell'Offerente), sia nella gestione dell'Emittente, si inquadra nella strategia degli azionisti di controllo dell'Offerente finalizzata a perseguire lo sviluppo di società facenti capo a famiglie imprenditoriali mantenendo lo stesse coinvolte in prima persona nella gestione.

(d) L'Offerente ha comunicato che intende ottenere da Borsa Italiana S.p.A. la revoca della quotazione delle azioni ordinarie di GNV, ove lo stesso venisse a detenere più del 90% delle azioni ordinarie con diritto di voto di GNV (dedotte le azioni detenute dall'Emittente) e, pertanto in tal caso, non ripristinerà il flottante e promuoverà un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del Testo Unico. L'Offerente ha altresì annunciato che, nel caso in cui, ad esito dell'Offerta (o dell'eventuale offerta pubblica di acquisto residuale), l'Offerente venisse a detenere più del 98% delle azioni ordinarie con diritto di voto di GNV (dedotte le azioni detenute dall'Emittente), lo stesso eserciterà il diritto di acquistare le residue azioni ordinarie di GNV ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 del Testo Unico.

(e) Pur in assenza di obblighi al riguardo, l'Offerente ha precisato di non escludere un'eventuale successiva fusione tra l'Emittente e Vento, anche nei dodici mesi successivi alla data di pagamento del Corrispettivo, qualora ciò si rendesse necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi del programma industriale nonché per ridurre la catena di controllo.

(f) Il corrispettivo unitario offerto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è stato determinato in Euro 2,5049 (il "**Corrispettivo**") e sarà interamente versato in contanti.

In considerazione di quanto precede, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni oggetto della stessa, è pari ad Euro 33.825.430,65 (l'"**Esborso Massimo**").

Trattandosi di un'offerta obbligatoria ai sensi dell'art. 106, 1° comma, del Testo Unico, l'Offerente è giunto alla determinazione del Corrispettivo sulla base dei criteri indicati dall'art. 106, 2° comma, del Testo Unico.

Inoltre, nell'ambito degli accordi sottoscritti tra Vento ed i venditori della partecipazione di controllo nel capitale di GNV (i "**Venditori**"), nel 2006 questi ultimi potrebbero ricevere dall'Offerente un premio denominato "*Earn Out*" (l'"***Earn Out***"), commisurato all'EBITDA Cumulativo Definitivo dell'Emittente (per tale intendendosi la somma dell'EBITDA conseguito dallo stesso negli esercizi sociali 2004 e 2005). Il Contratto di Compravendita prevede che, al verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili nel corso degli esercizi 2004 e 2005 suscettibili di influenzare in modo significativamente negativo l'andamento dell'attività dell'Emittente, l'*Earn Out* potrebbe essere determinato in funzione della somma dell'EBITDA conseguito da GNV negli esercizi sociali 2004 e 2006 (anziché 2004 e 2005) ed essere corrisposto ai Venditori nel 2007.

Nell'eventualità in cui, ai sensi degli accordi in essere tra Vento ed i Venditori, a questi ultimi fosse definitivamente riconosciuto l'*Earn Out* nella misura massima di Euro 0,20 per ciascuna azione di GNV dagli stessi venduta a Vento in data 12 ottobre 2004, gli aderenti all'Offerta avranno diritto ad un conguaglio per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, calcolato sulla base dell'incidenza che l'entità dell'*Earn Out* avrebbe dispiegato nella determinazione del Corrispettivo dell'Offerta, come determinato ai sensi dell'art. 106, 2° comma, del Testo Unico, se conosciuta al momento di tale determinazione.

(g) Per il pagamento del Corrispettivo l'Offerente farà ricorso a mezzi propri. A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Corrispettivo, l'Offerente ha depositato in un conto vincolato presso Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**"), un importo pari all'Esborso Massimo. In forza di istruzioni irrevocabili conferite a Mediobanca e dalla stessa accettate, detto importo sarà dalla stessa utilizzato unicamente ai fini del pagamento del Corrispettivo a favore degli aderenti all'Offerta.

(h) In quanto obbligatoria e totalitaria, l'Offerta non è soggetta a condizioni di efficacia, non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, nei limiti di quanto precisato al paragrafo C.6 del Documento di Offerta, a tutti gli azionisti di GNV, indistintamente ed a parità di condizioni.

3. Accordi parasociali ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico

Risulta che i rapporti fra Permira Associati S.p.A., Iserry Lux S.à r.l. (di seguito, "**Iserry**"), il dott. Federico Saruggia e il dott. Ferruccio Rossi, da una parte, e Grimaldi Holding S.p.A., il dott. Aldo Grimaldi e le signore Alessandra e Isabella Grimaldi, dall'altra parte (collettivamente, le "**Parti Sindacate**"), in qualità di soci di Barla (diretta controllante dell'Offerente), sono regolati dalle disposizioni del Patto Parasociale sottoscritto tra Parti Sindacate in data 12 ottobre 2004 (il "**Patto Parasociale**"), il cui estratto è stato pubblicato sul quotidiano finanziario "Milano Finanza" in data 22 ottobre 2004 e del quale l'Offerente curerà il deposito presso il Registro delle Imprese di Palermo ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico.

Il Patto Parasociale disciplina i rapporti fra le Parti Sindacate con riferimento all'Offerta ed alle successive operazioni finalizzate alla revoca delle azioni di GNV dalla quotazione; inoltre, il Patto in parola regola i loro reciproci rapporti quali azionisti di Barla, nonché le modalità di amministrazione e di gestione di Barla e delle controllate Vento e GNV.

In particolare - con specifico riferimento all'Offerta e come già sopra richiamato - si rileva che le Parti Sindacate hanno concordato che, ove ne ricorrano i presupposti ad esito dell'Offerta stessa, Vento darà corso ad una successiva offerta pubblica di acquisto residuale, volta ad ottenere da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di revoca delle azioni GNV dalla quotazione; inoltre, l'Offerente - ricorrendone i presupposti ad esito dell'offerta pubblica di acquisto residuale - intende esercitare i diritti di acquisto di cui all'art. 111 del Testo Unico.

4. Motivazioni Industriali dell'Operazione

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico, ad esprimere una propria valutazione delle motivazioni industriali dell'operazione quali dichiarate dall'Offerente nella Comunicazione e nel Documento di Offerta.

In tale ultimo documento, l'Offerente afferma che sottostà all'operazione la volontà di rafforzare la *leadership* dell'Emittente nel Mediterraneo nel settore del cabotaggio e del trasporto "via mare" di veicoli pesanti, dando ulteriore impulso a quei programmi di sviluppo che hanno consentito all'Emittente - a dodici anni dalla sua costituzione - di diventare *leader* del settore nel Mediterraneo Occidentale.

A tal fine, il progetto industriale condiviso fra i soci di Barla prevede l'ulteriore sviluppo dell'innovativo concetto del "*cruise-ferry*" ovvero del traghetto che combina il trasporto di passeggeri ed auto al seguito con il comfort normalmente offerto da una nave da crociera.

Tale progetto si fonda sulla convinzione che GNV possa cogliere opportunità di sviluppo dall'affermarsi delle "Autostrade del Mare" con conseguente spostamento "via mare" di una quota sempre più significativa del trasporto che oggi avviene su "gomma" e, dall'altro, presidiare e accrescere la propria quota di mercato nella movimentazione via mare dei flussi turistici italiani ed esteri nel Mediterraneo.

L'Offerente si propone di realizzare il programma sopra delineato attraverso significativi investimenti volti a creare nuove linee nel Mediterraneo, stringere alleanze ed eventualmente acquisire operatori del settore, rafforzare la struttura organizzativa, anche tramite l'inserimento di nuove risorse e lo sviluppo di un nuovo sistema informativo e ad acquisire nuovo naviglio.

Il programma dell'Offerente dovrebbe essere avviato nel corso dei primi dodici mesi successivi al perfezionamento dell'Offerta per essere completato in un arco temporale che, alla data

attuale, l'Offerente non ha definito con precisione. L'Offerente indica che i forti investimenti richiesti dal suo programma potrebbero, nel breve periodo, avere un significativo impatto negativo sia a livello patrimoniale, con un peggioramento della struttura finanziaria di GNV, sia a livello economico, con un incremento dei costi fissi e degli oneri finanziari.

Si prevede, infatti, che detti investimenti possano essere finanziati ricorrendo a finanziamenti sia da parte di soci sia di istituzioni finanziarie e che - fermi i riflessi negativi sui risultati economici dell'Emittente nel breve/medio periodo - sia ipotizzabile un ritorno, in termini di crescita e creazione di valore dell'Emittente, in un periodo non inferiore a cinque anni. Tale previsione è coerente con gli obiettivi degli investitori finanziari cui l'Offerente fa capo, che nei loro investimenti hanno sempre privilegiato un ritorno in un arco temporale medio/lungo, dimostrandosi invece poco sensibili all'andamento delle loro partecipate nel breve periodo.

Da ultimo si rileva che l'Offerente, in caso di esito positivo dell'Offerta, si riserva di valutare l'opportunità di realizzare - anche nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'Offerta – eventuali operazioni societarie di natura straordinaria (quali ad esempio la fusione con GNV) finalizzate a una razionalizzazione della struttura e/o alla riorganizzazione economica, operativa e/o amministrativa del gruppo.

Il progetto di sviluppo di GNV annunciato dall'Offerente è apprezzabile sia nei suoi presupposti sia nella sua concreta articolazione, quale si evince dal Documento di Offerta. Le indicazioni programmatiche espresse dall'Offerente appaiono condivisibili, posto che l'ulteriore creazione di valore pare dover necessariamente passare per un'espansione dell'area di attività della Società e per un potenziamento della flotta della stessa. D'altra parte, si tratta di obiettivi coerenti con l'azione svolta fino ad oggi dal Consiglio di Amministrazione di GNV che, in passato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ha sempre fatto propri i programmi di ampliamento della flotta, di miglioramento degli *standards*, della velocità e dei *comforts* delle navi e di incremento delle rotte esercite.

Sotto altro profilo, il Consiglio rileva che la continuità gestionale assicurata dalla conferma ai vertici della Società del dott. Aldo Grimaldi, quale Presidente e Amministratore Delegato, dovrebbe poter garantire uno sviluppo coerente con la storia e le caratteristiche proprie dell'azienda.

5. Corrispettivo offerto e valutazione del Consiglio di Amministrazione

Come già ricordato, il Corrispettivo offerto ammonta ad Euro 2,5049 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e sarà corrisposto integralmente in denaro per un controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni oggetto della stessa, di Euro 33.825.430,65.

Trattandosi di un'offerta obbligatoria ai sensi dell'art. 106, 1° comma, del Testo Unico, l'Offerente è giunto alla determinazione del Corrispettivo in conformità al disposto dell'art. 106, 2° comma, del Testo Unico, che prevede che il prezzo offerto non sia inferiore alla media aritmetica tra (A) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e (B) quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'Offerente per acquisti di azioni ordinarie.

Alla luce di tale previsione normativa, il Corrispettivo risulta essere stato determinato calcolando la media aritmetica tra:

(A) il prezzo medio ponderato ufficiale delle azioni ordinarie di GNV nei dodici mesi precedenti il 29 luglio 2004 (data in cui è stato diffuso il comunicato stampa *ex* art. 114 del Testo Unico con cui l'Offerente ha comunicato di aver stipulato il Contratto di Compravendita), pari a Euro 2,1098 per Azione, e

(B) il prezzo pagato dall'Offerente per l'acquisto del 70,89% di GNV pari ad Euro 2,90 per Azione.

La media aritmetica tra i due predetti valori (Euro 2,90 ed Euro 2,1098) risulta pari ad Euro (2,90 + 2,1098)/2= 2,5049 per Azione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di poter meglio effettuare le valutazioni richieste dalla legge, ha affidato a Banca Intesa S.p.A. ("**Banca Intesa**") il compito di fornire, in qualità di consulente indipendente, un'indicazione motivata circa la congruità del Corrispettivo offerto rispetto alla valutazione economica ed alle prospettive di sviluppo della Società.

Ad esito delle verifiche in esecuzione dell'incarico ricevuto, Banca Intesa ha rimesso al Consiglio di Amministrazione una relazione nella quale conclude per la congruità, dal punto di vista prettamente finanziario, del Corrispettivo offerto dall'Offerente per le Azioni.

Ai fini della propria analisi, Banca Intesa si è basata sui seguenti elementi di valutazione:

* il Corrispettivo offerto al mercato da parte di Vento;

* l'andamento dei corsi azionari delle azioni ordinarie GNV a partire dal 29 Gennaio 2003;

* l'analisi delle raccomandazioni formulate dagli analisti sul titolo GNV nel corso del 2004.

Come metodologia valutativa è stato invece utilizzato il criterio dei multipli di mercato di società comparabili a GNV, mentre non sono stati applicati né il metodo dei flussi di cassa attualizzati, né il metodo reddituale. In particolare, nella propria relazione, Banca Intesa afferma di non aver potuto utilizzare nessuna di tali metodologie, in quanto la società non ha fornito il piano pluriennale relativo ai prossimi esercizi. In merito a tale affermazione, il Consiglio di Amministrazione precisa di non aver ritenuto opportuno fornire a Banca Intesa detta documentazione in quanto si tratta di informazioni non pubbliche.

Nella stessa relazione, Banca Intesa precisa, altresì, di aver ritenuto non applicabile alla società il metodo patrimoniale, in quanto la principale componente dell'attivo immobilizzato, vale a dire gli *asset* costituiti dalle navi, non sono – anche secondo quanto rappresentatole dalla società – facilmente valutabili in ottica di valori correnti di mercato, poiché fortemente influenzati da diversi fattori esogeni quali: (i) l'andamento dei prezzi delle materie prime; (ii) l'andamento dei traffici merci internazionali; (iii) la disponibilità di navi sul mercato e (iv) la disponibilità di *slot* per la costruzione di nuove navi presso i cantieri navali.

L'applicazione della metodologia dei multipli di mercato e la considerazione degli altri elementi di valutazione sopra indicati ha condotto Banca Intesa a ritenere che il Corrispettivo offerto, da un punto di vista prettamente finanziario, sia congruo per gli azionisti di GNV.

Tenuto conto, da un lato, delle valutazioni sopra esposte circa il programma industriale dell'Offerente (ritenuto apprezzabile sia nei suoi presupposti, sia nella sua concreta articolazione) e, dall'altro lato, delle indicazioni ricevute da Banca Intesa (che il Consiglio di Amministrazione ritiene esaustivamente motivate e condivisibili), il Consiglio di Amministrazione di GNV - esprimendosi all'unanimità, con l'astensione del Presidente, dott. Aldo Grimaldi, in

ragione di un potenziale conflitto di interessi derivante dalla qualità di azionista indiretto dell'Offerente e di Presidente del Consiglio di Amministrazione dello stesso, come sopra detto - ritiene congruo il Corrispettivo offerto.

Nel merito dell'opportunità di aderire all'Offerta e ferma la facoltà degli azionisti di valutare liberamente la convenienza dell'adesione all'Offerta, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli azionisti di GNV sulla circostanza che, a seguito dell'Offerta medesima (e quand'anche non si verificassero i presupposti per il promuovimento di un'offerta pubblica d'acquisto residuale), il titolo GNV sarà ancor meno liquido in ragione dell'ulteriore riduzione del flottante e che, pertanto, i corsi dell'azione potrebbero essere fortemente influenzati anche da movimenti di quantitativi molto ridotti di azioni GNV.

Coerentemente con le considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione non intende procedere alla convocazione di un'assemblea avente ad oggetto l'autorizzazione al compimento di atti o operazioni finalizzate a contrastare l'Offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del Testo Unico.

6. Informazioni sugli organi sociali e su fatti di rilievo

In conformità all'articolo 39 del Regolamento, si precisa che GNV detiene n. 5.417.561 azioni proprie, pari a circa l'8,33% del capitale sociale della stessa.

Si precisa, inoltre, che GNV non possiede azioni dell'Offerente, né di società controllate o controllanti dello stesso.

Con riferimento alle partecipazioni detenute nel capitale della Società, o di sue controllate o controllanti, si precisa quanto segue:

- il dott. Aldo Grimaldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, detiene indirettamente (tramite Grimaldi Holding S.p.A.) una azione ordinaria di "classe B" del valore nominale di Euro 1,00 nel capitale sociale di Vento, nonché una partecipazione nel capitale di Barla (diretta controllante dell'Offerente) pari al 17% dello stesso;
- il dott. Giovanni Grimaldi, Amministratore, è proprietario di n. 261.578 azioni ordinarie di GNV pari allo 0,402% del capitale sociale della stessa.

Fatta eccezione per quanto sopra riportato, nessun Amministratore o Sindaco di GNV possiede, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie dell'Emittente, o di sue controllate o controllanti.

Si precisa altresì che non sono stati deliberati compensi ad Amministratori e Sindaci di GNV, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, diversi da quelli indicati nel bilancio semestrale di GNV chiuso al 30 giugno 2004 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2004. La tabella che segue, redatta secondo i medesimi criteri illustrati nella nota integrativa del predetto bilancio semestrale al 30 giugno 2004, reca il dettaglio degli emolumenti corrisposti ad Amministratori e Sindaci dell'Emittente nel periodo 1° gennaio 2004 - 30 giugno 2004.

soggetto	descrizione carica		emolumenti annui (€)	
cognome e nome	**carica ricoperta**	**durata della carica**	**per la carica**	**altri emolumenti**
GRIMALDI Aldo	Presidente	Fino al 30.06.2006 (*)	50.000	
ALPA Guido	Consigliere	Fino al 30.06.2006 (*)	25.000	15.000 (***)
ROSINA Fulvio	Consigliere	Fino al 30.06.2006 (*)	25.000	15.000 (***)
ZARA Stefano	Consigliere	Fino al 30.06.2006 (*)	25.000	15.000 (***)
GRIMALDI Giovanni	Consigliere	Fino al 30.06.2006 (*)	25.000	
GRIMALDI Isabella (*****)	Consigliere	Fino al 30.06.2006 (*)	25.000	15.000 (****)
GRIMALDI Alessandra (*****)	Consigliere	Fino al 30.06.2006 (*)	25.000	
COCCIA Nicola	Presidente Collegio Sindacale	Fino al 30.06.2007 (**)	28.508	
BREGANTE Maurizio	Componente Collegio Sindacale	Fino al 30.06.2007 (**)	19.006	
TADOLINI Barbara	Componente Collegio Sindacale	Fino al 30.06.2007 (**)	19.006	

(*) ovvero sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2005, se anteriore.

(**) ovvero sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2006, se anteriore.

(***) compensi per la partecipazione al Comitato di Controllo Interno

(****) emolumenti ex art. 2389 c.c.

(*****) non più in carica dal 12 ottobre 2004.

Salvo quanto già precisato in merito all'avvenuto trasferimento della partecipazione di controllo della Società all'Offerente (perfezionato in data 12 ottobre 2004), successivamente al 13 settembre 2004, data di approvazione del bilancio semestrale al 30 giugno 2004 da parte del Consiglio di Amministrazione, non si sono verificati fatti di rilievo nella sfera di interesse dell'Emittente.

Ove fatti di rilievo (ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento) si dovessero verificare successivamente alla data del presente comunicato, ne verrà dato aggiornamento tramite apposito comunicato.

Genova, 25 ottobre 2004

O. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

In relazione all'EMITTENTE sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'OFFERENTE, a Palermo, Calata Marinai d'Italia, presso BORSA ITALIANA, a Milano, Piazza Affari n. 6, e presso gli uffici dell'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI, a Milano, Via Siusi n. 1, i seguenti documenti:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, corredato della Relazione sulla Gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- Situazione semestrale al 30 giugno 2004, corredato della Relazione sulla Gestione e della relazione della società di revisione.

Negli stessi luoghi e con le stesse modalità, sarà messa a disposizione - non appena disponibile – copia della relazione trimestrale di GNV al 30 settembre 2004, una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato per il 12 novembre 2004. Un avviso relativo all'avvenuta approvazione e messa a disposizione del pubblico di tale relazione sarà pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel paragrafo M (cfr. paragrafo A.8).

Inoltre, un avviso relativo all'avvenuta nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un nuovo Collegio Sindacale dell'EMITTENTE da parte dell'assemblea degli azionisti dello stesso, convocata per il 4 e 8 novembre 2004 (in prima e seconda convocazione) sarà pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel paragrafo M e sarà messo a disposizione del pubblico con le stesse modalità del DOCUMENTO D'OFFERTA indicate nel medesimo paragrafo M.

In relazione all'OFFERENTE, non è disponibile alcun bilancio o situazione patrimoniale infrannuale, trattandosi di società non quotata di recente costituzione.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente DOCUMENTO D'OFFERTA appartiene all'OFFERENTE.

L'OFFERENTE dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel DOCUMENTO D'OFFERTA rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

Vento S.p.A.

Nome: Dott. Gianluca Andena

Qualifica: Consigliere Delegato

Scheda di adesione n. _____

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
SULLA TOTALITA' DELLE AZIONI ORDINARIE DI GRANDI NAVI VELOCI S.p.A.
presentata da VENTO S.p.A.

Spett.le_____

(Intermediario Incaricato)

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome o ragione sociale) _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a a _____ il _____

cittadinanza/nazionalità _____residente a/con sede legale in _____ via _____ n. _____

titolare delle azioni ordinarie Grandi Navi Veloci S.p.A. sottoriportate (le "Azioni") con godimento regolare, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali, e di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come dal Documento d'Offerta predisposto ai fini della stessa e depositato presso la sede di Grandi Navi Veloci S.p.A., la Borsa Italiana S.p.A., gli uffici della Spafid S.p.A., nonché consegnato a tutti gli Intermediari Incaricati, come da avviso pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "Finanza e Mercati";

ADERISCE

alla presente Offerta per n. _____ ("A") Azioni che:

- ☐ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____;
- ☐ verranno immesse nel citato deposito a seguito di liquidazione di borsa;
- ☐ vengono depositate presso di Voi contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;
- ☐ verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente dall'Intermediario Depositario delle stesse;

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta;

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla data indicata nel Documento d'Offerta;

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda;

PRENDE ATTO

che nel Documento d'Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato in contanti alla data indicata al paragrafo F.1 del medesimo documento, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'Offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, presso l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto la presente scheda, previa verifica della regolarità formale dell'adesione, e che nessuna spesa e/o commissione è a proprio carico;

PRENDE ATTO

che secondo quanto indicato al paragrafo E.1 del Documento d'Offerta alle Azioni conferite corrisponde il seguente corrispettivo:

Euro _____ (A x 2,5049)

AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il corrispettivo totale dovuto: _____ sul c/c n. _____

intestato a _____ presso _____, ____ mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____.

AUTORIZZA

Altresì codesto spettabile Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il pagamento dell'eventuale Conguaglio di cui al paragrafo E.5 del Documento d'Offerta sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____, e si impegna a comunicare tempestivamente a codesto spettabile Intermediario Incaricato ogni variazione di suddetto conto corrente che intervenga nel periodo compreso tra la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione e la più vicina tra (i) il 31 marzo 2008 e (ii) la data in cui il Conguaglio sia effettivamente pagato in conformità a quanto previsto dallo stesso Documento d'Offerta, essendo inteso resteranno a carico dell'aderente tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione a codesto spettabile Intermediario Incaricato di ogni eventuale variazione del c/c sopra indicato intervenuta nel corso del menzionato periodo.

L'Intermediario Depositario dichiara di essere depositario delle sopra menzionate Azioni e di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei titoli presso codesto Intermediario Incaricato, esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine di durata dell'Offerta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n.196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta. I dati personali potranno essere comunicati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate, a società esterne che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è pertanto essenziale per la ricevibilità della presente Scheda di Adesione. Titolari del trattamento dei dati sono l'Offerente e l'Intermediario Incaricato indicati nel Documento d'Offerta.

_____, lì _____

(L'ADERENTE)	(L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO)	(L'INTERMEDIARIO INCARICATO)
_____	_____	_____
(Firma)	(Timbro e Firma)	(Timbro e Firma)

Foglio n. 1 - Copia per l'Intermediario Incaricato

Legge 31 dicembre 1996 n. 675

(omissis …)

Art. 13. - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

(omissis …)

Scheda di adesione n. _____

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
SULLA TOTALITA' DELLE AZIONI ORDINARIE DI GRANDI NAVI VELOCI S.p.A.
presentata da VENTO S.p.A.

Spett.le_____

(Intermediario Incaricato)

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome o ragione sociale) _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a a _____ il _____

cittadinanza/nazionalità _____residente a/con sede legale in _____ via _____ n. _____

titolare delle azioni ordinarie Grandi Navi Veloci S.p.A. sottoriportate (le "Azioni") con godimento regolare, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali, e di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come dal Documento d'Offerta predisposto ai fini della stessa e depositato presso la sede di Grandi Navi Veloci S.p.A., la Borsa Italiana S.p.A., gli uffici della Spafid S.p.A., nonché consegnato a tutti gli Intermediari Incaricati, come da avviso pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "Finanza e Mercati";

ADERISCE

alla presente Offerta per n. _____ ("A") Azioni che:

- ☐ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____;
- ☐ verranno immesse nel citato deposito a seguito di liquidazione di borsa;
- ☐ vengono depositate presso di Voi contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;
- ☐ verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente dall'Intermediario Depositario delle stesse;

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta;

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla data indicata nel Documento d'Offerta;

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda;

PRENDE ATTO

che nel Documento d'Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato in contanti alla data indicata al paragrafo F.1 del medesimo documento, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'Offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, presso l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto la presente scheda, previa verifica della regolarità formale dell'adesione, e che nessuna spesa e/o commissione è a proprio carico;

PRENDE ATTO

che secondo quanto indicato al paragrafo E.1 del Documento d'Offerta alle Azioni conferite corrisponde il seguente corrispettivo:

Euro _____ (A x 2,5049)

AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il corrispettivo totale dovuto: _____ sul c/c n. _____

intestato a _____ presso _____, ____ mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____.

AUTORIZZA

Altresì codesto spettabile Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il pagamento dell'eventuale Conguaglio di cui al paragrafo E.5 del Documento d'Offerta sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____, e si impegna a comunicare tempestivamente a codesto spettabile Intermediario Incaricato ogni variazione di suddetto conto corrente che intervenga nel periodo compreso tra la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione e la più vicina tra (i) il 31 marzo 2008 e (ii) la data in cui il Conguaglio sia effettivamente pagato in conformità a quanto previsto dallo stesso Documento d'Offerta, essendo inteso resteranno a carico dell'aderente tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione a codesto spettabile Intermediario Incaricato di ogni eventuale variazione del c/c sopra indicato intervenuta nel corso del menzionato periodo.

L'Intermediario Depositario dichiara di essere depositario delle sopra menzionate Azioni e di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei titoli presso codesto Intermediario Incaricato, esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine di durata dell'Offerta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n.196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta. I dati personali potranno essere comunicati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate, a società esterne che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è pertanto essenziale per la ricevibilità della presente Scheda di Adesione. Titolari del trattamento dei dati sono l'Offerente e l'Intermediario Incaricato indicati nel Documento d'Offerta.

_____, lì _____

(L'ADERENTE)	(L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO)	(L'INTERMEDIARIO INCARICATO)
_____	_____	_____
(Firma)	(Timbro e Firma)	(Timbro e Firma)

Foglio n. 2 - Copia per SPAFID S.p.A.

Legge 31 dicembre 1996 n. 675

(omissis …)

Art. 13. - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

(omissis …)

Scheda di adesione n. _____

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
SULLA TOTALITA' DELLE AZIONI ORDINARIE DI GRANDI NAVI VELOCI S.p.A.
presentata da VENTO S.p.A.

Spett.le_____

(Intermediario Incaricato)

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome o ragione sociale) _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a a _____ il _____

cittadinanza/nazionalità _____residente a/con sede legale in _____ via _____ n. _____

titolare delle azioni ordinarie Grandi Navi Veloci S.p.A. sottoriportate (le "Azioni") con godimento regolare, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali, e di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come dal Documento d'Offerta predisposto ai fini della stessa e depositato presso la sede di Grandi Navi Veloci S.p.A., la Borsa Italiana S.p.A., gli uffici della Spafid S.p.A., nonché consegnato a tutti gli Intermediari Incaricati, come da avviso pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "Finanza e Mercati";

ADERISCE

alla presente Offerta per n. _____ ("A") Azioni che:

- ☐ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____;
- ☐ verranno immesse nel citato deposito a seguito di liquidazione di borsa;
- ☐ vengono depositate presso di Voi contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;
- ☐ verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente dall'Intermediario Depositario delle stesse;

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta;

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla data indicata nel Documento d'Offerta;

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda;

PRENDE ATTO

che nel Documento d'Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato in contanti alla data indicata al paragrafo F.1 del medesimo documento, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'Offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, presso l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto la presente scheda, previa verifica della regolarità formale dell'adesione, e che nessuna spesa e/o commissione è a proprio carico;

PRENDE ATTO

che secondo quanto indicato al paragrafo E.1 del Documento d'Offerta alle Azioni conferite corrisponde il seguente corrispettivo:

Euro _____ (A x 2,5049)

AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il corrispettivo totale dovuto: _____ sul c/c n. _____

intestato a _____ presso _____, ____ mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____.

AUTORIZZA

Altresì codesto spettabile Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il pagamento dell'eventuale Conguaglio di cui al paragrafo E.5 del Documento d'Offerta sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____, e si impegna a comunicare tempestivamente a codesto spettabile Intermediario Incaricato ogni variazione di suddetto conto corrente che intervenga nel periodo compreso tra la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione e la più vicina tra (i) il 31 marzo 2008 e (ii) la data in cui il Conguaglio sia effettivamente pagato in conformità a quanto previsto dallo stesso Documento d'Offerta, essendo inteso resteranno a carico dell'aderente tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione a codesto spettabile Intermediario Incaricato di ogni eventuale variazione del c/c sopra indicato intervenuta nel corso del menzionato periodo.

L'Intermediario Depositario dichiara di essere depositario delle sopra menzionate Azioni e di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei titoli presso codesto Intermediario Incaricato, esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine di durata dell'Offerta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n.196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta. I dati personali potranno essere comunicati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate, a società esterne che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è pertanto essenziale per la ricevibilità della presente Scheda di Adesione. Titolari del trattamento dei dati sono l'Offerente e l'Intermediario Incaricato indicati nel Documento d'Offerta.

_____, lì _____

(L'ADERENTE)	(L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO)	(L'INTERMEDIARIO INCARICATO)
_____	_____	_____
(Firma)	(Timbro e Firma)	(Timbro e Firma)

Foglio n. 3 - Copia per l'Offerente

Legge 31 dicembre 1996 n. 675

(omissis …)

Art. 13. - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

(omissis …)

Scheda di adesione n. _____

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
SULLA TOTALITA' DELLE AZIONI ORDINARIE DI GRANDI NAVI VELOCI S.p.A.
presentata da VENTO S.p.A.

Spett.le_____

(Intermediario Incaricato)

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome o ragione sociale) _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a a _____ il _____

cittadinanza/nazionalità _____residente a/con sede legale in _____ via _____ n. _____

titolare delle azioni ordinarie Grandi Navi Veloci S.p.A. sottoriportate (le "Azioni") con godimento regolare, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali, e di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come dal Documento d'Offerta predisposto ai fini della stessa e depositato presso la sede di Grandi Navi Veloci S.p.A., la Borsa Italiana S.p.A., gli uffici della Spafid S.p.A., nonché consegnato a tutti gli Intermediari Incaricati, come da avviso pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "Finanza e Mercati";

ADERISCE

alla presente Offerta per n. _____ ("A") Azioni che:

- ☐ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____;
- ☐ verranno immesse nel citato deposito a seguito di liquidazione di borsa;
- ☐ vengono depositate presso di Voi contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;
- ☐ verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente dall'Intermediario Depositario delle stesse;

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta;

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla data indicata nel Documento d'Offerta;

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda;

PRENDE ATTO

che nel Documento d'Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato in contanti alla data indicata al paragrafo F.1 del medesimo documento, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'Offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, presso l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto la presente scheda, previa verifica della regolarità formale dell'adesione, e che nessuna spesa e/o commissione è a proprio carico;

PRENDE ATTO

che secondo quanto indicato al paragrafo E.1 del Documento d'Offerta alle Azioni conferite corrisponde il seguente corrispettivo:

Euro _____ (A x 2,5049)

AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il corrispettivo totale dovuto: _____ sul c/c n. _____

intestato a _____ presso _____, ____ mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____.

AUTORIZZA

Altresì codesto spettabile Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il pagamento dell'eventuale Conguaglio di cui al paragrafo E.5 del Documento d'Offerta sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____, e si impegna a comunicare tempestivamente a codesto spettabile Intermediario Incaricato ogni variazione di suddetto conto corrente che intervenga nel periodo compreso tra la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione e la più vicina tra (i) il 31 marzo 2008 e (ii) la data in cui il Conguaglio sia effettivamente pagato in conformità a quanto previsto dallo stesso Documento d'Offerta, essendo inteso resteranno a carico dell'aderente tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione a codesto spettabile Intermediario Incaricato di ogni eventuale variazione del c/c sopra indicato intervenuta nel corso del menzionato periodo.

L'Intermediario Depositario dichiara di essere depositario delle sopra menzionate Azioni e di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei titoli presso codesto Intermediario Incaricato, esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine di durata dell'Offerta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n.196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta. I dati personali potranno essere comunicati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate, a società esterne che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è pertanto essenziale per la ricevibilità della presente Scheda di Adesione. Titolari del trattamento dei dati sono l'Offerente e l'Intermediario Incaricato indicati nel Documento d'Offerta.

_____, lì _____

(L'ADERENTE)	(L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO)	(L'INTERMEDIARIO INCARICATO)
_____	_____	_____
(Firma)	(Timbro e Firma)	(Timbro e Firma)

Foglio n. 4 - Copia per l'Aderente

Legge 31 dicembre 1996 n. 675

(omissis …)

Art. 13. - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

(omissis …)

Scheda di adesione n. _____

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
SULLA TOTALITA' DELLE AZIONI ORDINARIE DI GRANDI NAVI VELOCI S.p.A.
presentata da VENTO S.p.A.

Spett.le_____

(Intermediario Incaricato)

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome o ragione sociale) _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a a _____ il _____

cittadinanza/nazionalità _____residente a/con sede legale in _____ via _____ n. _____

titolare delle azioni ordinarie Grandi Navi Veloci S.p.A. sottoriportate (le "Azioni") con godimento regolare, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali, e di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come dal Documento d'Offerta predisposto ai fini della stessa e depositato presso la sede di Grandi Navi Veloci S.p.A., la Borsa Italiana S.p.A., gli uffici della Spafid S.p.A., nonché consegnato a tutti gli Intermediari Incaricati, come da avviso pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "Finanza e Mercati";

ADERISCE

alla presente Offerta per n. _____ ("A") Azioni che:

- ☐ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____;
- ☐ verranno immesse nel citato deposito a seguito di liquidazione di borsa;
- ☐ vengono depositate presso di Voi contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;
- ☐ verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente dall'Intermediario Depositario delle stesse;

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta;

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla data indicata nel Documento d'Offerta;

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda;

PRENDE ATTO

che nel Documento d'Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato in contanti alla data indicata al paragrafo F.1 del medesimo documento, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'Offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, presso l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto la presente scheda, previa verifica della regolarità formale dell'adesione, e che nessuna spesa e/o commissione è a proprio carico;

PRENDE ATTO

che secondo quanto indicato al paragrafo E.1 del Documento d'Offerta alle Azioni conferite corrisponde il seguente corrispettivo:

Euro _____ (A x 2,5049)

AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il corrispettivo totale dovuto: _____ sul c/c n. _____

intestato a _____ presso _____, ____ mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____.

AUTORIZZA

Altresì codesto spettabile Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il pagamento dell'eventuale Conguaglio di cui al paragrafo E.5 del Documento d'Offerta sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____, e si impegna a comunicare tempestivamente a codesto spettabile Intermediario Incaricato ogni variazione di suddetto conto corrente che intervenga nel periodo compreso tra la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione e la più vicina tra (i) il 31 marzo 2008 e (ii) la data in cui il Conguaglio sia effettivamente pagato in conformità a quanto previsto dallo stesso Documento d'Offerta, essendo inteso resteranno a carico dell'aderente tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione a codesto spettabile Intermediario Incaricato di ogni eventuale variazione del c/c sopra indicato intervenuta nel corso del menzionato periodo.

L'Intermediario Depositario dichiara di essere depositario delle sopra menzionate Azioni e di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei titoli presso codesto Intermediario Incaricato, esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine di durata dell'Offerta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n.196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta. I dati personali potranno essere comunicati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate, a società esterne che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è pertanto essenziale per la ricevibilità della presente Scheda di Adesione. Titolari del trattamento dei dati sono l'Offerente e l'Intermediario Incaricato indicati nel Documento d'Offerta.

_____, lì _____

(L'ADERENTE)	(L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO)	(L'INTERMEDIARIO INCARICATO)
_____	_____	_____
(Firma)	(Timbro e Firma)	(Timbro e Firma)

Foglio n. 5 - Copia per l'Intermediario Depositario

Legge 31 dicembre 1996 n. 675

(omissis …)

Art. 13. - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

(omissis …)